Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Venerdì 9 dicembre — Numero 286

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 17 novembre 1904, sul decreto che approva il nuovo regolamento ed il nuovo capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto Pugliese.*

Sire,

Riuscita infruttuosa la gara internazionale per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto Pugliese, il Governo della Maestà Vostra, conscio della necessità di risolvere senza indugio il grande problema d'igiene e di civiltà, non esitò a scegliere la via che l'esperienza indicava.

A rimuovere le cause che avevano determinata la non felice prova, fu escogitato un duplice ordine di provvedimenti: l'uno, di carattere legislativo, inteso a migliorare direttamente il piano finanziario dell'impresa; l'altro, d'indole amministrativa, per togliere dal regolamento e dal capitolato disposizioni che, mentre si ritenevano superflue a tutelare l'interesse dello Stato e delle provincie pugliesi dalla legge riuniti in Consorzio, imponevano oneri soverchi al concessionario e limiti non giustificati alla sua azione.

Il nuovo piano finanziario fu approvato con la legge 8 luglio 1904, n. 381, in virtù della quale il concorso di 125 milioni da parte dello Stato e delle provincie s'incomincerà a corrispondere al concessionario, non ad opera compiuta e collaudata, cioè dopo oltre un decennio, come la legge del 26 giugno 1902 stabiliva, ma durante la costruzione ed a misura dell'avanzamento dei lavori, e finirà d'essere pagato nell'esercizio 1923-24 anzichè nel 1931-32.

Il secondo ordine di provvedimenti si propone ora con l'annesso decreto Reale, modificando il regolamento ed il capitolato in guisa da assicurare ragionevole profitto e conveniente libertà di azione al concessionario, ed equa tutela agl'interessi del Consorzio.

Si fissa, mercè opportuni calcoli, nella somma di due milioni il limite di prodotto netto dal quale comincerà la compartecipazione del Consorzio agli utili; si consente al Consorzio di poter riscattare l'acquedotto soltanto dopo un trentennio di esercizio; si riduce ad equa misura il ribasso di tariffa in favore dei comuni che vogliono municipalizzare il servizio dell'acqua potabile; e si temperano alcune gravezze.

Così alla prescrizione di stabilire lungo tutto il canale una linea telegrafica è sostituita quella di una linea telefonica; si attenuano gli obblighi del concessionario riguardo alla canalizzazione negli abitati, ed all'aumento della quantità d'acqua assegnata ai comuni, dando anche facoltà di distribuire gradualmente l'acqua negli abitati secondo le richieste; si diminuisce la cauzione da 10 a 6 milioni, e se ne permette la graduale restituzione a misura dell'avanzamento dei lavori, fino a ridurla ad un solo milione per garanzia della regolarità dell'esercizio.

Migliorata in tal modo la parte economica dell'intrapresa, si studiò di renderne più semplice e spedita quella amministrativa, restringendo il controllo del Consorzio ad un semplice ufficio di ispezione sufficiente per un efficace vigilanza sull'esercizio e sulla tenuta delle contabilità.

Nè da ciò trae vantaggio il solo concessionario che vede affrancati i suoi atti da un continuo e minuzioso sindacato, ma se ne giova lo stesso Consorzio risparmiando le gravi spese di un numeroso personale sovraccarico di attribuzioni.

Un'altra e non lieve riforma è quella di aver istituita la competenza arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti sì la costruzione come l'esercizio dell'Acquedotto.

Equamente soddisfatte con nuove e mutate disposizioni le giuste ragioni della privata iniziativa, non è oggi vana la fiducia che, dopo gli indugi e le incertezze inseparabili da vasti disegni, la forte concezione del genio italiano non tarderà ad affermarsi nell'opera dalle Puglie ansiosamente aspettata.

E così sarà compiuta la sacra promessa che una parola venerata trasmetteva alla Maestà Vostra, tanto sollecita nel raccoglierla come nel consegnarla, dopo memorabili voti del Parlamento, in tre leggi dello Stato.

Con questa fiducia, con questo devoto ricordo, e col più vivo augurio per la grandezza di tre nobili provincie, il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà il decreto che approva il nuovo regolamento ed il nuovo capitolato per l'Acquedotto pugliese.

Il Numero 619 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele;

Veduti il regolamento ed il capitolato per l'esecuzione della citata legge 26 giugno 1902, approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214;

Sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il regolamento ed il capitolato per la concessione della costruzione, manutenzione, riparazione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, i quali saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 104, 105, 106, 107, 109 e 110, relative alla tutela della silvicoltura nel bacino del Sele; ed è pure abrogato il capitolato approvato con lo stesso R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Del consorzio

Art. 1.

Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio istituito dall'art. 1° della legge 26 giugno 1902, n. 245, sarà composto di un Presidente nominato per decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di tre rappresentanti del Governo, nominati con decreto dello stesso Ministro, di un rappresentante per ciascuna delle tre Provincie, nominato dal Consiglio provinciale.

Il Presidente rimarrà in ufficio per un triennio a decorrere dalla propria nomina e potrà essere riconfermato; i consiglieri rimarranno egualmente in ufficio per un triennio, ma non potranno essere riconfermati se non in ragione di due terzi.

Mediante sorteggio da eseguirsi dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza di ciascun triennio verranno designati i consiglieri, di cui per tre anni non sarà possibile la riconferma.

Art. 2.

Statuto consorziale.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sarà per la prima volta provveduto alle nomine, di cui nell'articolo precedente.

Nei tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione delibererà lo statuto consorziale; lo statuto dovrà determinare le attribuzioni del Consiglio e del Presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio, oltre quelle indicate nel presente regolamento, siano soggette all'approvazione del Governo, in quali casi esso possa essere sciolto e come si provveda fino alla sua ricostituzione, e quant'altro occorra pel regolare funzionamento del Consorzio.

Lo statuto, con le modificazioni che si crederanno necessarie ed opportune, verrà approvato con Reale decreto su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Sede del Consorzio.

La sede del Consorzio, fino a quando l'acquedotto non sia tutto aperto all'esercizio, sarà in Roma. Dopo quell'epoca essa verrà trasferita a Bari.

Art. 4.

Relazione annuale.

Al termine di ogni esercizio finanziario e fino al collaudo finale dell'acquedotto, il Ministero dei Lavori Pubblici presenterà ai due rami del Parlamento una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Bilancio e riparto delle spese.

Le spese della gestione del Consorzio saranno ripartite fra gli enti consorziati nelle stesse proporzioni del concorso governativo e provinciale di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione tenuta dal Consorzio dovrà essere deliberato dal Consiglio, ed approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO II.

Gara, aggiudicazione, contratto

Art. 6.

Avviso per la gara.

Quattro mesi prima del giorno fissato per l'esperimento di gara,

di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1902 il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello degli Esteri, per mezzo degli agenti diplomatici e consolari, curerà la pubblicazione dell'avviso di gara nelle principali città dell'estero e del Regno, e darà la maggiore diffusione al progetto di massima dell'acquedotto pugliese, ed al capitolato relativo, a corredo del quale dovranno essere allegati la legge predetta, la successiva 8 luglio 1904, n. 381, ed il presente regolamento.

Nell'avviso di gara dovranno essere espressamente indicate le norme per l'ammissione alla gara stessa e dovrà essere stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti comprovanti la potenzialità finanziaria, moralità ed idoneità di chi chiede l'ammissione, ed il mandato speciale, ove la domanda sia fatta per conto di altra persona o società.

Art. 7.

Esame delle domande

Il Ministro dei Lavori Pubblici, previa relazione di una Commissione consultiva, presieduta dal Sottosegretario di Stato, e composta di un direttore generale da lui designato e di tre ispettori del Genio civile designati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, determinerà, con decreto non motivato e non suscettibile di ricorso, quali tra le ditte, che ne abbiano fatta domanda, possano essere ammesse alla gara.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'ammissione sarà data partecipazione alla ditta almeno due mesi prima del giorno stabilito per l'esperimento di gara.

La esclusione non darà diritto a rimborso di spesa o risarcimenti di danni.

Le ditte ammesse alla gara dovranno tre giorni prima di quello stabilito per l'esperimento far pervenire al Ministero una dichiarazione, nella quale riconoscano di aver presa conoscenza del progetto di massima governativo e delle condizioni locali ed accettino la piena responsabilità della buona riuscita dell'opera, e tutte le condizioni contenute nel capitolato e nel presente regolamento.

Art. 8

Cauzione provvisoria.

Nello stesso termine indicato all'articolo precedente le ditte ammesse dovranno presentare il certificato di avere depositato nella Tesoreria centrale di Roma la somma di un milione di lire come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, ovvero in rendita del Debito pubblico, in obbligazioni ferroviarie, od in altri titoli garantiti dallo Stato al valore nominale se questo superi il corso di borsa; e nel caso contrario al corso di borsa di Roma nel giorno precedente a quello del deposito

Il deposito fatto dall'aggiudicatario resterà presso l'amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti dopo terminati gl'incanti.

Qualora dopo il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non presti la cauzione definitiva, o qualora per qualsiasi causa renda impossibile la stipulazione nel giorno prestabilito, egli incorrerà di pieno diritto e senza obbligo di costituzione in mora nella perdita della somma già depositata a titolo di cauzione provvisoria e non potrà pretendere alcun compenso per le spese sostenute; ed il Ministero avrà facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Art. 9.

Offerte di ribasso.

Le offerte di ribasso dovranno consistere in una riduzione del contributo consorziale in misura non inferiore alla somma di L. 500,000, o di somma sempre multipla di essa, imputando tale riduzione sulle rate di più lontana scadenza a mente dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 381.

La riduzione sarà espressa in cifre e lettere e le offerte saranno dirette in piego chiuso al Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 10.

Aggiudicazione.

Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso si procederà all'apertura delle schede in presenza del Ministro, e, in caso d'impedimento, del Sottosegretario di Stato.

Il Ministro o il Sottosegretario di Stato, ritenute come inesistenti le offerte di coloro che non abbiano adempiuto alle prescrizioni degli articoli precedenti, che siano sottoposte a condizioni o espresse in termini generali, proclamerà aggiudicataria la ditta che abbia proposta la maggiore riduzione di contributo.

A parità di riduzione sarà preferita la offerta della ditta avente sede nel Regno.

Le condizioni s'intendono pari quando l'offerta della ditta nazionale non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del cinque per cento.

Dell'operazione sarà immediatamente compilato verbale.

Art. 11.

Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.

Avvenuta l'aggiudicazione, sarà alla ditta aggiudicataria indicato il termine pel deposito della cauzione definitiva in sei milioni ed il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto.

Alla stipulazione si procederà con le forme e modalità in vigore per gli appalti delle opere pubbliche di conto dello Stato ed in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolato, previa esibizione del certificato che attesti l'eseguito deposito della cauzione definitiva nella Cassa dei depositi e prestiti nel modo indicato all'art. 8.

Art 12.

Allegati del contratto.

Stipulato il contratto ed approvato nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato, ne sarà data comunicazione alle amministrazioni provinciali di Foggia, Bari e Lecce, trasmettendone ad esse copia per tutti gli effetti di legge.

Al contratto saranno allegati e ne formeranno parte integrante il presente regolamento, il capitolato e tutti i documenti esibiti dalla ditta aggiudicataria per l'ammissione alla gara.

CAPO III.

Comuni da fornire di acqua e loro distribuzione in categorie.

—

Art. 13.

Comuni serviti dall'acquedotto.

L'acqua dovrà essere condotta ai centri abitati di tutti i comuni delle provincie di Bari e Lecce e dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornarella, Trinitapoli, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, S Severo, Serracapriola, Chieuti, Torre Maggiore e S. Nicandro Garganico.

Sarà pure condotta alle frazioni dei comuni delle tre provincie indicate nel progetto di massima governativo ed ai comuni di altre provincie, giusta l'articolo 5 della legge 8 luglio 1904, n. 381,

Art. 14.

Condizioni per estendere il beneficio dell'acqua ad altri comuni

I comuni non appartenenti alle provincie di Foggia, Bari o Lecce,

che vogliano ottenere le diramazioni su indicate, dovranno presentare regolare domanda al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perchè la domanda possa essere presa in esame dovrà essere presentata durante il periodo della costruzione o nel primo decennio di esercizio; dovrà accertarsi la possibilità tecnica, senza pregiudizio del servizio dell'acquedotto nelle tre provincie, a cui esso è destinato, della diramazione dal canale principale o dalle sue diramazioni; dovrà il comune assumere l'obbligo di rimborsare in venticinque annualità senza interessi parte della spesa occorrente, quale risulterà dai progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero Il comune dovrà dimostrare la possibilità finanziaria di sostenere quest'onere, il quale, giusta l'art. 5 della predetta legge 8 luglio 1904, n. 381, non potrà superare il terzo della indicata spesa

La domanda, sentito il concessionario, sarà accolta o rigettata con giudizio incensurabile mediante decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in caso di accoglimento verrà, col decreto stesso, stabilita la spesa a carico del comune.

Art. 15.
Acqua da somministrare.

In osservanza al disposto dell'art. 6 della legge 26 giugno 1902, n. 245, i comuni sono ripartiti nelle seguenti sei categorie, ed il concessionario dovrà eseguire le opere atte a poter somministrare a ciascun comune la quantità di acqua al giorno e per abitante qui appresso per ciascuna categoria indicata:

a) Centri abitati ai quali l'acqua deve arrivare con pressione naturale:

Categoria I. — Comuni principali: Foggia, Bari, Lecce, Barletta e Taranto . . . . litri 90

Categoria II. — Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti. . . . . litri 70

Categoria III. — Comuni con popolazione compresa fra 10,000 e 20,000 abitanti . . . . litri 60

Categoria IV. — Comuni con popolazione al disotto di 10,000 abitanti . . . . litri 50

b) Centri abitati ai quali l'acqua deve essere elevata con mezzi meccanici:

Categoria V. — Comuni con popolazione superiore a 10,000 abitanti . . . . litri 50

Categoria VI. — Comuni con popolazione al disotto di 10,000 abitanti . . . . litri 40

Art. 16.
Aumento della qaantità d'acqua.

Ove sorga il bisogno di aumentare almeno di un terzo la quantità di acqua assegnata in conformità dell'articolo precedente ad alcuno dei centri suindicati, entro i limiti della potenzialità dell'acquedotto e cioè sino a quattro metri cubi al secondo, e sempre quando l'aumento di prodotto netto risponda a non meno del 5 per cento della spesa necessaria, il concessionario dovrà eseguire a sue spese le nuove opere secondarie occorrenti.

La domanda, presentata dal comune al presidente del Consorzio, verrà, col parere del Consiglio d'amministrazione, trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici, ed accolta o rigettata mediante decreto Reale, udite le osservazioni del concessionario, ed uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; il decreto Reale prescriverà i termini per l'esecuzione dell'opera.

CAPO IV.
Costruzione

Art. 17.
Domicilio e rappresentanza del concessionario.

Il concessionario deve nel contratto eleggere domicilio in Roma, dove avrà legittima e permanente rappresentanza durante il periodo della costruzione dell'acquedotto.

Egli avrà inoltre sui lavori, durante la costruzione, un ingegnere principale, cui potranno notificarsi gli ordini relativi ai lavori medesimi.

Art. 18.
Responsabilità del concessionario.

Il concessionario risponderà in modo assoluto della buona esecuzione e della riuscita dei lavori, del regolare funzionamento dell'acquedotto, e dovrà risarcire tutti i danni arrecati al Consorzio o ai terzi.

Questa responsabilità si estende anche al fatto dei suoi rappresentanti, operai e dipendenti, nonchè degli appaltatori e cottimisti, a cui abbia affidati lavori di costruzioni o riparazioni.

La subconcessione sotto qualsiasi forma non potrà aver luogo che con l'autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 19.
Atti di espropriazione.

Il concessionario dovrà a sua cura e spesa provvedere a tutti gli atti di acquisto, di espropriazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari occorrenti per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'intero acquedotto, sue dipendenze ed accessorî e zona di protezione e servitù delle sorgenti e dei canali; nonchè alle trascrizioni ipotecarie e volture catastali dipendenti dai detti contratti.

In caso di attraversamento dell'acquedotto in sotterraneo la espropriazione dovrà comprendere tutta la superficie che insiste sulle opere da eseguire e sulle relative zone di protezione.

Il concessionario risponderà direttamente ed esclusivamente delle indennità di espropriazione e dei danni a termini dell'articolo 46 della legge di espropriazione verso i proprietari espropriati o comunque danneggiati dalla costruzione ed esercizio dell'acquedotto e delle sue dipendenze.

Entro il primo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio il concessionario dovrà rimettere al Consorzio una copia autenticata dalla R. Prefettura competente di tutti i piani parcellari, verbali di accettazione dei prezzi, contratti, perizie, certificati di trascrizione ipotecaria e di eseguita voltura catastale, ed in generale tutti i titoli in base ai quali furono acquistati a nome del Consorzio, sia amichevolmente che in via giudiziaria, gli anzidetti immobili e diritti immobiliari ed emessi dalla Prefettura i relativi decreti di occupazione ed ogni altro documento occorrente a dimostrare la regolarità dell'acquisto o del procedimento di espropriazione.

Art. 20.
Oggetti di valore o di arte rinvenuti negli scavi.

Rinvenendosi negli scavi statue, medaglie, frammenti archeologici, e in genere oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o di arte, il concessionario avrà l'obbligo di denunziarne immediatamente al Ministero della Pubblica Istruzione o ai locali uffici per le antichità da questo dipendenti l'avvenuto ritrovamento.

Gli scavi e l'estrazione saranno fatti a spese di esso concessionario, il quale dovrà curare che gli oggetti, di cui sopra, non vengano guastati, manomessi o trafugati.

Circa la pertinenza dei suindicati oggetti si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Il concessionario dovrà parimenti denunciare l'eventuale scoprimento di ruderi monumentali e dovrà astenersi dal demolirli od alterarli senza preventiva autorizzazione dei suindicati uffici per le antichità.

Art. 21.
Disponibilità delle sorgenti del Sele durante la costruzione.

Durante il periodo delle costruzioni il concessionario potrà valersi, ad uso di forza motrice e per l'esecuzione dei lavori, del-

l'acqua del Sele a Caposele, salvo i diritti dei terzi e coll'obbligo di lasciare per gli usi civici del comune di Caposele quella quantità d'acqua che verrà determinata nel capitolato speciale per la concessione della costruzione ed esercizio dell'opera.

Art. 22.
Sorveglianza del Ministero durante la costruzione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici sorveglierà la esecuzione dei lavori, e potrà prendere tutti i provvedimenti e dare tutte le disposizioni dirette ad assicurare il regolare andamento dei lavori medesimi e la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del capitolato.

Art. 23.
Apertura dell'acquedotto all'esercizio.

L'apertura all'esercizio di tutto o parte dell'acquedotto non potrà aver luogo che dopo l'approvazione del collaudo totale o parziale da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il collaudo parziale potrà essere disposto dal Ministero, sempre quando sia possibile l'apertura all'esercizio, almeno per la maggiore parte di una provincia.

Le operazioni di collaudo finale dovranno essere iniziate nel termine necessario ad assicurarne il compimento entro l'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 24.
Collaudo.

Il collaudo parziale o finale verrà eseguito in conformità del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per mezzo di una Commissione tecnica governativa e con l'intervento di un componente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio. La Commissione potrà fare tutto quanto occorra per accertare la regolare esecuzione dell'opera e l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario. Le condutture e le relative opere di scarico, i serbatoi e gli impianti saranno provati anche col metterli in esercizio per quel tempo che sarà necessario per assicurarsi della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle dette opere e dei relativi meccanismi ed apparecchi.

L'approvazione del collaudo non esonera il concessionario dalla responsabilità che gli incombe per legge e dall'obbligo di eseguire i maggiori lavori che, o all'atto del collaudo, od in prosieguo di tempo, risultassero necessari per assicurare la stabilità ed il regolare funzionamento dell'acquedotto in tutte le sue parti.

Art. 25.
Restituzione della cauzione.

In corso di opera ed a sua dimanda il concessionario potrà ottenere la graduale restituzione della cauzione per rate non minori di L. 500 mila o multiple di detta somma ed equivalenti al 10 per cento dei lavori eseguiti senza, però, oltrepassare la somma di 5 milioni. Terranno quindi luogo di cauzione, oltre le opere e gl'impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il Consorzio potrà prelevare l'importo delle penali indicate nel capitolato di concessione, delle spese per esecuzioni d'ufficio e per gli effetti della garanzia decennale di cui all'articolo 1639 del codice civile o per le mancanze riscontrate nel caso di riscatto, e potrà anche ritenerle in caso di appalto a danno del concessionario.

La restituzione parziale della cauzione sarà ordinata con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

La somma residuale della cauzione in un milione di lire resterà a garanzia dell'esercizio, e sarà convertita in rendita sul Debito Pubblico col vincolo a favore del Consorzio fino al termine della concessione.

Art. 26.
Uso della cauzione.

La cauzione starà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario verso il Consorzio e del risarcimento dei danni derivanti dal loro inadempimento, salvo ogni azione in caso di insufficienza.

Il Ministero dei Lavori Pubblici durante la costruzione, ed il Consorzio durante l'esercizio, avranno il diritto di disporre di essa, di propria autorità, per la riscossione delle penali, delle spese per esecuzioni d'ufficio, e per la missione del commissario, di cui agli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del presente regolamento.

Il concessionario avrà obbligo di reintegrarla nel termine di un mese dal giorno in cui sarà stato messo in mora con legale atto di diffida.

Art. 27.
Pagamento del contributo consorziale.

Il pagamento del contributo dello Stato e delle provincie al concessionario incomincerà durante la costruzione e sarà fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ai termini dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904.

Il pagamento avrà luogo in due rate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ciascun anno.

Alle indicate scadenze un'apposita Commissione tecnica, in precedenza nominata dal Ministro dei lavori pubblici, determinerà la parte di annualità da corrispondersi al concessionario.

Tale determinazione sarà fatta, sentito il concessionario, in base alle quantità di espropriazioni e di lavori eseguiti sino al termine del semestre al quale si riferisce l'accertamento, tenuta presente, per quanto sia applicabile, la tariffa dei prezzi unitari delle opere complete allegata al capitolato pel caso di riscatto, ed avuto altresì equo riguardo agli impianti fatti, alle provviste di materiali a piè d'opera, alle spese generali sostenute dal concessionario ed a quelle relative alla compilazione dei progetti.

Allo ammontare dei lavori così determinato, sarà, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, commisurata la rata di pagamento da farsi al concessionario sulla quale verrà però praticata la ritenuta di un ventesimo per garanzia, e, quando ne sia il caso, quelle ulteriori deduzioni e ritenute per penali nelle quali il concessionario fosse incorso o per spese di esecuzioni di ufficio a termini del presente regolamento e del capitolato.

I criteri e le decisioni della Commissione non potranno formare oggetto di controversia da parte del concessionario.

Dopo l'approvazione del collaudo finale il pagamento delle annualità sarà fatto pure in due rate, ma con scadenza al 1° agosto ed al 30 novembre di ciascun anno.

Art. 28.
Restituzione della trattenuta di garanzia.

Con la approvazione del collaudo finale verrà dal Ministero disposta la restituzione della trattenuta di garanzia di cui al precedente articolo.

In caso di collaudo parziale potrà pure essere parzialmente restituita quella parte della trattenuta medesima afferente ai lavori collaudati e che verrà all'uopo determinata dalla Commissione incaricata di procedere a tale collaudo ed a suo insindacabile giudizio.

Art. 29.
Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie relative alla costruzione dell'acquedotto e sue dipendenze saranno risolute da collegi arbitrali, composti di cinque arbitri, dei quali:

Due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato;

Due dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori superiori del Genio Civile;

Uno dal presidente della Corte di Appello di Roma fra i consiglieri della detta Corte di Appello.

Il più anziano fra i due consiglieri di Stato sarà presidente del Collegio arbitrale.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quand'anche uno di essi cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina.

Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, sarà sostituito, dal presidente del collegio cui egli appartiene, con altro membro componente il collegio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione.

CAPO V.

Manutenzione ed esercizio

—

§ I. — Destinazione delle acque — Diritti ed obblighi del concessionario.

Art. 30.

Norme generali per l'esercizio.

L'esercizio dell'acquedotto pugliese avrà per iscopo:

a) di distribuire l'acqua ai centri abitati indicati al precedente articolo 13;

b) di conservare e di assicurare, anche con opere nuove, il perfetto stato e la perfetta funzione tanto della condotta, quanto della distribuzione dell'acqua;

c) di promuovere l'estensione di quella parte delle stesse opere che si riferisce alla diffusione maggiore dell'uso dell'acqua;

d) di dare il massimo incremento alla produttività dell'acquedotto migliorandone, se del caso, le opere e le particolarità.

All'esercizio provvederà il concessionario con piena responsabilità del servizio di fronte al Consorzio, agli utenti ed ai terzi.

Al Consorzio tuttavia competerà il diritto di vigilanza per la conservazione e sviluppo dell'acquedotto a norma della concessione, e di controllare il prodotto dell'esercizio; nonchè la tutela degli interessi degli utenti in ordine al servizio ed alla osservanza dei regolamenti da parte del concessionario.

Art. 31.

Usi dell'acqua.

L'acqua sarà destinata per usi potabili e di igiene dei centri abitati.

Sarà pure concessa alle amministrazioni ferroviarie e tramviarie, agli stabilimenti pubblici ed opifici industriali, nonchè ad aziende agricole, fattorie e masserie, ancorchè fuori dell'abitato, limitatamente agli usi della vita del personale e degli animali addetti ai suindicati opifici, stabilimenti ed aziende e del funzionamento delle macchine o di altri speciali attrezzi industriali.

Infine, compatibilmente con gli scopi suindicati, l'acqua potrà essere utilizzata dal concessionario per irrigazione o altro scopo qualsiasi.

Tuttavia apparterrà esclusivamente ai comuni interessati il diritto di disporre delle acque di rifiuto provenienti dagli scarichi ricadenti entro la cinta daziaria e nel perimetro degli abitati purchè sostengano o rimborsino la spesa della costruzione e assumano quella di manutenzione delle opere occorrenti per convogliare le stesse acque all'esterno degli abitati e farle defluire in luogo opportuno.

Art. 32.

Obblighi generali del concessionario durante l'esercizio.

Il concessionario dovrà tenere sempre a disposizione di ciascun centro abitato la quantità di acqua stabilita a norma dei precedenti articoli, ma avrà facoltà di distribuirla gradualmente a misura della richiesta. Dovrà sempre tenere i serbatoi pieni ed i canali in muratura con le portate prescritte in modo da poter sopperire al bisogno in caso di guasto nei condotti e di conseguenti interruzioni.

Dovrà inoltre provvedere al regolare funzionamento di tutti gli impianti fatti lungo l'acquedotto e le diramazioni o in altri luoghi per l'utilizzazione delle acque esuberanti e di scarico, salvo l'obbligo del comune nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 33.

Prese di acqua negli abitati per usi privati e pubblici.

Tutti i proprietari, enfiteuti od usufruttuari di fabbricati fiancheggianti le strade nelle quali ricadono le tubolature della rete principale interna avranno diritto ad ottenere diramazioni per distribuire l'acqua nei fabbricati stessi, stipulando contratti di abbonamento di durata non inferiore ad un triennio, per determinate quantità di acqua, che non potranno essere diminuite nel corso del triennio.

La quantità di acqua per ogni presa non potrà essere inferiore a litri cento nelle ventiquattro ore.

Le dette diramazioni con tutti gli accessori dalla presa che insiste sulla conduttura stradale in poi saranno costruite e mantenute a cura del concessionario ed a spesa degli utenti.

Le diramazioni per bocche d'incendio e da inaffiamento, od altri usi pubblici che i comuni impiantassero nelle dette strade o nelle aree pubbliche attigue saranno costruite e mantenute a cura e spesa degli stessi comuni.

Art. 34.

Canalizzazione negli abitati.

Per la distribuzione dell'acqua negli abitati il concessionario ha l'obbligo di eseguire a suo esclusivo carico ed in conformità dei progetti esecutivi da compilarsi e da approvarsi nei modi e termini stabiliti nel capitolato le canalizzazioni interne nelle vie per uno sviluppo complessivo non superiore ad 800 chilometri.

Egli sarà inoltre obbligato ad estendere tale canalizzazione sempre che sia garentito per un decennio un utile netto annuo non inferiore al 5 per cento del capitale necessario per la esecuzione dei lavori, restando a suo carico la costruzione e la manutenzione delle relative opere compresi gli accessori.

Art. 35.

Accessori della canalizzazione.

Il concessionario dovrà, a sue spese, fornire e mettere in opera tutti i pezzi speciali, i rubinetti di chiusura e di scarico, le valvole ed altri accessori ricadenti nella rete stradale di distribuzione, che è obbligato a costruire a sue spese nonchè gli apparecchi misuratori di controllo, che, di accordo col Consorzio, saranno ritenuti necessari specialmente nei punti di diramazione per le provincie e pei comuni, escluse tutte le opere ed apparecchi di competenza privata, cioè prese, misuratori di qualunque specie, diramazioni, colonne montanti e quant'altro occorra per fornire l'acqua ad ogni singolo utente.

Similmente nella detta rete stradale di distribuzione il concessionario costruirà e quindi manterrà a sue spese i condotti di comunicazione dei rubinetti di scarico colle cloache coordinandoli col sistema di fognatura che si troverà in esercizio o che vorrà introdursi in seguito per poter adoperare le acque di rifiuto allo speciale servizio di quelle fogne.

In mancanza di tali fogne i detti condotti di scarico saranno coordinati ai lavori che il comune eseguisca per convogliare le acque fuori dell'abitato ai sensi dell'art. 31

I selciati, od altra struttura superficiale delle strade ed opere sottoposte che occorresse demolire per fare luogo alle tubolature,

cogli accessorî, dovranno rimettersi nel primitivo stato a cura del concessionario ed a spese di esso o dei privati a seconda degli obblighi rispettivi.

Art. 36.
Presa d'acqua fuori degli abitati.

Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, quelle degli stabilimenti pubblici e degli opifici industriali posti fuori degli abitati, nonchè i proprietari, enfiteuti ed usufruttuari di aziende agricole, fattorie e masserie, che, a termini dell'articolo 31, possono essere forniti di acqua, dovranno a loro spese costruire le occorrenti diramazioni, con tutti gli accessorî, e saranno a loro carico la manutenzione e l'esercizio, limitandosi il compito del concessionario ad eseguire a spese dell'utente l'impianto della presa e dell'apparecchio di misura ed a fornire la quantità d'acqua richiesta.

Qualora dal luogo di presa in poi l'acqua concessa debba essere elevata con mezzi meccanici, gli occorrenti impianti elevatori saranno a carico degli interessati.

Art. 37.
Impiego delle forze motrici per usi pubblici.

Sarà riservato alle amministrazioni comunali il diritto di prelazione sulle forze motrici ricavabili dalle acque di cui al terzo comma dell'art. 31, a fine di avvalersene per gli usi pubblici, stipulando perciò apposite convenzioni col concessionario.

Le dette Amministrazioni, salvo accordi speciali col concessionario, provvederanno a proprie spese alla costruzione e manutenzione dei lavori occorrenti e corrisponderanno al concessionario, per rate semestrali anticipate, un canone annuo in base ai prezzi da stabilirsi nel regolamento di distribuzione, di cui all'articolo 85.

Pel calcolo della forza motrice, per la quale è dovuto il canone, si terrà conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello fra il pelo dell'acqua al punto della presa e il pelo dell'acqua nel canale di scarico.

Le dette Amministrazioni non potranno utilizzare le acque altrimenti che per forza motrice o per uso pubblico e quindi la disponibilità delle stesse acque apparterrà al concessionario a valle del meccanismo motore ed all'uscita dagli scarichi o sfioratori.

Avranno inoltre l'obbligo di garantire nel modo più assoluto la purezza dell'acqua nel caso che questa dopo aver servito alla produzione di forza motrice debba essere destinata ad uso potabile.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato prima dell'approvazione definitiva delle convenzioni di cui all'art. 44.

Art. 38.
Manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie.

Per tutta la durata della concessione sarà tenuto il concessionario a mantenere a suo carico in buono stato di conservazione e di regolare funzionamento tutte indistintamente le opere da esso eseguite per l'allacciamento, la condotta e la utilizzazione delle acque.

Le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, qualunque esse sieno e da qualsiasi causa rese necessarie, dovranno essere eseguite dal concessionario a sue spese nel più breve tempo possibile ed in modo da non alterare la purezza delle acque nè arrecare disturbo all'esercizio.

Quando la necessità delle riparazioni ad avviso del concessionario derivasse da cause indipendenti dal fatto proprio, o dalla costruzione ed esercizio dell'acquedotto, il concessionario, salvo il diritto di rivalsa contro l'autore del danno, avrà obbligo imprescindibile di garantire la continuità dell'esercizio mediante la esecuzione di opportune opere provvisorie.

Ed in tal caso potrà essere limitata la quantità d'acqua da distribuirsi in servizio dei privati e delle pubbliche Amministrazioni previo assenso del Consorzio ed avviso agli interessati.

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle predette riparazioni ordinarie e straordinarie il concessionario incorrerà nella penale che sarà stabilita nel regolamento di servizio, di cui all'art. 85.

Art. 39.
Modificazioni parziali delle opere durante l'esercizio.

Il concessionario dovrà proporre al Consorzio quelle modificazioni ed aggiunte che in corso di esercizio si rendessero necessarie nel tracciato, nella forma o struttura delle opere.

Le dette modificazioni ed aggiunte dovranno risultare da regolari progetti da presentarsi al Consorzio e da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il concessionario avrà obbligo di dare esecuzione a tali progetti a sua cura e spesa nel termine ed alle condizioni prescritte senza alcuna responsabilità da parte del Consorzio; e delle nuove opere dovrà eseguirsi il collaudo secondo le modalità che verranno all'uopo prescritte.

Art. 40.
Apparecchi indicatori lungo i condotti.

Prima dell'apertura all'esercizio, il concessionario dovrà impiantare alle sorgenti, lungo l'acquedotto in muratura, lungo i sifoni, nonchè nei serbatoi urbani e nei punti di diramazione per provincia e comune, tutti quegli apparecchi misuratori, indicatori ed auto-registratori, necessari per poter conoscere nel modo più opportuno, ed in qualunque momento, il volume di acqua erogato dalle sorgenti ed il regime dell'acquedotto.

Art. 41.
Uffici del concessionario.

Il concessionario avrà uffici e personale propri, le cui funzioni ed attribuzioni determinerà con apposito regolamento, da comunicarsi al Consorzio, per sua norma, tenendo presenti le relazioni che dovranno svolgersi con lo Stato e col Consorzio.

Art. 42.
Agenti del concessionario.

Il concessionario avrà agenti incaricati di redigere i processi verbali, di constatare e denunziare le sottrazioni d'acqua ed i guasti agli apparecchi; essi saranno equiparati per tutti gli effetti di legge a quelli dei comuni, verranno nominati dal Prefetto della provincia sulla proposta del concessionario e presteranno giuramento avanti al Pretore del Mandamento della propria residenza.

Dovranno avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani;
2° godere i diritti civili e politici;
3° sapere leggere e scrivere;
4° avere certificati di penalità netti e di buona condotta.

§ II. — **Sorveglianza da parte del Consorzio — Accertamento dei prodotti e delle spese — Compartecipazione agli utili.**

Art. 43.
Vigilanza da parte del Consorzio.

Il Consorzio avrà il diritto di vigilare alla manutenzione, conservazione ed allo sviluppo dell'acquedotto a norma della concessione, nonchè di controllare il prodotto dell'esercizio.

Il Consorzio eserciterà il controllo e la tutela per mezzo di apposito personale, su tutta l'azienda in generale, sia presso la direzione dell'esercizio, sia presso gli uffici sottoposti, sia infine lungo

l'acquedotto e sue dipendenze, a norma del regolamento di servizio, di cui all'art. 85.

Avrà, pertanto, il diritto di fare ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda dell'esercizio.

Il detto personale potrà accedere a tutti i locali ed uffici, ed i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare loro tutti i documenti e gli schiarimenti che venissero richiesti.

In caso di opposizione o diniego da parte del concessionario il Consorzio avrà facoltà di assoggettarlo ad una penale da L. 500 a L. 2000.

L'assistenza, la vigilanza, le verifiche ed approvazioni del Consorzio non esonereranno il concessionario dalla responsabilità che gli incombe per legge.

Art. 44.
Concessioni d'acqua da sottoporre alla approvazione del Consorzio.

Il concessionario sarà libero di stipulare senza preventiva autorizzazione del Consorzio contratti di concessione d'acqua in base alle condizioni ed alle tariffe dei prezzi di cui ai successivi articoli.

I contratti di concessione di forza motrice e di acqua a prezzi non contemplati nelle dette tariffe o a condizioni diverse da quelle indicate nel presente regolamento potranno pure essere stipulati dal concessionario, ma dovranno contenere la clausola risolutiva pel caso di mancata approvazione da parte del Consorzio al quale dovranno essere trasmessi nei quindici giorni dalla stipulazione.

Qualora entro il termine di un mese dal giorno della comunicazione al Consorzio dei contratti medesimi non venisse fatta alcuna osservazione si riterranno senz'altro approvati.

Se il Consorzio ritenesse la convenuta concessione contraria alle disposizioni di legge o di regolamento dovrà entro l'indicato termine dichiarare le ragioni per cui i contratti non siano ritenuti meritevoli di approvazione e potrà anche prescrivere le variazioni da apportarsi alle condizioni dell'atto.

Contro la deliberazione del Consorzio nei quindici giorni dalla eseguita comunicazione potrà il concessionario ricorrere al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà definitivamente.

Art. 45.
Durata delle convenzioni speciali e rinnovazioni.

Le convenzioni suddette non potranno, per regola generale, avere durata superiore ad un ventennio. Potranno tuttavia essere rinnovate nel biennio antecedente alla loro scadenza nello stesso modo indicato all'articolo precedente.

Art. 46.
Accertamento delle entrate.

Il concessionario sarà obbligato a trasmettere al Consorzio, nei modi e termini che saranno prescritti dal regolamento di servizio, l'elenco della quantità di acqua effettivamente consumata da ciascun comune e cumulativamente da ciascuna provincia, nonchè due prospetti particolareggiati, l'uno relativo al prodotto dei varî abbonamenti con richiamo ai singoli contratti, l'altro relativo alle eccedenze di consumo liquidate oltre il minimo per ciascuna concessione.

Art. 47.
Liquidazione delle entrate.

Nelle epoche e con le norme che saranno stabilite dal regolamento di servizio verranno liquidate le entrate relative a determinati periodi, mediante il raffronto fra i contratti di abbonamento, gli elementi direttamente rilevati dagli apparecchi misuratori per provincia e per comune e le denuncie contabili di cui all'articolo precedente.

Art. 48.
Definizione delle passività dell'esercizio.

Le passività che debbono essere tenute presenti agli effetti dell'accertamento del prodotto netto, di cui all' articolo 52 sono quelle relative all'interesse ed ammortamento del maggior capitale occorrente per la costruzione dell'acquedotto in confronto del contributo consorziale, nonchè tutte le altre necessarie all'amministrazione dell'azienda, riscossione delle entrate, manutenzione dell'opera, soddisfazione di tasse e spese fiscali, ed a quanto altro occorre per l'esercizio dell'acquedotto, cioè, tutte le spese pel personale, pei locali, pei lavori di conservazione o ricambio delle parti dell'opera logorate dall'uso, ovvero di restauro in quelle dissestate, per l'arredamento degli uffici, per la cancelleria, per liti, contratti, transazioni e indennità.

S'intende formalmente esclusa dalle passività dell'esercizio qualunque spesa possa o debba attribuirsi al concessionario sia per le sue responsabilità di costruttore sia anche per colpa, negligenza e responsabilità di esercente l'acquedotto.

Art. 49.
Chiusura annuale dei conti.

Nel bimestre successivo alla chiusura di ciascun anno finanziario il concessionario dovrà presentare il conto consuntivo dell'esercizio decorso, dal quale dovranno chiaramente risultare l'ammontare del prodotto lordo, di cui all'articolo 47 e le passività di cui al precedente articolo.

Le deficienze d'incasso di fronte alle previsioni dovranno essere elencate e debitamente giustificate.

Qualora dal conto risultino somme di debito verso il Consorzio a termini dell'articolo seguente, il concessionario entro dieci giorni verserà le dette somme in una cassa pubblica da designarsi dal Ministro del Tesoro.

Sulle somme non depositate nel detto termine, decorrerà di pieno diritto l'interesse del cinque per cento.

Art. 50.
Revisione del conto annuale da parte del Consorzio.

Il Consiglio d'amministrazione delibererà nei due mesi successivi, approvando il conto o rinviandolo al concessionario con quelle osservazioni che fossero del caso.

In caso di approvazione da parte del concessionario delle osservazioni contenute nella deliberazione consorziale o definite le eventuali controversie con lodo arbitrale, dovrà il conto con tutti gli allegati e con la suddetta deliberazione essere trasmesso, a cura del Consorzio, al Ministero dei Lavori Pubblici.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del Tesoro, sarà provveduto, approvando o modificando il conto.

Il decreto sarà esecutivo per le ulteriori somme di cui il concessionario sia riconosciuto debitore a titolo di partecipazione di utili, le quali dovranno essere depositate negli otto giorni dalla notificazione, con gl'interessi del cinque per cento, dalla scadenza del bimestre dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 51.
Liquidazione del conto annuale.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Tesoro, verrà determinata la parte della somma versata in esecuzione dell'art. 49, che debba eventualmente rimanere a disposizione del Consorzio per le spese di cui al precedente art. 5, e quella che possa eventualmente ripartirsi, in conformità dell'art. 9 della legge 26 giugno 1902, n. 245.

Nello stesso modo sarà provveduto sulla somma versata in ese-

cuzione del precedente articolo, quando non vi sia stato ricorso del concessionario, o su di esso sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 52.

Reddito annuo netto agli effetti della compartecipazione del Consorzio.

Per gli effetti dell'art. 9 della legge 26 giugno 1902, n. 245, il limite del prodotto netto dal quale comincerà la compartecipazione del Consorzio resta stabilito nella somma di lire due milioni, compresi in essa interesse ed ammortamento del maggior capitale occorrente per la costruzione dell'acquedotto in confronto del contributo consorziale.

Nel caso che il concessionario, in esecuzione dei precedenti articoli 14 e 16, abbia sostenuto delle maggiori spese, la detta somma di lire due milioni sarà aumentata del cinque per cento delle maggiori spese medesime per interessi e quote di ammortamento ad esse relative.

Art. 53.

Determinazione delle spese.

Decorsi dieci anni dall'apertura totale all'esercizio il concessionario ed il Consorzio potranno concordare che l'ammontare di tutte le passività inerenti al prodotto venga determinato in una quota percentuale del prodotto lordo, o in una somma fissa. La relativa convenzione tra concessionario e Consorzio non sarà esecutiva se non quando sia approvata con decreto Reale, su proposta dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici.

La quota concordata sarà efficace per un decennio, decorso il quale potrà essere rinnovata o modificata, sopra richiesta di una delle parti.

§ III. — Prezzi dell'acqua — Rapporti cogli utenti

—

Art. 54.

Prese d'acqua negli abitati.

Il concessionario fornirà l'acqua a tutti i proprietari, enfiteuti od usufruttuari dei fabbricati che ne facciano richiesta, e col consenso di essi anche ai locatari.

Nel caso di rifiuto da parte del concessionario il richiedente potrà ricorrere al presidente del Consorzio, il quale provvederà imponendo, se del caso, speciali garanzie.

Contro il provvedimento del presidente il concessionario ed il richiedente potranno, nei quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà definitivamente.

Art. 55.

Tariffa dei prezzi massimi dell'acqua per usi pubblici e privati.

I prezzi massimi per la vendita dell'acqua restano stabiliti come appresso:

I. — *Acqua distribuita alle fontanine e per altri usi pubblici nei centri abitati:*

Prezzo unico per ogni metro cubo L. 0,15 sino alla scadenza del trentesimo anno dell'apertura totale dell'acquedotto all'esercizio; e pel periodo successivo per ogni metro cubo L. 0,12.

II. — *Acqua distribuita ai privati nei centri abitati:*

CATEGORIE DEI COMUNI a norma dell'art. 15	Quantità minima di acqua per ogni concessione e per giorno — Litri	Canone annuo per ogni concessione e per quantità minima — Lire
a) Acqua distribuita a pressione naturale:		
I Categoria - Comuni principali: Foggia, Bari, Lecce, Barletta, Taranto . . .	250	32
II Id. - Comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti	200	22
III Id. - Comuni con popolazione fra 20 e 10,000 abitanti	150	14
IV Id. - Comuni con popolazione inferiore a 10,000 abitanti	100	7
b) Acqua distribuita con elevazione meccanica:		
V Categoria - Comuni con popolazione superiore a 10,000 abitanti	150	19
VI Id. - Comuni con popolazione inferiore a 10,000 abitanti	100	10

Gli abbonamenti per le quantità minime ed i canoni di cui sopra possono esser fatti anche da più locatari dello stesso fabbricato.

Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno esser fatti per multipli di esse e dei relativi canoni.

Per popolazione dei centri abitati si intenderà quella dei presenti, risultante dall'ultimo censimento precedente alla distribuzione dell'acqua.

III. — *Acqua distribuita a stabilimenti pubblici:*

Pei pubblici stabilimenti, cioè per tutti gli uffici, edifici, stabilimenti ed impianti delle amministrazioni o degli enti morali dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, nonchè per gli istituti di pubblica beneficenza, l'acqua richiesta sarà venduta con le norme ed ai prezzi della tabella precedente per la distribuzione ai privati, riducendo i canoni del 25 per cento e computando per intero le eventuali frazioni di lira.

IV. — *Acqua distribuita ad opifici industriali, ferrovie, tramvie e porti:*

Num. d'ordine	LIMITE NELLE QUANTITÀ CONSUMATE nelle 24 ore in litri	PREZZI per un metro cubo di acqua
1	Sino a litri 500	0.22
2	Da litri 500 a 1000	0.20
3	Da litri 1000 a 2000	0.17
4	Da litri 2000 a 5000	0.14
5	Da litri 5000 a 10000	0 10
6	Oltre i litri 10000	0.08

Questa tariffa sarà applicata agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e la trasformazione delle materie prime, o la produzione di luce, gas, forze motrici e simili, nonchè agli stabilimenti balneari; ne saranno quindi esclusi tutti i pubblici esercizi, caffè, alberghi e simili, ai quali sarà applicata la tariffa generale pel consumo privato.

V. — *Acqua distribuita ad aziende agricole, fattorie e masserie:*

Num. d'ordine	LIMITE DEL CONSUMO nelle 24 ore in litri	PREZZI per un metro cubo di acqua
1	Sino a litri 500	0.20
2	Da litri 500 a 1000	0.18
3	Da litri 1000 a 2000	0.16
4	Da litri 2000 a 5000	0 14
5	Oltre i litri 5000	0.12

Art. 56.
Pagamento della eccedenza di consumo.

L'acqua consumata in eccedenza oltre le quantità minime stabilite nei singoli contratti per uso dei privati nei centri abitati, sarà pagata secondo le categorie di cui alla tabella II dell'art. 55 nel seguente modo:

1ª Categoria,	per ogni	3	m. c.	L.	1.00
2ª id.	»	4	»	»	1.00
3ª id.	»	5	»	»	1 00
4ª id.	»	6	»	»	1.00
5ª id.	»	3	»	»	1.00
6ª id.	»	5	»	»	1.00

Le quantità di cui sopra non sono frazionabili; però per ogni categoria rispettivamente i primi tre, quattro, cinque e sei metri cubi di consumo eccedente non importano onere di pagamento.

Per gli altri usi dell'acqua di che alle tabelle I, IV e V dell'art. 55 l'eccedenza sarà computata allo stesso prezzo dell'acqua fissato nei singoli contratti di abbonamento e pel volume risultante dal consumo constatato.

Per gli usi di cui alla tabella III sarà tenuto il metodo di riduzione percentuale indicato nel detto art. 55.

Art. 57.
Variazioni nelle tariffe dei prezzi.

Le tariffe potranno essere variate, previo accordo tra il concessionario ed il Consorzio, senza però eccedere i prezzi massimi indicati nell'articolo precedente. L'accordo non sarà efficace sin quando la deliberazione del Consorzio non sia approvata con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

In caso di variazione di tariffa l'utente che non voglia accettare i nuovi prezzi avrà diritto alla risoluzione del contratto, senza alcun indennizzo.

Art. 58.
Prezzi dell'acqua per forza motrice e irrigazione.

In caso di destinazione dell'acqua a scopo di forza motrice, ad uso di irrigazione, o ad ogni altro uso non contemplato nell'articolo 55 il prezzo sarà di volta in volta stabilito tra l'utente ed il concessionario ed alla relativa Convenzione sarà applicata la procedura di cui all'art. 44.

Art. 59.
Lavori per le prese d'acqua e tariffa relativa.

Le diramazioni destinate a condurre l'acqua agli stabili e proprietà private, gli apparecchi interni di distribuzione e sistemazione, saranno forniti e messi in opera dal concessionario, a carico e spese dei proprietari od utenti.

Per le ville e proprietà poste fuori dell'abitato sarà provveduto d'accordo fra il concessionario e gli utenti.

I lavori e le forniture per distribuzione di acqua ai privati saranno regolati da apposita tariffa da rivedersi ad ogni quinquennio in rapporto al costo corrente dei materiali e della mano d'opera ed inserita nel regolamento di distribuzione di cui all'art. 85.

Detta tariffa dovrà essere approvata dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 60.
Bocche da incendio.

Il concessionario, su richiesta dei proprietari di stabilimenti privati, dovrà pure concedere le prese di acqua per la estinzione degl'incendi.

Le diramazioni e le prese per tale uso saranno costruite e mantenute dal concessionario a spese degli interessati, ed in base ai prezzi da stabilirsi come al precedente articolo 59.

Le tubolature per le bocche d'incendio dovranno essere isolate e indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente alla conduttura stradale. Da esse sarà quindi vietato di diramare alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi uso e destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse con suggello speciale, il quale non potrà togliersi che nel solo caso di incendio ed avranno un diametro interno non minore di quattro centimetri. Quando si sarà fatto uso di una bocca d'incendio, dovrà l'abbonato fra le 24 ore dichiararlo per iscritto al concessionario, il quale rimetterà i suggelli.

Pei teatri, durante il periodo della loro apertura al pubblico, le bocche d'incendio saranno senza suggello, quando però l'esercente ne garantisca anticipatamente il regolare funzionamento. Sarà sempre vietato in modo assoluto di prelevare da esse qualsiasi quantità d'acqua che non serva allo scopo di estinzione di incendio.

Art. 61.
Prezzi d'abbonamento annuo per le bocche da incendio.

Il prezzo di abbonamento per le bocche da incendio richieste dai privati sarà il seguente:

a) Negli edifizi destinati per la massima parte ad abitazioni e provvisti d'acqua a cura del concessionario, nonchè negli ospedali, ospizî, collegi, istituti, caserme e simili, annue lire dieci (10) per ciascuna bocca;

b) Negli edifizi come sopra non provvisti di acqua dal concessionario, annue lire venti (20);

c) Negli edifizi non destinati per la massima parte ad abitazioni, negli opifici e nelle officine di ogni sorta e non contenenti depositi di materie di facile combustione, annue lire venticinque (25);

d) Per gli edifizi e locali di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione annue lire trentacinque (35);

e) Pei teatri ed altri edifizi, locali o recinti ad uso di spettacoli, annue lire cinquanta (50).

Art. 62.
Riscossione dei pagamenti dagli utenti.

Tanto i canoni di abbonamento quanto le eccedenze dovranno essere pagati nei termini convenuti nei singoli contratti.

Decorsi quindici giorni dalla scadenza, gli utenti incorreranno

in una penale del quattro per cento sulle somme non pagate, col diritto per di più al concessionario di sospendere la somministrazione dell'acqua senza intervento del magistrato.

È riservato al concessionario ogni procedimento legale per la riscossione delle somme che possano essergli dovute per ristoro di danni e ricupero delle spese d'impianto.

Saranno a carico degli utenti morosi le spese per la sospensione e rimessa in servizio dell'acqua.

Art. 63.
Interruzioni nel servizio.

L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le momentanee interruzioni nel servizio, derivanti da forza maggiore, da abbassamenti nella temperatura o dalle necessarie riparazioni alle condutture ed ai serbatoi.

Sarà anzi tenuto a dare immediato avviso al concessionario a mezzo del più vicino ufficio o della più vicina stazione di agenti delle interruzioni che potranno verificarsi, per ripararvisi al più presto possibile.

Se l'interruzione, dovuta ad una delle cause anzidette, durasse più di tre giorni gli dovrà essere rimborsato pel tempo successivo il prezzo corrispondente alla sola quantità minima di acqua convenuta e non goduta.

Art. 64.
Riparazioni a carico degli utenti.

Saranno a carico dell'utente tutte le spese di riparazione e manutenzione così delle varie tubolature destinate a portare l'acqua dalla presa stradale all'interno delle località ed edificî, come dei meccanismi di distribuzione e misurazione; sarà nondimeno in sua facoltà di concordare speciali patti col concessionario perchè questi assuma il carico dei lavori relativi sia a rimborso di spesa, sia contro un canone fisso da convenirsi per tutta la durata del contratto.

§ IV. — **Rapporti tra il concessionario ed i comuni, frazioni o borgate serviti dall'acquedotto.**

Art. 65.
Assunzione diretta del servizio da parte dei comuni.

I comuni autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245, assumeranno a loro totale carico per tutta la durata della convenzione le spese relative alla manutenzione ed ai restauri di tutte le opere eseguite per la rete stradale e per le diramazioni in servizio dei comuni stessi nonchè quelle di esercizio, di amministrazione e di riscossione.

Le indicate opere dovranno essere consegnate dal concessionario ai comuni in buono stato di manutenzione e di esercizio.

I comuni dovranno corrispondere, in ragione del consumo effettivo, i prezzi per metro cubo stabiliti nella tabella seguente con una riduzione variabile dal dieci al quindici per cento in relazione all'importanza ed allo sviluppo delle diramazioni:

1ª Categoria	L. 0.35
2ª »	» 0.30
3ª »	» 0.25
4ª »	» 0.18
5ª »	» 0.35
6ª »	» 0.20

Il pagamento sarà eseguito in ogni mese, col diritto nel concessionario di rescindere la convenzione senza bisogno d'intervento del magistrato nel caso di ritardo nel pagamento per due mesi.

I detti comuni potranno inoltre stabilire il pagamento di un annuo canone da determinarsi secondo il presunto consumo in ragione della popolazione, in base ai prezzi della tariffa generale, con una riduzione dal quindici al venti per cento. Essi saranno liberi di distribuire l'acqua nel perimetro del proprio territorio nel modo che ravviseranno più opportuno, senza potere però imporre prezzi superiori a quelli delle tariffe inserite nell'articolo 55.

Il Consorzio eserciterà sul comune tutte le attribuzioni di vigilanza e di controllo spettantigli nei rapporti del concessionario.

Al termine della convenzione il concessionario avrà diritto alla riconsegna delle opere nello stesso stato in cui ebbe a consegnarle.

Per qualsiasi controversia fra comune, concessionario e Consorzio dipendente dall'assunzione diretta del servizio dell'acqua da parte del comune, si procederà nel modo indicato nell'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245.

Art. 66.
Presa d'acqua distinta per gli usi pubblici.

Per l'acqua delle fontanine gratuite pel pubblico, per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, o di servizi dell'amministrazione comunale, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese in ciascun comune, qualora il Consorzio lo giudichi necessario, una distinta distribuzione e sufficiente al bisogno.

D'accordo col comune e col Consorzio, e in mancanza con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà determinata, di decennio in decennio, la quantità d'acqua da destinarsi ad usi igienici di interesse generale o di servizi dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà pure provvedere a quanto occorra per la distinta misurazione dell'acqua.

Art. 67.
Fontanine negli abitati.

A mente dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1902, n. 245, entro l'abitato dei comuni, e nelle località e secondo i tipi che verranno stabiliti dagli ufficiali tecnici del Consorzio, il concessionario sarà tenuto a collocare apposite fontanine pubbliche, in ragione di una per ogni 2500 abitanti nei grossi centri che ne contano più di 20 mila, una per ogni 1500 nei comuni di popolazione compresa tra 10 e 20 mila abitanti, ed infine una per ogni 1000 abitanti o meno nei centri minori.

Ogni fontanina non dovrà erogare meno di 25 metri cubi d'acqua al giorno e sarà a luce tassata, mediante apposito rubinetto idrometrico e l'acqua dovrà dai comuni essere pagata al prezzo della tariffa 1ª inserita nell'art. 55.

Per la ubicazione di dette fontanine si terrà conto, per quanto possibile, dei desiderî del comune interessato.

Art. 68.
Pagamento dell'acqua consumata per usi pubblici.

Il concessionario presenterà al comune alla fine di ogni trimestre una nota pel pagamento dell'acqua consumata secondo le indicazioni degli apparecchi misuratori o constatata d'accordo col Consorzio.

La nota dovrà venir pagata al concessionario entro trenta giorni dalla data della sua presentazione; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto il comune sarà tenuto ad una penale del quattro per cento sulle somme dovute. Il comune, a maggior garanzia dell'esatto pagamento dell'acqua consumata, potrà delegare a favore del concessionario una parte delle proprie entrate per tutta la durata della concessione.

Art. 69.
Interruzione nel servizio delle fontanine.

Qualora per forza maggiore prevedibile o imprevedibile, o per temporanea interruzione dipendente da necessità di servizio, dovesse verificarsi completa o parziale deficenza d'acqua, non avrà

il comune diritto ad indennizzo. Però qualora la sospensione duri più di tre giorni il comune non pagherà il prezzo corrispondente al tempo della sospensione.

Art. 70.
Risoluzioni delle controversie.

Tutte le controversie relative alla manutenzione ed all'esercizio dell'acquedotto saranno risolute da un collegio arbitrale, composto come è detto nell'art. 29.

Potranno le parti convenire che il collegio arbitrale sia costituito per determinati periodi od anche permanentemente.

CAPO VI.

Provvedimenti in caso di inadempienza

Art. 71.
Provvedimenti.

Contro il concessionario potranno essere presi i seguenti provvedimenti:

1° L'applicazione di penali per fatti relativi alla costruzione, ai sensi del capitolato, e per fatti relativi alla manutenzione ed esercizio nei casi contemplati nei precedenti articoli, e in tutti gli altri che saranno indicati nelle norme da approvarsi a tenore del successivo art. 85;

2° L'esecuzione di ufficio;

3° Nomina di un commissario governativo a spese del concessionario;

4° Decadenza.

Art. 72.
P e n a l i.

Le penali per fatti relativi alla manutenzione ed esercizio non saranno inferiori a lire cinquecento, nè superiori a lire duemila, salvo i casi speciali considerati nel presente regolamento o in quello di servizio, di cui all'art. 85.

La penale potrà essere applicata fino a lire mille con decreto del Presidente del Consorzio, oltre detto limite con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Le penali andranno a beneficio del Consorzio.

Art. 73.
Esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione d'ufficio avrà luogo durante la costruzione nei casi contemplati dal capitolato e potrà aver luogo durante l'esercizio sempre quando il concessionario, dopo essere stato messo in mora, con assegnazione di un congruo termine, non esegua i lavori e non prenda i provvedimenti, a cui è obbligato in forza del presente regolamento e del capitolato.

L'esecuzione d'ufficio durante la costruzione sarà decretata dal Ministro dei Lavori Pubblici e durante l'esercizio sarà deliberata dal Consorzio contro il cui provvedimento il concessionario potrà ricorrere al Ministro predetto.

Per imprescindibili motivi di urgenza potrà procedersi anche senza preventiva diffida, o in pendenza della decisione ministeriale.

Art. 74.
Commissario governativo.

La nomina del commissario governativo avrà luogo, quando, non ostante ripetuti avvertimenti e diffide, l'esercizio continui a procedere in tutto o in parte irregolarmente.

La nomina sarà fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici di propria iniziativa o in seguito a proposta del Consorzio.

La missione del commissario non potrà durare oltre sei mesi, salvo il caso in cui siasi già pronunciata la decadenza del concessionario.

Il commissario vigilerà l'andamento del servizio, e darà al concessionario ed ai suoi dipendenti tutte le necessarie disposizioni; in caso di inosservanza provvederà direttamente.

Art. 75.
Spese per l'esecuzione d'ufficio e pel commissario.

Le spese per l'esecuzione di ufficio e per la missione del commissario saranno liquidate dal Consorzio, salvo ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 76.
Decadenza della concessione.

Mediante decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiararsi la decadenza del concessionario ad iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici od in seguito a proposta del Consorzio:

1° quando si verifichino gravi irregolarità nella costruzione dell'opera;

2° quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità ed inadempimenti nell'esercizio che compromettano importanti interessi pubblici e privati, ed il concessionario ripetutamente diffidato non vi abbia posto riparo;

3° quando sia trascurata la manutenzione dell'opera e non vengano eseguite a tempo debito le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, dando luogo a ripetute esecuzioni di ufficio;

4° quando sia provata la mala fede del concessionario nella tenuta e nella esibizione della contabilità e dei relativi documenti, pel controllo da parte del Consorzio agli effetti del precedente articolo 43;

5° quando non venga dal concessionario reintegrata la cauzione in seguito a ritenute per penali, esecuzione di ufficio, o missione del commissario, l'ammontare complessivo delle quali superi la metà della cauzione stessa;

6° quando la concessione sia ceduta ad altra ditta, senza il consenso del Consorzio;

7° infine quando la ditta o società concessionaria per una causa qualunque sia venuta a cessare o sia diventata legalmente incapace, e non sia stata convenientemente surrogata, con legale consenso del Consorzio, da altra ditta o società da essa avente causa.

Nel solo caso della dichiarazione di decadenza compete al concessionario l'esercizio della azione giudiziaria.

Art. 77.
Rescissione del contratto.

A) *Rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'acquedotto il valore delle opere già eseguite e delle proprietà acquistate sarà determinato da periti scelti d'accordo ed in base ai prezzi unitari fissati nel capitolato.

Pei materiali in provvista si terrà conto soltanto della pietra da taglio, dei mattoni, dei tubi e del ferro, per le sole quantità che si potranno utilizzare e che non siano soggette a deperimento.

In mancanza, ovvero in caso di disaccordo dei periti, il valore delle opere, proprietà e provviste sarà determinato da un collegio di cinque arbitri secondo l'art. 29.

Liquidato l'avere del concessionario decaduto, esso formerà credito del concessionario stesso verso chi potrà a lui subentrare, salvo sul medesimo le ragioni privilegiate del Consorzio per tutti i danni, interessi e spese cui sia andato soggetto per la eseguita rescissione.

B) *Rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto, il concessionario incorrerà nella perdita della

cauzione di un milione di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente regolamento.

Se all'epoca della rescissione non siano ancora state pagate tutte le annualità di contributo consorziale, il pagamento di queste verrà sospeso e su di esse, come su di ogni altro credito od attività del concessionario avente attinenza con l'acquedotto, il Consorzio si rivarrà dei danni, interessi e spese subite per effetto della rescissione, oltre il diritto come per legge su tutti i beni di esso concessionario.

Se invece le annualità siano tutte state pagate, il Consorzio avrà azione privilegiata di rivalsa sul valore delle opere eseguite, delle provviste fatte e delle proprietà acquistate dal concessionario e sugli altri crediti ed attività di lui come al capoverso precedente.

Alla valutazione dei crediti del concessionario decaduto si procederà colle stesse norme stabilite nel paragrafo *A*) del presente articolo.

In ogni caso l'importo di essi non potrà mai eccedere la somma di L. 135,000,000, da ritenersi quale convenzionalmente stabilita per l'ammontare totale dei lavori da eseguire e da aumentarsi per le eventuali spese di cui all'ultimo capoverso dell'art. 52. Tale somma verrà poi diminuita di un novantesimo per ogni anno di esercizio già scaduto, e di una corrispondente quota per frazione di anno.

Il Consorzio provvederà a nuovo appalto dell'esercizio e l'avere liquidato del cessato concessionario formerà credito di lui verso chi sarà subentrato nella concessione, salvo sempre le ragioni privilegiate del Consorzio.

Art. 78.
Appalto in danno.

Pronunziata la rescissione del contratto, e disposto l'appalto in danno sia della costruzione ed esercizio dell'acquedotto, sia del solo esercizio di esso, se l'appalto andasse deserto in tre incanti, da esperimentarsi con l'intervallo di tre mesi l'uno dall'altro, e col ribasso di un sesto sul secondo e terzo esperimento, il concessionario s'intenderà decaduto da qualsiasi pretesa sulle opere esistenti, sulle provviste fatte e sulle proprietà acquistate, ed incorrerà, altresì, nella perdita della cauzione.

CAPO VII

Riscatto e scadenza della concessione

Art. 79.
Riscatto.

Il Consorzio, dopo scaduti trenta anni dallo inizio dell'esercizio dell'intero acquedotto, potrà avocare a sè, ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'esercizio dell' acquedotto con obbligo di preavviso di due anni.

Le condizioni del riscatto saranno quelle indicate dalla detta legge, che debbonsi intendere accettate anche come patto contrattuale.

Art. 80.
Scadenza della concessione.

Spirato il termine della concessione, il Consorzio disporrà in modo assoluto delle acque e di tutte le opere ed impianti relativi all'acquedotto, senza essere tenuto ad alcuna indennità e senza dovere riconoscere alcuna passività, che nei rapporti con esso Consorzio si avrà come inefficace.

Per contrario tutti i diritti di proprietà o di altra natura acquistati dal concessionario lungo la intera condottura, le diramazioni e le opere accessorie in servizio della concessione si trasmetteranno anche senza compenso alcuno al Consorzio. E così pure tutti gli stabilimenti idraulici che il concessionario avesse costruiti per utilizzare le cadute di acque lungo il canale principale e le diramazioni e le altre che fossero impiantate altrove in servizio dello stesso acquedotto per condotte ascendenti e per altri usi.

Tutti gli altri stabilimenti ed opere di proprietà del concessionario non relativi all'acquedotto potranno essere acquistati dal Consorzio al prezzo di stima che verrà stabilito di accordo ed in mancanza determinato dal Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 82.

I materiali che il concessionario abbia in deposito nei suoi magazzini e cantieri, e che possano tornare utili per la manutenzione e per l'esercizio dell'acquedotto, ed in quantità non maggiore di quelli che presumibilmente possano occorrere in un biennio, saranno acquistati dal Consorzio a prezzi da stabilirsi come all'alinea precedente.

Art. 81.
Verifica e riconsegna delle opere.

Il concessionario dovrà porre il Consorzio in grado di poter proseguire l'esercizio dell'acquedotto con perfetta conoscenza delle circostanze e fatti verificatisi, ed in conseguenza dovrà con la consegna delle opere fare pure regolare consegna dell'archivio e di tutti i documenti relativi alla gestione tecnico-amministrativa da esso tenuta.

Le opere tutte dovranno consegnarsi in perfetto stato di manutenzione ed i meccanismi dovranno funzionare regolarmente. Le tubolature metalliche dovranno essere in buono stato, in modo da resistere senza deformazioni o danni di sorta ad una pressione eguale a quella idrostatica a cui possono andare soggette, e non dovranno avere nell'interno incrostazioni che superino il decimo del loro diametro interno.

A tale oggetto prima della scadenza della concessione o dell'epoca fissata pel riscatto, il Consorzio farà eseguire un'esatta e regolare verifica per accertare lo stato di conservazione di tutte le opere con gli accessorî, procedendo alle necessarie prove per le tubolature, e il concessionario avrà l'obbligo di fornire a sue spese quanto sarà necessario per tali prove e verifiche e quindi restaurare o rinnovare nel termine che sarà prescritto dallo stesso Consorzio qualunque parte rinvenuta in cattivo stato.

In caso di rifiuto o di inadempienza il concessionario sarà tenuto verso il Consorzio al rifacimento dei danni e al pagamento della somma occorrente per le riparazioni non eseguite: il Consorzio potrà esercitare il suo diritto anche mediante trattenuta sulla cauzione e su di ogni altro avere del concessionario.

Art. 82.
Risoluzione delle vertenze mediante arbitri.

Le vertenze che potessero sorgere sia in dipendenza del riscatto, sia in conseguenza della scadenza del termine della concessione saranno risolute da arbitri con le norme indicate dall'art. 29 del presente regolamento.

CAPO VIII.

Polizia dell' acquedotto

Art. 83.
Domande di licenza.

Per ottenere i permessi o licenze di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 381, i richiedenti, ottenuto l'assenso del concessionario, dovranno presentare apposita domanda, diretta al Consorzio, corredata dei disegni necessari e colla dichiarazione di essere pronti a depositare la somma occorrente per l'eventuale accesso sopra luogo e per l'istruttoria.

Art. 84.
Concessione delle licenze.

Ricevute le domande di cui sopra, il Consorzio ne farà eseguire

l'istruttoria dal proprio ufficio tecnico, e, occorrendo, farà procedere anche alla pubblicazione durante quindici giorni delle domande e dei piani presso gli uffici comunali, qualora possano essere implicati interessi di terzi.

I permessi o le licenze dovranno contenere le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettati, e il prezzo della concessione, o il canone annuo, come si pratica per le concessioni governative prevedute dalla legge sulle opere pubbliche, e saranno subordinati all'obbligo di rispondere per tutti i danni derivanti dalle opere permesse, e colla piena facoltà di revoca e modificazione da parte dell'autorità concedente.

Il prodotto dei prezzi o canoni suddetti formerà parte degli introiti indiretti dell'esercizio.

Disposizioni generali.

Art. 85.

Un anno prima dell'apertura parziale dell'acquedotto all'esercizio saranno compilati, d'accordo fra il concessionario ed il Consorzio, due distinti regolamenti: l'uno di *servizio* diretto a disciplinare ed esplicare i rapporti fra il Consorzio ed il concessionario e l'altro di *distribuzione*, destinato a disciplinare ed esplicare i rapporti fra il concessionario e gli utenti con la vigilanza del Consorzio.

Tali regolamenti saranno approvati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 86.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 104, 105, 106, 107, 109, 110, relative alla tutela della silvicoltura nel bacino del Sele.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
TEDESCO.

CAPITOLATO

CAPO I.

Oggetto e durata della concessione - Contributo nella spesa.

Art. 1.
Oggetto della concessione.

La concessione ha per oggetto la costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'acquedotto pugliese, a rischio, pericolo e spesa del concessionario, con derivazione delle acque dalle sorgenti del Sele a Caposele.

È compreso nella costruzione l'acquisto od espropriazione, a nome e nell'interesse del Consorzio di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 245, dei beni e diritti necessari per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto, con tutte le sue dipendenze descritte nel presente capitolato.

L'opera dovrà soddisfare alle condizioni tecniche del progetto di massima compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, in da a 20 ottobre 1902, ed a quelle dei seguenti articoli. Tale progetto viene però richiamato per norma e senza alcuna responsabilità da parte dello Stato o del Consorzio.

Art. 2.
Durata della concessione.

La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dalla data del decreto di approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Art. 3
Contributo nella spesa.

Il Consorzio fra lo Stato e le provincie interessate concorrerà nella spesa, corrispondendo al concessionario nei modi e termini indicati nell'articolo 26 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, e sotto deduzione del ribasso di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento le annualità stabilite nell'articolo 2 della predetta legge 8 luglio 1904, da stanziarsi nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il contributo suddetto sarà assolutamente fisso ed invariabile in qualunque evenienza, quale che sia per risultare la portata delle sorgenti di Caposele, il costo reale delle espropriazioni sì temporanee che definitive, delle provviste, dei lavori e delle spese d'ogni genere di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di esercizio e d'indole generale.

Il concessionario non potrà quindi pretendere indennità o compenso alcuno, sia per difetto di corrispondenza delle condizioni locali con i dati del progetto, sia per variazioni nella quantità di acqua delle dette sorgenti, sia per mancanza o scarsità sui luoghi delle richieste categorie e qualità dei materiali, sia per difficoltà, sebbene eccezionali, incontrate nella esecuzione delle espropriazioni e dei lavori, sia per vicende, avarie e perdite prodotte da qualunque causa, anche straordinaria, o provenienti da incendî, piene, inondazioni o frane e sia per aumenti, anco rilevantissimi, nel valore degli stabili, della mano d'opera e dei materiali, sia per imposizione di dazî e di tributi di qualunque specie, sia infine per scioperi o crisi economiche del capitale o del lavoro, epidemie, guerre, o per qualsiasi altra causa o ragione, ancorchè di caso fortuito o di forza maggiore.

CAPO II.

Indicazioni e prescrizioni relative all'opera

SEZIONE I.

Popolazione servita — Distribuzione dell'acqua ai diversi centri abitati e per l'esercizio di ferrovie, tramvie e industrie private — Progetti esecutivi e varianti.

Art. 4.
Popolazione servita.

L'acqua derivata dalle sorgenti del Sele mediante l'acquedotto e le sue diramazioni dovrà essere condotta ai centri abitati di tutti i Comuni delle provincie di Bari e di Lecce, e dei comuni della provincia di Foggia enumerati all'art. 13 del regolamento.

Saranno pure costruite diramazioni per le frazioni dei comuni delle tre provincie, indicate negli allegati del citato progetto di massima governativo, e pei comuni di altre provincie nei casi e sotto le condizioni di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1904 ed all'art. 14 del regolamento.

Art. 5.
Quantita d'acqua assegnata ai diversi centri abitati.

Le quantità effettive di acqua da distribuirsi ai diversi centri sono quelle stabilite nell'art. 15 del regolamento, salvo in caso di maggior bisogno l'osservanza del successivo art. 16.

Art. 6.
Modo di distribuzione dell'acqua.

La distribuzione dell'acqua ai diversi comuni o borgate dovrà essere fatta sotto pressione in ogni caso sufficiente per essere elevata ai piani più alti delle case, eccettuati gli abitati di Castelluccio dei Sauri, San Paolo di Civitate e Serracapriola in provincia

di Foggia e di Montemesola, Villa Castelli (frazione di Francavilla Fontana), Roccaforzata, Monteparano e Montesardo (frazione di Alessano) in provincia di Lecce, sempre quando dalla compilazione dei progetti definitivi, di cui al successivo art. 7, non risulti la possibilità di migliorare le condizioni della distribuzione stessa in confronto a quanto è in proprosito previsto col progetto di massima.

L'acqua dovrà arrivare ai luoghi di distribuzione senza subire alterazioni o inquinamenti di sorta lungo il percorso.

Appositi serbatoi saranno costruiti in vicinanza degli abitati, specialmente per sopperire al bisogno in caso di interruzioni o guasti nelle tubolature. Tali serbatoi, per numero e capacità, non dovranno essere inferiori a quelli descritti nel presente capitolato.

SEZIONE II.

Progetti esecutivi — Varianti — Opere complementari.

Art. 7.

Compilazione dei progetti.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero in doppio esemplare, i progetti definitivi di esecuzione entro due anni a decorrere dal giorno in cui gli verrà notificata l'approvazione del contratto. Nel termine di sei mesi, però, decorrenti dal giorno suindicato, egli dovrà produrre il progetto esecutivo completo del tronco del canale principale compreso fra le sorgenti di Caposele ed il torrente Ficocchia, e nei successivi sei mesi il progetto del tronco seguente fino al Vallone Reale presso Venosa.

La presentazione di tutti gli altri progetti potrà essere fatta gradualmente, entro il termine di due anni anzidetto, ma sempre per tronchi o per diramazioni complete.

Nella compilazione dei progetti esecutivi il concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente capitolato ed a quelle di massima del progetto governativo al quale potrà apportare tutte quelle modificazioni e variazioni che studii più particolareggiati delle condizioni locali potessero consigliare e giustificare, tanto rispetto alla costruzione dell'opera, che al conseguente esercizio dell'acquedotto.

I progetti esecutivi si comporranno di tutti i disegni quotati di insieme e di dettaglio in base a cui le opere dovranno essere eseguite e saranno corredati di apposita relazione spiegativa, la quale, riferendosi al progetto di massima, esporrà i particolari di esecuzione, giustificando le eventuali variazioni, precisando in corrispondenza ai disegni allegati l'andamento e le modalità dei canali e condotti, la forma, le dimensioni ed il sistema di costruzione delle diverse opere e meccanismi.

Pei progetti relativi alle opere occorrenti per fornir l' acqua ai comuni non pugliesi e per quelli relativi alla canalizzazione interna dei diversi abitati, oltre i documenti indicati al precedente capoverso, dovranno prodursi pure i computi estimativi.

In caso di mancata presentazione dei progetti nei termini sopraindicati s'incorrerà di pieno diritto nella penale di lire cinquanta per ogni giorno di ritardo, ed ove il ritardo si prolunghi, potrà per di più il Ministero far procedere di ufficio alla compilazione dei progetti a spese del concessionario.

Art. 8.

Approvazione dei progetti esecutivi e varianti.

I progetti suddetti saranno approvati con quelle modificazioni, che si crederà necessario ed opportuno introdurvi, dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda la canalizzazione interna sarà dal Ministero a ciascun comune comunicato il progetto o parte di progetto che lo riguarda, prescrivendogli un termine per presentare le sue osservazioni.

Art. 9.

Varianti.

Il concessionario, in qualunque stadio delle costruzioni, potrà proporre varianti ai progetti esecutivi approvati, le quali, nel limite delle modalità generali fissate dal presente capitolato, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio dell'opera.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, al quale dovranno essere proposte dal concessionario con regolari progetti di esecuzione.

A tale effetto si considerano come varianti anche l'omissione di una o più opere d'arte ed i cambiamenti di struttura o modalità nei manufatti principali e nei sistemi generali di fondazione.

Il Ministero predetto è giudice insindacabile dell'opportunità ed ammissione delle varianti medesime. La proposta ed esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti all'art. 75 per l'ultimazione delle costruzioni.

Nel caso di varianti eseguite senza preventiva regolare approvazione, il Ministero avrà diritto di far mettere le cose nelle condizioni prescritte dai progetti approvati, a totali spese del concessionario.

Art. 10.

Opere complementari.

L'approvazione data ai progetti esecutivi ed a quelli delle varianti di cui al precedente articolo non esonera in modo alcuno il concessionario dal dovere di eseguire a proprie spese e cure e sotto la propria responsabilità tutte le maggiori opere e specialmente quelle di munimento, consolidamento, fognature e simili che, quantunque non previste negli anzidetti progetti, siano necessarie per la completa costruzione e stabilità dell'acquedotto, delle singole sue parti, dipendenze ed accessorî, o per rendere la canalizzazione interna adatta e sufficiente al bisogno del comune.

Tuttavia, salvo il caso preveduto nell' articolo 16 del regolamento, potrà il concessionario negarsi ad uno sviluppo delle canalizzazioni interne complessivamente superiore agli ottocento chilometri.

SEZIONE III.

Canale principale in muratura da Caposele alla diramazione per Fasano.

Art. 11.

Indicazioni generali.

Dalle opere di allacciamento delle sorgenti del Sele a Caposele e dalle vasche di misura di che al seguente articolo 60, avrà origine il canale principale in muratura che deve condurre le acque delle dette sorgenti nelle Puglie. Questo canale, attraversato l'Appennino, dovrà tenersi in destra dell'Ofanto, sin presso Atella; donde, passando in vicinanza di Ripacandida e Venosa, dovrà riuscire al Piano di Palazzo ed a Minervino Murge. Di qui, per le alture di Andria e Corato, passando sopra Cassano e Gioia del Colle, andrà a finire alle diramazioni per Fasano e Locorotondo.

Art. 12.

Portata del canale principale nelle diverse tratte.

La quantità d'acqua derivabile dalle sorgenti da immettere nell'acquedotto sarà regolata dal concessionario a misura del bisogno tenendo conto di quella che dovrà essere lasciata liberamente defluire nell'alveo del fiume, da servire per gli usi civici del comune di Caposele e che rimane stabilita in litri cinquecento al minuto secondo quando la portata delle sorgenti supererà i quattro metri cubi al secondo, e in litri duecento al secondo quando la detta portata scenderà al disotto di quattro metri cubi al secondo.

Il canale principale nelle diverse tratte del suo percorso dovrà avere portate non inferiori a quelle indicate nel seguente prospetto:

N. d'ordine dei tronchi	*Indicazioni dei punti estremi dei tronchi*	Portata in m. c.
1	Da Caposele alla diramazione per la provincia di Foggia	4.000
2	Dalla diramazione per la provincia di Foggia sino al Vallome Ulmeto.	3.500
3	Dal Vallone Ulmeto alla diramazione per Corato, ecc.	2.600
4	Dalla diramazione per Corato ecc. a quella per Bari, ecc.	2.300
5	Dalla diramazione per Bari, ecc. a quella per Taranto e Gioia del Colle	2.000
6	Dalla diramazione per Taranto e Gioia del Colle a quella per Fasano	0.950

Anche quando in seguito alla esecuzione delle opere di allacciamento di che al seguente articolo 60 la quantità d'acqua che potranno dare le sorgenti di Caposele risultasse minore di metri cubi quattro, la capacità del canale principale nelle diverse sue tratte dovrà essere quella innanzi indicata.

Art. 13.

Sifoni lungo il canale

Per l'attraversamento dei torrenti Calcarai e la Fiumara fra Venosa e Palazzo San Gervasio e dei valloni Ulmeto e Locone sotto Spinazzola potranno essere proposti dei sifoni con tubolature multiple, ma oltre questi non ne saranno ammessi altri lungo il canale principale.

Art. 14.

Salti motori lungo il canale.

L'acqua condotta dal canale dovrà formare dei salti lungo il percorso per produrre forze motrici delle quali il concessionario potrà valersi in servizio delle diramazioni ascendenti, adibendo l'eccedenza delle stesse forze per uso industriale, senza responsabilità da parte del Consorzio per l'eventuale riduzione o anche completa cessazione delle forze stesse, dipendenti da qualsiasi causa.

Detti salti motori, della portata per ciascuno di essi indicata, dovranno stabilirsi presso le località seguenti:

N. d'ordine	*Designazione delle località*	Portata in m. c.
1	Presso la diramazione per Altamura	2.2018
2	Presso Gioia del Colle	1.9564
5	Presso la diramazione per Noci	0.9212
4	Presso la diramazione per Alberobello . . .	0 847
5	Presso la strada provinciale per Fasano . . .	0.847

SEZIONE IV.

Diramazioni nella provincia di Foggia

Art. 15.

Diramazione principale.

La diramazione principale per la provincia di Foggia avrà origine dal canale principale, nella località detta Le Fosse, donde, nei pressi di Lavello, dopo avere attraversato l'Ofanto, riuscirà al Monte Maggiore e quindi, per le alture di Cerignola, alla Posta Alessandro sopra Ordona in sinistra del torrente Carapelle.

La detta diramazione sarà generalmente costituita da canale in muratura praticabile e potranno esservi intercalati solo cinque sifoni per l'attraversamento della Fiumara di Venosa, del fiume Ofanto, di Posta Carrera, di Capacciotti e della Lama di Ferge.

Essa nelle singole tratte del suo percorso avrà portate non minori delle seguenti:

1. Dall'origine alla diramazione per Lavello. . . . litri 491.50
2. Dalla diramazione per Lavello alla camera di carico del sifone dell'Ofanto . . . . » 485.40
3. Dalla detta camera alla diramazione per Cerignola . . . . » 235.40
4. Dalla diramazione per Cerignola a quella per Stornara . . . . » 180.60
5. Dalla diramazione per Stornara a quella per Orta Nova . . . . » 178.00
6. Dalla diramazione per Orta Nova alle camere di carico della diramazione per Foggia, San Severo e Lesina . . . . » 170,70

L'acqua condotta dall'indicata diramazione principale dovrà formare dei salti lungo il percorso per produrre forze motrici da utilizzarsi in servizio delle diramazioni ascendenti o di usi industriali.

Art. 16.

Diramazioni secondarie.

Dalla descritta diramazione principale dovranno partire le seguenti diramazioni secondarie per distribuire l'acqua ai diversi centri della provincia di Foggia, aventi, per ciascuna, portata non inferiore a quella qui appresso indicata.

N. d'ordine	*Indicazioni delle diramazioni secondarie.*	Portata minima in litri
1	Diramazioni per Cerignola, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia . . .	54.80
2	Diramazione per Stornarella e Stornara . . .	2.60
3	Diramazione per Ordona, Orta Nova e Carapelle	7.30
4	Diramazione per Candela	9.90
5	Subdiramazione per Ascoli Satriano	5 40
6	Diramazione per Lesina	160 80
7	Subdiramazione per Castelluccio dei Sauri. .	0.90
8	Subdiramazione per Foggia e Manfredonia. . .	82.40
9	Subdiramazione per Lucera	12.80
10	Subdiramazione per San Severo	30.10
11	Subdiramazione pel serbatoio di Torre Maggiore e San Paolo di Civitate	16 90
12	Subdiramazione per Apricena e San Nicandro Garganico	14.10
13	Diramazione per Torre Maggiore	8.40
14	Diramazione per San Paolo di Civitate, Serracapriola e Chieuti	8.50

Art. 17.

Impianti elevatori.

Ove nello studio del progetto definitivo risultassero, come nel progetto di massima, necessari gl'impianti elevatori occorrenti in servizio delle diramazioni ascendenti per gli abitati di Ascoli Satriano, Candela, Lucera, Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti e San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, gli impianti stessi, da situarsi in posizioni convenienti, dovranno essere proporzionati alle altezze da raggiungere ed alle portate delle singole condotte come appresso:

N. d'ordine	*Comuni ai quali serve*	Portata della condotta in litri
1	Ascoli Satriano	7.20
	Candela	6.00
2	Candela	6.00
3	Lucera	17.10
4	Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti	22.60
5	Serracapriola e Chieuti	8.20
6	San Nicandro Garganico	11.00

Art. 18.

Serbatoi.

I serbatoi in muratura da stabilirsi in siti opportuni, per sopperire al bisogno dei diversi centri abitati nella provincia di Foggia, in caso d'interruzione o guasto nelle relative condutture, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

N. d'ordine	*Centri da servire*	Capacità minima in m. c.
1	Cerignola	6000
2	San Ferdinando di Puglia — Trinitapoli — Margherita di Savoia	3700
3	Stornarella — Stornara	500
4	Ordona — Orta Nova — Carapelle	1500
5	Ascoli Satriano	1500
6	Candela	1200
7	Foggia	12500
8	Manfredonia	1800
9	Castelluccio dei Sauri	80
10	Lucera	3500
11	Sansevero	5200
12	Apricena — Poggio Imperiale — Lesina	1700
13	San Nicandro Garganico	2200
14	Torre Maggiore — San Paolo di Civitate	2800
15	Serracapriola	1500
16	Chieuti	200

Le indicate capacità saranno misurate al disotto della linea di sfioramento, la quale dovrà essere stabilita in modo da potersi eventualmente elevare.

SEZIONE V.

Diramazioni nella Provincia di Bari

Art. 19.

Diramazioni discendenti.

Con condotte parte a pelo libero, parte in tubolatura forzata da diramarsi dal canale principale, dovrà fornirsi l'acqua agli abitati della Provincia di Bari.

Fra tali condotte saranno discendenti quelle comprese nel seguente prospetto e dovranno avere la portata per ciascuna di esse indicata:

N. d'ordine	*Centri serviti da ciascuna diramazione*	Portata minima in litri
1	Canosa	26.60
2	Corato, Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo	285 60
3	Ruvo, Terlizzi	52.10
4	Mariotta, Palombaio	1.80
5	Toritto, Grumo Appula, Binetto, Bitetto, Modugno, Palo del Colle, Santo Spirito, Palese, San Nicandro di Bari, Bitritto, Loseto, Valenzano, Capurso, Triggiano, Bari, Ceglie del Campo, Carbonara di Bari, Montrone, Cellammare, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari	267 70
6	Cassano delle Murge	5 20
7	Acquaviva delle Fonti	10.50
8	San Michele di Bari, Turi, Casamassima	19.50
9	Castellana, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli	57.50
10	Fasano	18.70
	Totale	745.20

Art. 20.

Diramazioni ascendenti.

Sempre quando dagli studî per la compilazione del progetto esecutivo non risulti possibile e conveniente di fare altrimenti, potranno essere ammesse nell'indicato progetto le diramazioni ascendenti contemplate nella seguente tabella e capaci di portata non inferiore a quella per ciascuna di esse indicata:

N. d'ordine	*Indicazione delle condotte*	Portata minima in litri
1	Diramazione per Spinazzola	9 10
2	Diramazione per Minervino Murge	13.70
3	Diramazione per Altamura e Gravina	44.30
4	Diramazione per S. Eramo in Colle	10.70
5	Diramazione per Noci	9 30
6	Diramazione per Putignano	11.00
7	Diramazione per Alberobello	5.70
8	Diramazione per Locorotondo	27.00
9	Diramazione per Cisternino	5.20

Art. 21.

Impianti elevatori.

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo precedente gli impianti che occorressero per elevare l'acqua nelle indicate condotte ascendenti dovranno essere situati in località opportune, essere proporzionati alle altezze da raggiungere ed avere rispettivamente le portate seguenti:

N. d'ordine	*Comuni ai quali serve*	Portata in litri
1	Spinazzola	9.10
2	Minervino Murge	13.70
3	Altamura, Gravina e Matera (provincia di Potenza)	44.30
4	S. Eramo in Collo	10.70
	Gioia del Colle	17 20
5	Noci	9.30
6	Putignano	11.00
7	Alberobello	5.70
8	Locorotondo e Martina Franca (provincia di Lecce)	27.00
9	Cisternino	5.20

Art. 22.

Serbatoi.

I serbatoi in muratura, da stabilirsi ed eseguirsi come quelli dell'art. 18, da progettare nelle condutture ascendenti e discendenti in servizio dei diversi centri abitati della provincia di Bari sono indicati nel seguente prospetto:

N. d'ordine	*Centri da servire*	Capacità minima in metri cubi
1	Spinazzola	1720
2	Minervino Murge	2589
3	Canosa di Puglia	1437
4	Canosa di Puglia	1437
5	Barletta	6404
6	Corato	4957
7	Andria	5929
8	Trani	3802
9	Bisceglie	3737
10	Molfetta	4828
11	Giovinazzo	1188
12	Mariotta	97
13	Palombaio	97
14	Ruvo di Puglia	2851
15	Terlizzi	2776
16	Toritto	853
17	Palo del Colle	1307
18	Bitonto	3229
19	S. Spirito	108
20	Palese	140
21	Grumo Appula — Binetto	1339
22	Bitetto	616
23	Modugno	1058
24	Bari	11956
25	Ceglie del Campo — Carbonara di Bari	1026
26	Bitritto	421
27	Loseto	86
28	Valenzano	464
29	Capurso — Triggiano	1480
30	S. Nicandro di Bari	734
31	Canneto di Bari — Montrone	691
32	Collammare	86
33	Noicattaro	896
34	Rutigliano	940
35	Mola di Bari	1480
36	Altamura	5613
37	Gravina	2759
38	Cassano Murge	562
39	Acquaviva	1134
40	S. Eramo in Colle	2022
41	S. Michele di Bari	562
42	Casamassima	864
43	Turi	680
44	Noci	1758
45	Putignano	2079
46	Castellana	1156
47	Conversano	1393
48	Monopoli	2689
49	Polignano a Mare	972
50	Alberobello	1077
51	Locorotondo	1229
52	Fasano	2020
53	Cisternino	983

SEZIONE VI.

Diramazioni nella provincia di Lecce

Art. 23.

A) *Diramazione primaria da Gioia del Colle per Mottola a Massafra e Taranto.*

La diramazione dal canale principale a Gioia del Colle per Ta-

ranto dovrà generalmente essere formata da canale in muratura praticabile sino a Mottola, con due cadute motrici, rispettivamente di circa metri 27.00 e metri 40.50, intercalate sul tratto compreso fra Gioia e Mottola e con altra grande caduta di circa metri 186.50 sotto Mottola. Da questa a Taranto la tubolatura sarà parte a pelo libero e parte in condotta forzata, da impiantarsi lateralmente alla strada provinciale.

B) *Diramazioni secondarie.*

Al canale su descritto faranno capo le diramazioni pei seguenti comuni del Leccese, i quali dovranno essere forniti almeno delle quantità di acqua per ciascuno di essi indicato:

N. d'ordine	*Diramazioni pei comuni di*	Portata minima in litri
1	Laterza	7.70
2	Ginosa	9.60
3	Castellaneta	9.10
4	Palagiano e frazione di Palagianello	5 80
5	Mottola	7.60
6	Massafra.	9.10

Art 24.

Prolungamento dell'acquedotto da sopra Fasano per Monte Specchia e Ceglie Messapica sin presso Francavilla.

Un'altra diramazione primaria, in servizio di tutto il resto della provincia di Lecce (esclusi i comuni indicati nel precedente articolo) dovrà avere origine dall'estremo dell'acquedotto principale al piede della caduta sopra Fasano Quindi procedendo con canale in muratura a pelo libero e praticabile per le pendici dei monti Specchia e Marcuccio lascerà una diramazione per Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni e poi, passando sotto Ceglie, riuscirà presso la Masseria Sciolla in vicinanza della strada provinciale per Francavilla. Quivi lascerà la diramazione per Grottaglie ed altri comuni del circondario di Taranto e andrà a finire alla detta strada provinciale, circa cinque chilometri prima di Francavilla.

Tale diramazione dovrà avere nelle singole sue tratte portate non inferiori alle seguenti:

1. Dall'origine alla diramazione per Cisternino . . litri 850 00
2. Dalla diramazione per Cisternino a quella per Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni . . . . . » 845.00
3. Dalla detta diramazione a quella per Ceglie Messapica . . . . . » 552.00
4. Dalla diramazione per Ceglie a quella per Villa Castelli ed ai comuni del circondario di Taranto. » 538 00
5. Dalla predetta diramazione al serbatoio di Francavilla Fontana . . . . . » 470.00

Anche lungo la diramazione principale di cui trattasi dovranno essere creati opportuni salti da utilizzarsi per la produzione di forze motrici.

Art. 25.

Diramazione per Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni.

Questa diramazione sarà pure in muratura a pelo libero e praticabile ed avrà portata non inferiore a litri 293,20 per secondo sin presso la Masseria Pizzicucco, dove dovrà formarsi una grande caduta con scarico di buona parte della detta portata (litri 250).

Il resto della stessa portata in litri 43,20 dovrà essere condotto ai detti comuni, con tubolature che potranno essere progettate a condotta forzata, cercando per quanto sarà possibile intercalarvi dei tratti a pelo libero.

Art 26

Diramazione pei comuni del circondario di Taranto meno quelli dell'art. 23.

Dalla diramazione primaria in muratura descritta al precedente art. 24 dovrà distaccarsi altro condotto per fornire di acqua i comuni del circondario di Taranto non serviti colle diramazioni secondarie di cui al precedente art. 23.

L'indicato condotto dirigendosi verso Grottaglie e formando una caduta di m. 48 00 sotto l'abitato di Villa Castelli dovrà opportunamente dividersi, in rami capaci ognuno di portate non inferiori a quelle qui appresso segnate:

N. d'ordine	*Indicazione delle diramazioni.*	Portata minima in litri
1	Diramazione dal canale descritto all'articolo 24 pel serbatoio di Grottaglie sino a San Giorgio sotto Taranto.	61.80
2	Diramazione dal serbatoio di Grottaglie per San Marzano e Sava ad Avetrana con subdiramazione per Fragagnano e Manduria.	26.20
3	Subdiramazioni diverse dalla diramazione di che al n. 1 per Villa Castelli, Grottaglie, Montemesola, Monteiasi e Carosino	19.70
4	Diramazione da San Giorgio sotto Taranto per Roccaforzata e Maruggio con subdiramazioni per Monteparano, Faggiano, San Crispieri, Leporano, Lizzano, Torricella e Monacizzo	13,10

Art. 27.

Sifone per Oria con diramazioni per Francavilla e per Mesagne a Brindisi.

Dall'estremo del canale che fa capo al serbatoio di Francavilla Fontana potrà avere origine il sifone in condotta forzata (portata di litri 358 30) per Oria, in servizio degli altri comuni del leccese non indicati nei precedenti articoli.

Dall'estremo dello stesso sifone (Castello d'Oria) si dipartirà la tubolatura per Mesagne e Brindisi come risulta dal seguente prospetto:

N. d'ordine	*Indicazione delle diramazioni*	Portata minima in litri
1	Sifone per Oria	358.30
2	Sifone per Francavilla Fontana	20.20
3	Diramazione per Mesagne a Brindisi	44 80
4	Subdiramazione per Latiano	6 70

Art. 28.

Grande sifone da Oria per Lecce con diramazioni principali a S. Cesario ed a Galatone ed altre secondarie.

I dati sommari relativi a questo sifone ed alle sue diramazioni principali e secondarie sono riportati nel seguente prospetto:

N. d'ordine	*Indicazione delle diramazioni*	Portata minima in litri
1	**Sifone da Oria per Torre S. Susanna e Guagnano alla località Ratta sotto Salice Salentino**	• 304.90
2	**Subdiramazioni dal detto sifone per Erchie, S. Pancrazio Salentino, S. Donaci, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo.**	15.50
3	Prolungamento del sifone di che al N. 1 per Salice Salentino, Veglie, Leverano, Nardò all'impianto elevatore presso Galatone con subdiramazione per Copertino	149.00
4	Diramazione dalla località Ratta per Lecce con subdiramazione per Squinzano, Trepuzzi e Surbo	134.10
5	Subdiramazioni da sopra Trepuzzi per Novoli, Arnesano, Monteroni, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario, Cavallino e Merine con condotte secondarie per Carmiano e Magliano, per l'impianto elevatore di Capraricа di Lecce e per Lizzanello	68.00

Art. 29.

Diramazioni ascendenti pei comuni posti sul promontorio di Leuca e subdiramazioni dipendenti.

A Galatone ed a Caprarica di Lecce, al termine del sifone descritto al precedente articolo, dovranno impiantarsi due edifizi elevatori, il primo dei quali innalzerà l'acqua al serbatoio da stabilirsi sul monte Sant'Eleuterio, ed il secondo nel serbatoio di Galugnano e di Corigliano d'Otranto. Un altro edifizio elevatorio occorrerà sopra Specchia col serbatoio presso la masseria Curtivecchie. I dati sommari relativi alle tubolature ascendenti sono riportati nel seguente prospetto:

N. d'ordine	*Indicazione delle diramazioni*	Portata minima in litri
1	Tubolatura ascendente dall'impianto elevatore presso Galatone al serbatoio di Sant'Eleuterio con subdiramazioni per Gallipoli, Alezio, Tuglie, Seclì, Aradeo e Neviano	149.00
2	Canale a pelo libero dalla detta tubolatura ad Acquarica del Capo e Presicce con diramazioni per Parabita, Matino, Supersano, Casarano, Melissano, Racale, Taviano, Alliste, Ruffano, Torrepaduli, Taurisano, Ugento e Gemini	70.00
3	Tubolatura ascendente dal detto canale al serbatoio presso la Masseria Curtivecchie in vicinanza di Specchia	29.10
4	Diramazione dal serbatoio presso la Masseria Curtivecchie per Specchia, Miggiano, Montesano Salentino, Castiglione d'Otranto, Andrano e Marittima, con subdiramazioni per Lucugnano, Tricase, Sant'Eufemia, Tutino e Caprarica del Capo e per Depressa . . .	13.50
5	Diramazione dall'indicato serbatoio per Montesardo e Gagliano del Capo e Santa Maria di Leuca, con subdiramazioni per Alessano, Corsano e Tiggiano, per Ruggiano, Barbarano, Morciano, Salve, Giuliano e Patù e per Castrignano del Capo	15.60

N. d'ordine	*Indicazione delle diramazioni*	**Portata minima in litri**
6	**Diramazione dal serbatoio di Sant'Eleuterio per Collepasso, Maglie, Cursi, Bagnolo, Cannole, Leverano, Carpignano e Palmariggi . . . .**	**34.40**
7	**Diramazione dalla precedente sopra Maglie per Scorrano, Muro Leccese, Sanarica, Giuggianello al serbatoio Pisanelli con subdiramazioni da Scorrano per Nociglia, Surano, Spongano, Botrugno e San Cassiano . . . .**	**20.90**
8	Diramazione dal serbatoio suddetto per Specchiagallone, Minervino di Lecce, Uggiano La Chiesa, Giurdignano ed Otranto	**5.50**
9	Diramazione dallo stesso serbatoio per Vitigliano a Diso con subdiramazioni per Poggiardo ed Ortelle, Cocumula e Cerfignano.	6.00
10	Tubolatura ascendente dall'impianto di Caprarica di Lecce al serbatoio di Galugnano, con diramazioni per Galugnano, San Donato, Martignano e Calimera, Zollino, Caprarica di Lecce, Castrì, Vernole, Melendugno, Borgagne, Acquarica, Vanze, Pisignano, Strudà ed Acaia.	17 25 5.00
11	Tubolatura ascendente dallo stesso impianto elevatore di Caprarica, al serbatoio di Corigliano con diramazione a Corigliano . .	33.75
12	**Diramazione dal serbatoio di Corigliano per Galatina e Noha, Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano . . . .**	18.00
13	Diramazione dallo stesso serbatoio per Melpignano. Castrignano dei Greci e Martano . .	5.50

Oltre alle diramazioni descritte nei precedenti prospetti occorrerà altresì eseguire quelle altre di minore importanza per raggiungere il centro degli abitati da servire coll'acquedotto.

Art. 30.

Impianti elevatori.

Oltre gl'impianti elevatori a Galatone e Caprarica di Lecce e quello sussidiario di Specchia in servizio dei comuni posti sul promontorio di Leuca, si dovranno eseguire altri tre impianti speciali per elevare l'acqua agli abitati di Ceglie Messapica, Mottola e Massafra. L'elevazione dell'acqua a Martina Franca avrà luogo con l'impianto comune con Locorotondo descritto al precedente articolo 21.

Tali impianti, da situarsi in siti opportuni, dovranno essere proporzionati alle altezze da raggiungere e capaci di portate non inferiori alle seguenti:

N. d'ordine	*Comuni ai quali serve*	Portata all'origine della condotta ascendente in litri
1	Martina Franca	20.50
2	Mottola.	9.50
3	Massafra	11.40
4	Ceglie Messapica	17.00
5	Tutti i comuni e frazioni del circondario di Gallipoli, eccetto Nardò, più i seguenti comuni del circondario di Lecce: Bagnolo, Carpignano, Giurdignano, Otranto, Palmariggi, Uggiano la Chiesa.	149.00 29.10
6	I seguenti comuni con le rispettive frazioni del circondario di Lecce: Martignano, Calimera, Zollino, San Donato di Lecce, Martano, Castrignano dei Greci, Melpignano, Corigliano d'Otranto, Soleto, Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Caprarica, Castrì di Lecce, Vernole e Melendugno	33.75 17.25

Art. 31

Serbatoi

I serbatoi da stabilirsi e da eseguirsi, come quelli dell'art. 18, nelle condutture ascendenti e discendenti in servizio dei diversi centri abitati, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

N. d'ordine	*Centri da servire*	Capacità minima in metri cubi
1	Francavilla Fontana	3491
2	Oria e Latiano, Mesagne, Torre S. Susanna, Erchie, S. Pancrazio Salentino, S. Donaci, Guagnano, Salice Salentino, Veglie, Leverano, Copertino, Nardò, Squinzano, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Arnesano, Monteroni di Lecce, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario, Cavallino, Merine, Carmiano, Magliano, Lizzanello, Campi Salentino	18870
3	Brindisi (per l'alta distribuzione)	3029
4	Brindisi (per la bassa distribuzione)	1515
5	Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo	1313
6	Lecce	8432
7	Martignano e Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Vernole, Melendugno, Borgagno, Pisignano, Strudà, Acaia, Acquarica, Vanze	2877
8	Galugnano	155
9	S. Donato di Lecce	337
10	Zollino	207
11	Sternatia	311
12	Corigliano d'Otranto e Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano, Galatina, Noha, Martano, Castrignano de' Greci, Melpignano	6687
13	Galatone	1736
14	S. Nicola e Alezio	1374
15	Tuglie	1037
16	Gallipoli	2229
17	Seclì e Aradeo	715
18	Neviano	233
19	Parabita	855
20	Matino	933
21	Supersano	285
22	Casarano	1322
23	Melissano, Racale e Taviano	1555
24	Alliste	466
25	Ruffano e Torrepaduli	726
26	Taurisano e Ugento	1114
27	Gemini	181
28	Presicce ed Acquarica del Capo	1037
29	Collepasso e Maglie (alta distribuzione), Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Serrano, Carpignano dei Greci, Palmariggi, Scorrano, Muro Leccese, Sanarica, Giuggianello, Botrugno, S Cassiano, Nociglia, Surano, Spongano.	2566
30	Maglie (bassa distribuzione)	777
31	Specchiagallone, Minervino di Lecce, Uggiano La Chiesa, Casamassella, Giurdignano.	1037
32	Otranto	389
33	Poggiardo	441
34	Vaste, Ortelle, Cocumola	544
35	Cerfignano	130
36	Vitigliano	130
37	Diso	311
38	Specchia e Lucugnano, Miggiano, Montesano Salentino, Castiglione d'Otranto, Depressa, Anrano	1607
39	Marittima	207
40	Tricase, S. Eufemia, Tutino	855
41	Caprarica del Capo	130
42	Alessano, Corsano, Tiggiano	907
43	Montesardo	130
44	Gagliano del Capo	441
45	Castrignano del Capo	572
46	Santa Maria di Leuca	130
47	Ruggiano	130
48	Barbarano	104
49	Salve	363
50	Morciano di Leuca	259
51	Patù e Giugliano	207
52	Villa Castelli	380
53	Grottaglie e Monteiasi	2367
54	San Giorgio sotto Taranto e Carosino	795
55	Roccaforzata	138
56	Monteparano	259
57	Faggiano	173
58	Montemesola	316
59	San Crispieri, Pulsano, Leporano	778
60	Lizzano	415
61	Torricella e Monacizzo	207
62	Maruggio	294
63	San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Sava, Manduria, (alta distribuzione)	3560
64	Manduria (bassa distribuzione)	691
65	Avetrana	276
66	Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni	7465
67	Mottola	1970
68	Palagiano	760
69	Massafra	2359
70	Taranto (alta distribuzione	15206

N. d'ordine	Centri da servire	Capacità minima in metri cubi
71	Taranto (bassa distribuzione)	5184
72	Castellaneta	1624
73	Palagianello	242
74	Gioia	1659
75	Laterza	1330
76	Ceglie Messapica	3525
77	Martina Franca	5314

SEZIONE VII.

Diramazione in servizio dei Comuni non considerati negli articoli precedenti e canalizzazione nell'interno degli abitati.

Art. 32.

Diramazione per Calitri.

La condotta per Calitri dovrà avere la portata di litri 4 80 al secondo e potrà diramarsi dall'acquedotto principale, sulla sinistra del torrente Ficocchia. Di qui, attraversando il fiume Ofanto sul ponte in muratura della strada provinciale, riuscirà nella costa sottostante all'abitato.

L'acqua dovrà essere elevata con mezzi meccanici sino all'abitato mediante tubolatura ascendente, che andrà a sboccare nel serbatoio in muratura, della capacità di almeno m. c. 500, ricadente nel punto più adatto dello stesso abitato.

Art. 33.

Fontana sotto Atella e diramazione ascendente per Ripacandida.

Sotto l'abitato di Atella, nella scarpata ascendente della strada nazionale sarà costruita una fontana, in muratura, della portata di litri 1.20 al secondo, alimentata da una breve diramazione dal canale principale.

In servizio dell'abitato di Ripacandida sarà da costruire una condotta ascendente con la portata di litri 3.30 al secondo, diramantesi dall'acquedotto principale, sulla destra della Fiumara l'Arcidiaconata.

L'acqua sarà elevata al serbatoio in muratura della capacità di almeno mc. 300, posto in località opportuna per una conveniente distribuzione nell'abitato.

Art. 34.

Diramazione per Lavello.

La condotta per Lavello si distaccherà dalla diramazione principale per Foggia con portata di litri 6.10 al secondo, e sboccherà nel serbatoio in muratura, della capacità di m. c. 500 almeno, da impiantarsi in contrada San Nicola.

Art. 35.

Diramazione per Montemilone.

La condotta per Montemilone, con la portata di litri 2.10 al secondo, avrà origine dall'acquedotto principale in territorio di Spinazzola, e dopo aver attraversato con canale a pelo libero i boschi detti La Mendola, Medicanda e Santa Maria, in vicinanza della strada provinciale, sino alla ripa destra del fosso San Nicola, con tubolatura in condotta forzata, attraversando il detto fosso, riuscirà al serbatoio in muratura di capacità non inferiore a mc. 250, da costruirsi in località opportuna per fornire convenientemente di acqua l'abitato.

Art. 36.

Diramazione per Matera.

La diramazione per Matera, della portata di litri 11 90 al secondo farà capo ad Altamura, dove l'acqua sarà elevata con mezzi meccanici, come all'art. 21.

La detta diramazione potrà essere formata con tubolatura impiantata generalmente a lato della strada nazionale, ed andrà a finire in un serbatoio in muratura della capacità di almeno metri cubi 1500, da impiantarsi in vicinanza all'abitato, donde con altro tratto raggiungerà l'abitato stesso.

Art. 37.

Diramazione per Venosa.

Per Venosa sarà costruita una condottura ascendente avente origine dal canale principale. Tale condotta alimenterà un serbatoio della capacità non inferiore a m. c 400, dal quale avrà origine la tubolatura discendente con la portata di litri 5.20 per secondo.

Art. 38.

Diramazioni per altri Comuni non considerati nei precedenti articoli.

Tanto per i Comuni considerati nei precedenti articoli, quanto per gli altri che ne facessero domanda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1904 e 14 del regolamento, ed ottenessero dal Governo di essere forniti di acqua, il concessionario sarà obbligato a costruire le speciali diramazioni con le canalizzazioni interurbane in conformità dei progetti esecutivi.

Art. 39.

Reti principali di tubolature e fontane pubbliche negli abitati.

A cura e spesa del concessionario in ciascun abitato sarà impiantata una rete di tubolature capace di distribuire alle diverse parti dell'abitato stesso, ed a seconda dei relativi e proporzionali bisogni, tutta la quantità di acqua stabilita dall'art. 15 del regolamento.

Parimenti a cura e spesa del concessionario, tenute presenti le disposizioni degli articoli 66 e 67 del regolamento, saranno costruite le fontanine pubbliche, la cui ubicazione sarà stabilita di accordo fra il concessionario e la rappresentanza del Consorzio, sentiti i comuni interessati.

Lo sviluppo complessivo delle reti urbane dovrà risultare all'incirca:

di chilometri 350 per la provincia di Bari
» 300 » Lecce
» 100 » Foggia
» 50 per tutti gli altri comuni posti fuori delle dette provincie ed indicati all'articolo 4 del presente capitolato.

Negli abitati che contano meno di 10 mila animo le dette reti dovranno costituire quasi un circuito pressochè egualmente distante dal perimetro esterno e dal centro degli abitati stessi.

Il concessionario dovrà presentare contemporaneamente i pro-

getti che interessano i diversi centri di ciascuna provincia per l'accertamento di tutti gli obblighi sopra indicati.

Per gli abitati di Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia e di Montemesola, Villa Castelli, Roccaforzata, Monteparano e Montesardo, in provincia di Lecce, le rispettive diramazioni si arresteranno ai punti che verranno precisati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

In tali punti saranno impiantate fontane in muratura capaci di erogare l'acqua condotta in servizio dei detti abitati, come sarà indicato dallo stesso Ministero.

Per gli abitati di San Paolo di Civitate e di Serracapriola, in provincia di Foggia, dove l'acqua non potrà arrivare con pressione sufficiente per essere elevata in tutte le case, il concessionario avrà sempre l'obbligo di costruire la rete pricipale di tubolature nelle diverse parti dei detti abitati con le fontanine pubbliche, come innanzi è prescritto, e sarà limitata soltanto la distribuzione dell'acqua nelle case private, dove arrivi a pressione naturale.

Sezione VIII.

Prescrizioni speciali pel canale principale ed opere accessorie.

Art. 40.

Canale in trincea o in rilevato.

Le sezioni del canale nei diversi tronchi dovranno essere capaci di condurre a pelo libero portate non inferiori a quelle indicate nel precedente articolo 12, restando disponibile l'altezza di 75 centimetri almeno fra il livello superiore dell'acqua e il punto più alto dell'intradosso dello speco.

Le suddette sezioni avranno forma ovoidale, per le tratte di canale ricadenti in terreni argillosi, per le altre avranno la forma di un rettangolo o di un trapezio sormontato da volta di copertura estradossata a tetto. Non saranno ammessi cambiamenti di sezione dove non si verifichino variazioni sensibili di portata o di natura di terreni.

Gli spessori dei rivestimenti e delle volte di copertura, nonchè la materiale struttura, saranno in ogni caso tali da assicurare la stabilità e la buona riuscita delle opere e da impedire ogni infiltrazione di acqua dall'esterno, o fuga dall'interno, conformandosi in generale alle indicazioni del progetto di massima.

Sull'estradosso delle volte di copertura sarà formata una cappa impermeabile di smalto idraulico, su cui insisterà il riempimento di terreno per un'altezza non inferiore a due metri.

Il terreno di riempimento sarà conformato superiormente in modo da dare pronto scolo alle acque piovane.

La superficie delle terre che ricoprono il canale sarà seminata e mantenuta inerbata a cura e spese del concessionario. Parimenti a sua cura e spese dovrà provvedere ad ombreggiare per quanto sarà possibile le scarpate del piano superiore delle terre che ricoprono l'acquedotto con opportune piantagioni di alberi o di arbusti lateralmente al canale, in maniera, però, che le radici non siano di nocumento al sottoposto acquedotto.

Art. 41.

Canale in galleria.

Riguardo alla capacità e forma della sezione del canale in galleria in relazione alla portata e alla natura dei terreni si richiamano le prescrizioni fatte all'articolo precedente pel canale in trincea.

Le dimensioni e la materiale struttura del rivestimento murario saranno tali da assicurare la stabilità e la impermeabilità del canale.

In generale tutti i pozzi di servizio, o di discesa, nonchè le finestre da aprirsi per l'esecuzione delle gallerie, dovranno essere costruiti in muratura, come opere stabili, munite delle necessarie scalette in ferro per potere servire alle eventuali riparazioni nel corso dell'esercizio.

Dovranno quindi conservarsi in perfetto stato di manutenzione, con tutti gli apparecchi e gli impianti di elevazione necessari pel loro funzionamento, custoditi in appositi edifizi.

I suddetti pozzi e le finestre saranno però ermeticamente e stabilmente chiusi in guisa da evitare ogni inquinamento per le acque condotte dal canale, disponendo tuttavia le cose in modo da poter essere all'occorrenza riaperti e rimessi in esercizio, come sopra è detto.

Art. 42.

Ponti, ponticelli e briglie.

I ponti, i ponticelli e le briglie saranno di struttura muraria e di forma e dimensioni tali da assicurare la stabilità e la buona riuscita delle opere stesse, avendosi speciale cura nelle fondazioni, perchè ricadano in suolo stabile, al sicuro dai cedimenti o da scalzamenti per effetto delle acque.

Nei progetti esecutivi che esibirà il concessionario, il Ministero potrà apportare qualsiasi modificazione ai tipi di detti manufatti, ai quali il concessionario dovrà strettamente attenersi nell'esecuzione dei lavori.

In generale nella struttura di ciascun manufatto dovrà essere impiegata una sola qualità di materiale a fine di evitare le dannose conseguenze di dilatazioni non uniformi nelle diverse parti, quando siano esposte a temperature estreme.

Per le tratte pensili di canale, di lunghezza superiore ai venti metri, dalla diramazione per Foggia in poi, dovranno essere interposte apposite camere d'aria nelle pareti formanti delle intercapedini intonacate con cemento, con piccoli tubi nel fondo per lo scolo delle infiltrazioni di acqua e per la ventilazione.

Art. 43.

Sifoni.

Nel progetto esecutivo saranno precisati i particolari di costruzione dei sifoni, in relazione alla materiale struttura e al diametro dei tubi, alle pressioni cui devono andare soggetti ed alle altre condizioni locali, in modo da assicurarne la buona riuscita e il regolare funzionamento durante l'esercizio.

Mediante opportuna disposizione della camera o del castello di carica dei sifoni, dovrà assicurarsi che l'acqua, per quanto è possibile, entri nei tubi calma e priva di aria.

La bocca del sifone sarà completamente sommersa e munita di griglia per impedire l'introduzione di piccoli galleggianti. Allo sbocco, l'orlo del sifone dovrà superare di almeno dieci centimetri il pelo dell'acqua nel canale.

La chiusura verrà fatta con valvola a disco mossa da apposita catena di ferro, manovrata da un argano.

All'esterno della camera di carico il sifone sarà munito di uno sfiato perenne pel libero sfogo dell'aria che potesse introdursi nel tubo.

Altri sfiati, proporzionati al diametro ed al carico del sifone, dovranno collocarsi in buon numero lungo il percorso ; e saranno manovrati da saracinesca ben vicina al tubo, per evitare che vi si accumuli l'aria.

Nei punti più bassi dovranno stabilirsi opportuni tubi di scarico, muniti delle necessarie saracinesche, canali di prolungamento e quanto altro occorre per condurre le acque di scarico fino ai colatori naturali.

I sifoni più importanti saranno divisi in diverse tratte, a mezzo di saracinesche di chiusura da manovrarsi nei casi di rottura. Là dove saranno collocate tali saracinesche converrà riunire le file

dei tubi, mediante altri due tubi trasversali, l'uno sopra e l'altro sotto corrente alla saracinesca, per potere fare il riempimento di parte del sifone durante le riparazioni.

Lungo la linea dei sifoni dovranno collocarsi gli apparecchi automatici di allarme, gli idrometri autoregistratori e dei piezometri a mercurio, a fine di avere immediato avviso nel caso di scoppio di tubi e conoscere di continuo il modo di funzionamento degli stessi.

I tubi dovranno essere collocati nel terreno a profondità non minore di metri quattro dal piano di campagna; e il piano di posa dovrà essere accuratamente regolato ed all'occorrenza prosciugato e consolidato con opportuni drenaggi e lavori murari sia a secco che in calce.

Le diverse file di tubi dovranno essere collocate in separate trincee, fra loro parallele, ed a distanza non inferiore a quattro diametri contati di asse in asse in modo che l'eventuale guasto in qualcuna delle file non apporti danno alle altre.

Ove i tubi fossero da situarsi sopra opere di arte, l'isolamento verrà assicurato mediante la costruzione di appositi diaframmi in muratura. In nessun caso la distanza tra le pareti esterne dei tubi dovrà essere minore di metri due.

In corrispondenza delle tratte più depresse dei detti sifoni saranno costruite opportune opere murarie, osservando le prescrizioni fatte nel precedente articolo; le quali opere saranno da precisarsi nel progetto esecutivo.

Art. 44.

Salti motori.

Prima del salto dovrà stabilirsi un'ampia vasca di raccolta in muratura al fondo della quale saranno collocati i tubi destinati a condurre tutta la portata del canale per sversarla al basso della caduta ove servirà a porre in movimento una o più turbine che daranno forza motrice.

Questi tubi saranno in numero e con diametro sufficiente per non produrre alterazione nel livello dell'acqua del canale a monte della caduta, e nel tempo stesso non dovranno eccedere il bisogno, per non provocare cadute di acqua dentro gli stessi tubi.

Ciascun tubo sarà munito di valvola a disco manovrabile con catena di ferro, mossa da argano, per essere chiuso in caso di riparazione, o di sospensione nel funzionamento delle turbine.

Sarà obbligo del concessionario di adottare nell'impianto meccanico tutti quei perfezionamenti che l'arte e la scienza suggeriscono per non compromettere la purezza e la potabilità delle acque.

Art. 45.

Prese d'acqua per diramazioni.

Appositi edifizi con bocche tassate munite di idrometri autoregistratori dovranno costruirsi lateralmente al canale, in corrispondenza delle diverse diramazioni, per poterne esat tamente determinare la portata.

Art. 46.

Scarichi.

Lungo il percorso del canale, dovunque sia possibile ed a distanza generalmente non maggiore di chilometri sette, saranno progettati ed eseguiti edifici per scaricare le acque del canale, in corrispondenza dei quali saranno eseguite nello stesso canale opere d'interclusione, per poter mettere all'asciutto soltanto la tratta compresa fra due scarichi successivi.

La platea di fondo dei detti scarichi dovrà essere sottoposta al fondo del canale.

Ogni scarico sarà munito di saracinesca in ferro, agevolmente manovrabile con appositi meccanismi, la quale dovrà chiudere ermeticamente il canale a fine d'impedire ogni causa d'inquinamento delle acque.

I salti motori lungo il canale saranno preceduti da uno scarico a breve distanza, per far luogo alle eventuali riparazioni.

Art. 47.

Pozzetti di visita.

Per potere eseguire le visite nell'interno del canale dovranno stabilirsi pozzetti di accesso, posti alla distanza media di metri 250 nel primo tronco del canale, compreso fra Caposele e la diramazione per Foggia e di metri 500 negli altri tronchi, fatta eccezione pei tratti in galleria, pei quali serviranno di accesso, durante la manutenzione, i pozzi e le finestre eseguite per la costruzione, giusta il disposto dell'art. 41.

Sulla verticale del pozzetto la platea del canale sarà ribassata di cinquanta centimetri; ed ogni pozzetto avrà la sua scala di spranghe in ferro infisse nella muratura per la discesa e l'ascesa.

Ad ogni due chilometri circa i pozzetti saranno sormontati da un casotto in muratura, con porta in ferro; gli altri pozzetti emergeranno dalla campagna per l'altezza di almeno cinquanta centimetri e verranno ricoperti da chiusura di pietra inclinata, assicurata con spranga di ferro e ricoperta di terra.

Art. 48.

Strada di servizio.

Sulla zona di terreno che sarà definitivamente occupata dal canale, o in vicinanza, sarà costruita una strada continua, larga almeno quattro metri, per l'accesso del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione del canale e pel trasporto e deposito dei materiali occorrenti per le eventuali riparazioni.

Tale strada dovrà seguire l'andamento del canale anche lungo le linee dei sifoni e si svilupperà convenientemente sul fianco dei monti e delle colline che fossero attraversati in galleria dal canale. Opportune diramazioni condurranno ai pozzi, alle prossime strade rotabili, ai punti più depressi dei sifoni ed a tutti gli edifizi di una certa importanza, tra i quali le camere d'imbocco e sbocco dei sifoni stessi, i serbatoi, ecc.

Essa dovrà avere una buona massicciata, opportuni manufatti pel valico di fossi e corsi di acqua, in modo che il transito vi sia comodo e sicuro.

Art. 49.

Case cantoniere.

Per l'alloggio dei guardiani saranno stabilite in vicinanza del canale, e nel lato a valle, a distanza non inferiore a metri 20, delle case cantoniere, secondo il tipo che sarà approvato col progetto esecutivo.

Queste case ricadranno alla distanza di circa sei chilometri, salvo in qualche tratto ove convenisse variare alquanto tale distanza per la sorveglianza di speciali importanti manufatti.

Dette case saranno semplici o doppie, per l'alloggio di uno o due guardiani, a seconda del bisogno; i forni e i cessi saranno all'esterno e nella parte a valle dell'acquedotto, dove non riescano di alcun pregiudizio.

Art. 50.

Colonnette chilometriche e capisaldi; termini e chiusure.

Lungo l'andamento del canale dovranno collocarsi delle colonnette in pietra portanti incise le distanze chilometriche, le quali saranno segnate anche sulle case cantoniere, e sui casotti lungo il canale.

Sulle case cantoniere e sui principali manufatti saranno collo-

cati dei capisaldi, portanti incise le linee di livello e le quote sul mare.

Lungo tutto il canale saranno collocati termini, necessari per bene determinare le linee di confine fra le zone di terreno espropriate e quelle contigue.

I termini saranno in pietra, di dimensioni tali da essere facilmente visibili e porteranno incise le lettere *A. P.*

Lungo le predette linee di confine saranno possibilmente piantate e mantenute siepi vive.

Art. 51.

Linee telefoniche e apparecchi automatici.

Per rendere rapido e sicuro il servizio, lungo tutto il canale sarà collocata una linea telefonica con la quale saranno rispettivamente posti in comunicazione fra loro gli uffici di sorveglianza tanto del concessionario che del Consorzio e le case cantoniere.

Inoltre saranno collocati lungo il canale, nei siti adatti, tutti gli apparecchi automatici, suggeriti dall'arte e dall'esperienza per avviso in caso d'interruzione.

Sezione IX.

Prescrizioni speciali per le diramazioni del canale principale e pei serbatoi

—

Art. 52.

Canali praticabili in muratura ed opere accessorie.

I canali a pelo libero delle diramazioni principali per Foggia, Lecce e Taranto, indicati ai precedenti articoli 15, 23, 24 e 25 saranno costruiti in muratura con le stesse norme indicate per l'acquedotto, sia per quanto riguarda le tratte in trincea, che per le gallerie, i ponti, i salti motori e le opere accessorie.

Si richiamano quindi al riguardo le disposizioni fatte per l'acquedotto principale nella precedente sezione VIII, le quali saranno tutte esattamente osservate anche pei sifoni intercalati nei detti canali.

Le sezioni di norma dovranno uniformarsi a quelle del progetto di massima governativo, ed avranno generalmente la forma di un rettangolo sormontato da voltino estradossato a tetto, sul quale insisterà il riempimento di terreno per un'altezza non inferiore a metri due.

Tali sezioni dovranno essere capaci delle portate indicate nei citati articoli, restando sul pelo dell'acqua un franco non minore di centimetri 75 nei canali della diramazione per Foggia, da Monte Maggiore all'estremo e nel canale da Fasano per Ceglie a Francavilla, ed un franco non inferiore a centimetri 50 in quello della diramazione per Taranto.

Art. 53.

Canali non praticabili.

I canali a pelo libero non praticabili saranno costituiti da cunicoli a sezione circolare, o rettangolare ad angoli raccordati, capaci di convogliare a pelo libero oltre al doppio della portata assegnata per ciascun tratto, restando ancora disponibile un'altezza di circa venti centimetri.

La platea e le pareti laterali saranno fatte di smalto di cemento idraulico, di sufficiente spessore per assicurare la stabilità e l'impermeabilità del detto cunicolo.

La copertura dei detti canali sarà fatta con lastre di pietra murate e ricoperte con smalto di cemento, in modo da impedire ogni infiltrazione d'acqua dall'esterno.

Il riempimento superiore si farà da prima con grosse pietre, disposte in modo da formare cunicoli capaci per la circolazione dell'aria od anche una sola camera d'aria e quindi con pietrame più minuto ed in ultimo con terreno, il quale dovrà formare superiormente un sensibile rialzo al sicuro dalle permeazioni e dai ristagni delle piovane.

Dove i detti cunicoli abbiano un'inclinazione molto sensibile, la platea dovrà essere conformata a gradoni, ed, all'occorrenza, saranno intercalati dei piccoli salti con pozzetti lungo il percorso.

Nell'attraversamento di fossi ed avvallamenti di terreno saranno costruiti opportuni manufatti, a fine di evitare il più possibile i sifoni.

Sulla linea dei detti canali saranno costruiti pozzetti di accesso come pei canali praticabili, alla distanza di circa metri 250 fra loro, i quali emergeranno di non meno di 50 centimetri sul piano di campagna e verranno chiusi con lastre di pietra assicurate con spranghe di ferro e coperte di terreno.

Art. 54.

Tubolature.

Le tubolature in condotta forzata saranno in generale costituite di tubi di ghisa. Quelle soggette a piccole pressioni, inferiori ad un'atmosfera, potranno essere costruite in cemento.

È fatta facoltà al concessionario di costruire in cemento armato le tubolature sottoposte a pressioni non superiori a cinque atmosfere, purchè resistenti alle prove e tali da presentare sufficiente garanzia d'impermeabilità, di sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Tale facoltà però è subordinata all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le giunzioni dei tubi saranno fatte coi migliori metodi conosciuti.

Le condotture dovranno essere posate in terreno sodo ed asciutto, o reso tale mediante opportuni lavori, a profondità non minore di metri tre dal piano di campagna.

Per qualche breve tratto potranno essere incassate nel terreno a minore profondità, a condizione che il riempimento abbia sulle condotture medesime l'altezza non inferiore a metri tre, formando un rialzo sulla campagna.

Il riempimento superiore sarà formato a norma del precedente articolo 53.

Le tubolature saranno fornite di tutti gli apparecchi suggeriti dall'arte e dall'esperienza, per la regolarità e perfezione dell'esercizio e della manutenzione; e nei sifoni più importanti saranno osservate tutte le norme indicate nell'articolo 43.

Nell'attraversamento dei corsi d'acqua saranno in generale costruite opere stabili in muratura a norma dell'articolo 42, per sostegno delle tubolature; e a tali opere saranno annessi i canali di scarico.

Dove poi fosse necessario di sottopassare i corsi d'acqua sarà costruita nel punto più depresso della tubolatura una camera di scarico, dalla quale l'acqua sarà estratta mediante pompe quando non si possa diversamente.

Dovunque sia possibile saranno costruiti pozzetti d'interruzione e di scarico; e saranno collocati a brevi distanze i pozzetti di visita, di struttura muraria e garentiti in modo da evitare ogni causa d'inquinamento per le acque.

Art 55.

Serbatoi.

I serbatoi in muratura, indicati negli articoli precedenti, saranno costruiti secondo i tipi che, proposti dal concessionario col progetto esecutivo, verranno approvati dal Ministero. In generale saranno incassati profondamente nel terreno e scavati in galleria, e dove per speciali condizioni locali dovranno emergere dalla campagna, saranno coperti con rilevati grossi non meno di metri quattro, che saranno piantati e tenuti a boschetto.

La condotta di distribuzione sarà collocata nel fondo e dal lato opposto di quella di arrivo e così il tubo di scarico; lo sfioratore sarà di poco più basso della condotta di arrivo. Le condutture e le bocche di scarico saranno munite di saracinesche; e dallo esterno sarà indicata l'altezza dell'acqua, mediante adatto apparecchio che avrà un indice di riferimento nella casa cantoniera più vicina.

Art. 56.

Impianti elevatori.

Per elevare l'acqua nelle tubolature ascendenti, in servizio dei comuni indicati negli articoli precedenti, occorreranno impianti meccanici collocati in appositi edifizi, quali saranno precisati nei progetti esecutivi, di cui all'art. 7. In tali impianti si dovranno adottare tutti quei perfezionamenti che assicurino la regolarità e continuità dell'esercizio, col maggiore effetto utile, evitando di compromettere la purezza e la potabilità dell'acqua.

Dove non esistano cadute di acqua, o non sia il caso di trasmettere la forza prodotta, il concessionario eseguirà l'impianto a vapore.

In ogni impianto dovranno aversi macchine ed apparecchi di riserva, e quant'altro occorre per poter sopperire al bisogno in caso di guasto e per eseguire prontamente le necessarie riparazioni.

CAPO III.

Esecuzione dei lavori

Sezione I.

Espropriazioni, opere di allacciamento e di misura delle sorgenti del Sele a Caposele.

Art. 57.

Espropriazioni.

Ottenuto il decreto che approva il progetto esecutivo dei lavori, il concessionario eseguirà a sua cura e spesa nei sensi e nei modi indicati dall'art. 19 del regolamento ed a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le eventuali espropriazioni permanenti per le sorgenti di Caposele, e le espropriazioni per la zona di loro protezione e servitù e relative opere di allacciamento e di misura, quelle per l'acquedotto principale e per le diverse condotture all'esterno o nell'interno degli abitati, compresi tutti i manufatti e le strade occorrenti sia per la costruzione che per l'esercizio, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dell'opera, con tutte le sue dipendenze.

Oltre gli stabili da occuparsi per l'impianto delle diverse condotture e dei relativi manufatti, dovranno essere espropriati i suoli adiacenti per la larghezza di un metro almeno oltre i limiti delle scarpate e una zona larga metri cinque intorno ai serbatoi, magazzini, case cantoniere ed altri fabbricati.

Per le cantoniere dovrà essere espropriata anche un' area di terreno contiguo di m. 20 × 20.

Saranno inoltre comprese nelle espropriazioni tutte le zone di terreno nelle quali ricadano le fognature e le opere di consolidamento, o che debbano rinsaldirsi con rimboschimenti.

Gli stabili espropriati dovranno rimanere di proprietà del Consorzio, senza alcun vincolo di servitù derivante da diritto di terzi. Il concessionario dovrà, inoltre, con opere od indennità liberare l'acquedotto dalle servitù stabilite dalla legge.

Saranno inoltre a suo carico tutte le indennità che si dovessero corrispondere in conseguenza delle servitù stabilite dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, a favore dell'acquedotto, sue diramazioni e dipendenze.

Il concessionario dovrà poi eseguire, a sua cura e spese, tutte le espropriazioni permanenti e temporanee occorrenti per le strade di servizio, per deposito ed estrazione dei materiali, impianto di cantieri, e per quanto altro sarà necessario sia per la costruzione che per la manutenzione dell'opera.

L'ammontare dei prezzi, dei compensi, delle indennità e delle spese bisognevoli per le espropriazioni, come ancora il risarcimento dei danni che potessero derivare ai privati ed alle amministrazioni pubbliche dalle medesime espropriazioni e da tutti i lavori di costruzione e di manutenzione, o di riparazione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, saranno a carico del concessionario, e lo Stato ed il Consorzio vi rimarranno interamente estranei, non potendo in nessun caso essere chiamati in rilievo per domande, che venissero avanzate contro lo stesso concessionario.

Art. 58.

Provvedimenti per eliminare cause d'infezione.

Il concessionario avrà obbligo di eliminare in modo assoluto ogni causa d' infezione e di inquinamento delle acque. In mancanza il Ministero dei Lavori Pubblici procederà di ufficio a termini dell'art. 73 del regolamento.

Art. 59.

Attraversamento di strade, ferrovie e corsi d'acqua.

Il concessionario dovrà adempiere a tutte le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, od emanate dalle autorità competenti in ordine alle occupazioni, attraversamenti e deviazioni di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, ed alla costruzione di ponti o di altre opere sui corsi di acqua.

Egli dovrà perciò ottenere preventivo consenso dalle autorità competenti, obbligandosi all'osservanza di tutte le prescrizioni ed obblighi, ed alla esecuzione delle eventuali opere provvisionali che potessero venire imposte.

Art. 60.

Opere di allacciamento e di misura delle sorgenti del Sele a Caposele e strada di accesso.

Entro un mese dall'approvazione del contratto di concessione saranno consegnati al concessionario i lavori che si troveranno eseguiti intorno alle sorgenti del Sele a Caposele, con la strada di accesso; ed il concessionario sarà obbligato a riceverli, sistemarli e mantenerli per tutta la durata della concessione nello stato in cui si troveranno, senza alcuna responsabilità da parte del Consorzio. Egli dovrà eseguire le opere stabili murarie, per l'allacciamento e la misura delle sorgenti stesse seguendo le modalità di esecuzione risultanti per dette opere dai progetti compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, in data del 12 e 14 marzo 1902, che saranno posti a sua disposizione, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 giugno 1902, salvo le varianti e maggiori lavori che a tutela della responsabilità che gli compete per la completa riuscita delle opere credesse di proporre ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente capitolato.

Analogamente dovrà rilevare e sostituirsi al Ministero predetto nello adempimento dei contratti che eventualmente fossero stati già da esso stipulati per le dette opere di allacciamento e di misura; ed in tal caso il concessionario medesimo dovrà rimborsare allo Stato le somme per detto titolo erogate.

Il piazzale da formarsi contiguo alle opere di presa dovrà essere opportunamente regolato e chiuso all'accesso del pubblico e vi sarà costruito un edifizio commemorativo, come dai disegni allegati al progetto di massima.

SEZIONE II.

Qualità e provenienza dei materiali da costruzione, modo di esecuzione delle diverse categorie di lavori.

Art. 61.

Qualità e provenienza dei materiali.

Il concessionario sarà pienamente libero di ricavare i materiali da costruzione dalle località che ravviserà più adatte e più convenienti.

Essi dovranno però essere tutti indistintamente di ottima qualità, in modo da garantire completamente la stabilità e la durata delle costruzioni in cui dovranno essere impiegati.

Per quanto si riferisce alla fornitura dei materiali e meccanismi, il concessionario dovrà, a parità di condizioni, dare la preferenza agli opifici nazionali.

Art. 62.

Malte e calcestruzzi.

Tutte le malte dovranno essere idrauliche, cioè, composte con calce grassa e pozzolana, oppure con calce idraulica e sabbia, o cemento, in quelle proporzioni che negli assaggi da praticarsi daranno i più soddisfacenti risultati. Analogamente, pure a mezzo di assaggi, verranno determinate le proporzioni dei componenti i calcestruzzi.

Art. 63.

Intonaco.

Le pareti interne dei canali saranno rivestite di uno strato di intonaco di cemento idraulico assoluto, a lenta presa, con sottostante rinzaffo di malta idraulica mista a simile cemento. Nel canale principale il rinzaffo sarà di grossezza non minore di centimetri tre; nei secondari di centimetri due. Lo strato d'intonaco avrà sempre lo spessore di un centimetro.

Art. 64.

Fondazioni.

Le fondazioni delle opere d'arte e di tutti i manufatti in genere, qualunque sia il sistema per esse adottato, verranno impiantate in suolo stabile, al sicuro da cedimento o da scalzamento per effetto delle acque.

Dove le fondazioni dovranno stabilirsi sopra basi di calcestruzzo, questo dovrà impiegarsi all'asciutto, salvo i casi in cui occorressero esaurimenti straordinari; ed in tali circostanze si dovranno adottare i migliori mezzi suggeriti dall'arte perchè il masso di calcestruzzo riesca regolarmente disteso, compresso e non dilavato.

Art. 65.

Murature.

Tutte le murature dovranno eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte e soddisfare alla condizione essenziale di presentare una struttura compatta, omogenea e resistente, ed il maggiore collegamento possibile.

La muratura a secco, da impiegarsi soltanto per chiusure, oppure per piccoli sostegni o rivestimenti di scarpate, sarà eseguita con pietre di rientranza non minore di trenta centimetri.

Il calcestruzzo, da impiegarsi nelle fondazioni, sarà lasciato in riposo pel tempo necessario perchè possa resistere alla pressione cui deve andar soggetto.

La muratura di pietrame e malta sarà eseguita con scapoli di cava.

Nei muri di maggiore impegno, come pile e spalle di ponti e viadotti, grandi muri d'ala e di sostegno, verranno nella muratura ordinaria intercalate orizzontalmente delle cinture e legati di pietra scalpellata, ovvero di corsi di mattoni, disposti a distanza non maggiore di due metri da centro a centro.

La muratura laterizia si eleverà a corsi regolarmente orizzontali, o secondo la normale alla superficie d'intradosso dei volti ed in modo che le connessure siano alternate in ogni senso, ed abbiano in paramento una larghezza non maggiore di otto, nè minore di sei millimetri.

Art. 66.

Escavazione delle gallerie

L'escavazione delle gallerie sarà eseguita secondo le migliori cautele suggerite dall'arte in relazione alla natura delle rocce da scavarsi, ed a tutte le circostanze che si verificassero, armando e puntellando quando occorra gli scavi, perchè possano procedere con la massima sicurezza e regolarità.

Nell'apertura delle gallerie in materie argillose o schistose si dovrà aver cura di fare sollecitamente seguire allo scavo il rivestimento murario.

Sia durante gli scavi che durante l'eseguimento delle murature, dovranno impiegarsi quei mezzi che saranno necessari per esaurire completamente le acque e mantenere i lavori all'asciutto.

Tutte le parti interne delle gallerie durante i lavori saranno costantemente ben ventilate in modo che sia assicurata la regolare respirazione degli operai, ed i cantieri siano prontamente sgombrati dal fumo delle mine e dall'aria corrotta; l'illuminazione vi sarà fatta con luce elettrica.

Art. 67.

Materiali metallici per sifoni e per le tubolature.

Per le condotte forzate s'impiegheranno generalmente tubi di ghisa fusi verticalmente ed il concessionario avrà l'obbligo di fare sorvegliare la fusione e le prove che ciascun tubo dovrà subire nell'officina di fabbricazione prima di essere spedito

I tubi dei sifoni e delle condotture soggetti a grandi carichi dovranno essere costruiti in ferro laminato od in acciaio.

Tutti i tubi prima di essere collocati in opera saranno accuratamente visitati e verificati negli spessori e dopo messi in opera saranno assoggettati a pressione doppia di quella idrostatica che dovranno sopportare durante l'esercizio, ed il concessionario avrà l'obbligo di sostituire prontamente con altri di buona qualità quei tubi che manifestassero dei guasti o dei difetti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, indipendentemente dall'obbligo fatto al concessionario, si riserva in ogni modo il diritto di sorvegliare nelle officine la fusione dei tubi e di procedere a quelle prove di resistenza che in ogni tempo riconoscesse opportune.

Art. 68.

Materiale struttura delle opere murarie.

La materiale struttura delle opere murarie sarà generalmente formata di pietrame ordinario e malta idraulica. Per talune parti delle dette opere si prescrivono speciali magisteri e materiali come appresso:

Il paramento visto sarà eseguito in pietra squadrata e digrossata alla punta e dove occorre in pietrame scalpellato (bolognini).

Le volte in genere saranno eseguite in mattoni o in pietra scalpellata, lavorata a squadro ed a raggio, a perfetto combaciamento per tutto lo spessore delle volte stesse.

Le chiavi, i pulvinari delle volte, le fasce, le copertine, i lastricati, i cantonali e le altre parti dei manufatti, esposte alle acque correnti, saranno eseguiti in pietra da taglio e così le soglie ed i gradini delle case cantoniere e dei casotti

Le cappe delle volte saranno eseguite con smalto idraulico. Le coperture dei canali in muratura, a pelo libero, non praticabili, saranno formate con pietra da taglio, e rivestite con smalto di cemento idraulico in modo da riuscire impermeabili.

Art. 69.

Disposizioni generali per l'esecuzione dei diversi lavori.

Le norme contenute nel presente capitolato, in ordine alla esecuzione dei lavori ed alla qualità dei materiali, non escludono pel concessionario l'obbligo di osservare tutte quelle altre norme necessarie per eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie dei lavori che si richiede ed alla loro destinazione, per modo da ultimare intieramente e rendere atto ad un regolare esercizio l'acquedotto con tutte le sue dipendenze ed accessorî.

SEZIONE III.

Disposizioni generali.

Art. 70.

Osservanza di leggi e regolamenti.

La concessione è subordinata all'osservanza delle leggi 26 giugno 1902 e 8 luglio 1904 per l'acquedotto pugliese, del relativo regolamento, nonchè della legge sui lavori pubblici e delle altre leggi e regolamenti applicabili al caso.

Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare a tutte le disposizioni delle leggi per gl'infortuni degli operai sul lavoro, e delle leggi sulla malaria e sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nonchè dei regolamenti relativi, e ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la salute degli operai ed a prevenire infortuni, specialmente nei lavori pericolosi ed insalubri, restando responsabile dell'inosservanza di tali prescrizioni da parte dei suoi dipendenti. Inoltre, il concessionario non potrà esigere dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro.

Art. 71.

Direzione ed assistenza ai lavori per conto del concessionario.

Il concessionario dovrà avere alla sua dipendenza e nei luoghi opportuni il personale tecnico necessario per la direzione e l'assistenza dei lavori, quand'anche fossero eseguiti per cottimi o subappalti.

Il detto personale dovrà avere i necessari requisiti di idoneità tecnica e di moralità.

Art. 72.

Disegni di opere da fornirsi dal concessionario.

Nel corso dei lavori e prima del collaudo finale il concessionario dovrà fornire al Ministero dei Lavori Pubblici una copia dei disegni quotati e particolareggiati delle opere eseguite.

Art. 73.

Prospetti relativi all'avanzamento dei lavori.

Alla fine di ciascun trimestre il concessionario dovrà trasmettere all'ufficio di sorveglianza dei prospetti dimostranti l'avanzamento dei lavori.

Tali prospetti dovranno contenere:

a) le quantità di lavoro eseguite per ciascuna opera dal principio della concessione;

b) le quantità, qualità e grado di lavorazione dei materiali introdotti in ciascun cantiere e le opere alle quali sono destinati.

Affinchè la Commissione incaricata di determinare la somma da potersi semestralmente pagare possa, giusta l'art. 27 del regolamento, aver riguardo agli impianti eseguiti ed alle spese sostenute dal concessionario, dovrà questi aggiungere, nei cennati prospetti periodici, tutte quelle notizie che valgano a fare apprezzare l'entità dei suddetti impianti e spese.

Tali notizie si riferiranno, perciò, alle strade di servizio ed ai mezzi con cui sono esercitate, alle cave, alle fornaci, ai macchinari per la perforazione, asciugamento e ventilazione delle gallerie o per l'estrazione da esse delle materie di scavo, alle abitazioni per gli operai, agli ospedali, agli edifici per uso del concessionario, ed infine a quanto altro di più notevole entra a far parte degli impianti e delle spese per l'esecuzione dell'opera.

Art 74.

Sorveglianza dei lavori.

Il Ministero dei Lavori pubblici, per mezzo di apposito ufficio di sorveglianza, vigilerà perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione, del capitolato presente e del regolamento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità che ha il concessionario della buona riuscita dei lavori.

I funzionari a ciò delegati avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi ed il concessionario od i suoi dipendenti dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e, all'occorrenza, sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale, da compilarsi, previo un solo invito, agli agenti locali del concessionario, riferendone contemporaneamente alla direzione dell'ufficio di sorveglianza, la quale potrà sospendere i lavori irregolarmente eseguiti ed imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del concessionario.

A richiesta del detto ufficio si dovranno allontanare dai cantieri le provviste ed i materiali che, a suo giudizio, non corrispondessero alle prescrizioni del progetto esecutivo o del presente capitolato.

L'ufficio di sorveglianza, verificati i prospetti indicati all'articolo precedente, li trasmetterà alla Commissione di cui all'articolo 27 del regolamento, con quelle osservazioni che riterrà del caso.

SEZIONE IV.

Ordine e termine per l'esecuzione dei lavori — Penali ed esecuzione d'ufficio in caso di ritardo — Collaudo.

Art. 75.

Ordine e termine per l'esecuzione dei lavori.

Approvato il contratto, il concessionario dovrà, senza indugio, iniziare le opere per l'allacciamento delle sorgenti e la costruzione della grande galleria dell'Appennino e sviluppare successivamente tutte le altre opere in modo da poterne utilizzare al più presto le parti costruite. In ogni caso, entro undici anni dalla data di approvazione del contratto di concessione l'acquedotto dovrà trovarsi ultimato in ogni sua parte, comprese le reti di distribuzione urbana pei Comuni della 1ª e 2ª categoria, di cui all'articolo 15 del regolamento. Pel completamento delle reti di distribuzione pei Comuni delle altre categorie viene concesso un ulteriore termine di anni quattro.

Art. 76.

Penale in caso di ritardo.

Qualora nei termini assegnati nell'articolo precedente l'opera non sia di fatto compiuta, e l'acqua non possa essere condotta e distribuita in tutti i centri abitati indicati all'articolo 4, il concessionario pagherà una penale in ragione di lire venti al giorno per ciascuno di detti centri che non possa ancora esser fornito d'acqua. Qualora il ritardo si protragga per un anno si avrà per risoluto il contratto senza bisogno di pronunzia del magistrato; ed il concessionario, pel semplice fatto del ritardo, rinunziando al benefizio della purgazione della mora, perderà la cauzione in favore del Consorzio ed incorrerà nella decadenza.

Art. 77.

Penale in caso di sospensione o d'insufficiente sviluppo dei lavori.

Quando i lavori vengano sospesi o non proseguiti con quella alacrità, che sia necessaria ad assicurarne il compimento nei termini stabiliti dall'art. 75, il Ministero potrà stabilire termini speciali per l'esecuzione di determinate parti dell'opera.

Il concessionario incorrerà, scaduto il termine, in una penale di lire trecento per ogni giorno di ritardo; potrà pure disporsi con decreto ministeriale, udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, l'esecuzione di ufficio o pronunciarsi la decadenza.

Art. 78.

Collaudo dei lavori.

Il collaudo totale o parziale avrà luogo colle norme stabilite dagli articoli 23 e 24 del regolamento.

Il concessionario dovrà fornire a sue spese quanto è necessario per compiere le operazioni di collaudo, e dovrà ristabilire le parti delle opere alterate nell'eseguire le verificazioni.

Gli sarà prescritto un termine per supplire alle eventuali deficienze, decorso il quale incorrerà nella penale di cui all'art. 76, e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio.

CAPO IV.

Prescrizioni relative all'esercizio

—

Art. 79.

Magazzini e depositi.

Il concessionario dovrà costruire e mantenere a proprie spese, durante il periodo della concessione, i magazzini ed i depositi di materiali ed apparecchi a fine di provvedere immediatamente a tutte le esigenze del servizio, nel caso occorra restaurare manufatti, sostituire tubi, saracinesche, apparecchi di qualunque genere, fare nuove prese, ed in generale eseguire le riparazioni che possano occorrere.

Detti magazzini o depositi debbono rispondere ai bisogni per numero ed ubicazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di servizio.

In caso di inadempienza provvederà il Ministero dei Lavori Pubblici, udite le osservazioni del Consorzio e del concessionario.

Art. 80.

Personale per la manutenzione.

Tanto nel caso in cui il concessionario provveda direttamente alla esecuzione delle opere relative alla manutenzione ed esercizio, quanto nel caso in cui vi provveda per appalti o per cottimi dovrà sempre tenere per proprio conto un numero sufficiente di operai capaci per eseguire con la massima sollecitudine i lavori urgenti per riparazione di guasti, dai quali siano derivate o possano derivare sospensioni nella fornitura dell'acqua.

Art. 81.

Interruzioni di servizio.

L'interruzione nel servizio di distribuzione di acqua non potrà aver luogo che per gravissimi e giustificati motivi e dovrà sempre essere notificata al Consorzio, al quale sarà riserbata l'approvazione del provvedimento.

Art. 82.

Entrate.

Con le norme che verranno indicate nei regolamenti di distribuzione e di servizio, il concessionario dovrà assicurare in modo completo la esazione delle entrate dell'esercizio, rendendone in pari tempo facile e spedito il controllo al Consorzio.

Egli, sotto la sua stretta responsabilità, assicurerà la perfetta e costante funzione degli apparecchi misuratori del consumo d'acqua, sia vagliandone la bontà quando si impiantano, sia curandone con la massima celerità le riparazioni ed ove occorra la rimozione ed il collocamento a posto.

Art. 83.

Spese.

Le passività inerenti all'esercizio dovranno essere ridotte alle minime possibili, compatibilmente con le esigenze indispensabili del servizio.

Per raggiungere tale finalità il concessionario sarà libero di usare tutti i metodi che crederà nello sviluppo dell'azienda d'esercizio; mentre il Consorzio avrà diritto di richiamarlo e, se del caso, anche di ordinare di restringere al puro necessario le passività medesime quando ritenga che i metodi adottati si discostino dall'obiettivo comune, che è la massima produttività dell'acquedotto.

Art. 84.

Contabilità.

La contabilità dell'esercizio sarà tenuta in conformità delle prescrizioni di legge per le aziende dello Stato e per le società private, conciliandole in guisa da rispondere alla funzione amministrativa ed industriale che deve necessariamente assumere l'esercizio stesso.

Art. 85.

Centri di rappresentanze e di servizio.

Il concessionario dovrà stabilire una Direzione principale nella città di Bari, presso la quale dovrà trovarsi una persona legalmente munita delle facoltà per rappresentarlo e a cui possano farsi le comunicazioni e notificarsi gli atti relativi all'esercizo dell'acquedotto, nonchè un conveniente numero di sotto-direzioni e di uffici di riparto nelle località da stabilirsi d'accordo col Consorzio.

A ciascun riparto sarà assegnata la giurisdizione entro la quale l'ufficiale tecnico propostovi dovrà esercitare le proprie funzioni e provvedere a tutte le esigenze tecniche, contabili ed amministrative dell'esercizio.

Art. 86.

Disposizione finale.

Il presente capitolato trova il suo complemento in tutte le disposizioni del regolamento per la esecuzione delle leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381.

Art. 87.

Elenco dei prezzi unitari.

Nei casi di rescissione della concessione a termini dell'art. 77 del regolamento i prezzi unitari in base ai quali saranno valutate e opere eseguite e completate risultano dal seguente

ELENCO

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
	1. — Canale principale in muratura da Caposele alle diramazioni per Fasano e Locorotondo.			
	1° Tronco da Caposele alla diramazione per la provincia di Foggia:			
1	Canale in trincea o su manufatti	m. lineari	165	Lire centosessantacinque.
2	Canale in galleria di lunghezza non superiore a metri 500 . . .	»	340	Lire trecentoquaranta.
3	Canale in galleria di lunghezza compresa fra metri 501 e 1000	»	440	Lire quattrocentoquaranta.
4	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e 2000 . .	»	580	Lire cinquecentottanta.
5	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 2001 e 4000 . .	»	730	Lire settecentotrenta.
6	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 4001 e 7000 . .	»	870	Lire ottocentosettanta.
7	Canale nella galleria dell'Appennino, dalla sponda sinistra del torrente Minuto allo sbocco sulla ripa destra del torrente Montecalvo	»	1000	Lire mille.
	2° Tronco dalla diramazione per la Provincia di Foggia alla sponda sinistra del Vallone Ulmeto:			
8	Canale in trincea o su manufatti	»	160	Lire centosessanta.
9	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500.	»	300	Lire trecento.
10	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e 1000. . .	»	350	Lire trecentocinquanta.
11	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e 2000. . .	»	400	Lire quattrocento.
12	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	500	Lire cinquecento.
	3° Tronco dalla sponda sinistra del Vallone Ulmeto alla diramazione per Corato e Andria:			
13	Canale in trincea o su manufatti	»	90	Lire novanta.
14	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500.	»	240	Lire duecentoquaranta.
15	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000 .	»	300	Lire trecento.
16	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000 .	»	350	Lire trecentocinquanta.
17	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	400	Lire quattrocento.
	4° Tronco dalla diramazione per Corato e Andria a quella per Bari:			
18	Canale in trincea o su manufatti	»	85	Lire ottantacinque.
19	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500.	»	225	Lire duecentoventicinque.
20	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000 .	»	280	Lire duecentottanta.
21	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000 .	»	320	Lire trecentoventi.
22	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	370	Lire trecentosettanta.
	5° Tronco dalla diramazione per Bari a Gioia del Colle (diramazione per Taranto):			
23	Canale in trincea o su manufatti	»	75	Lire settantacinque.
24	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500.	»	200	Lire duecento.
25	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000 .	»	240	Lire duecentoquaranta,

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
26	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000 .	m. lineari	275	Lire duecentosettantacinque.
27	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	320	Lire trecentoventi.
	6° Tronco da Gioia del Colle (diramazione per Taranto) all'estremo del canale sopra Fasano:			
28	Canale in trincea o su manufatti	»	65	Lire sessantacinque.
29	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500. . .	»	170	Lire centosettanta.
30	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000 .	»	200	Lire duecento.
31	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000 .	»	230	Lire duecentotrenta.
32	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	280	Lire duecentottanta.
	2. — Canali in muratura praticabili per le diramazioni primarie.			
33	Canali in trincea o su manufatti per la diramazione primaria per la provincia di Foggia.	»	50	Lire cinquanta.
34	Canale in galleria per la detta diramazione	»	136	Lire centotrentasei.
35	Canale in trincea o su manufatti per le diramazioni primarie per la provincia di Lecce	»	49	Lire quarantanove.
36	Canale in galleria per le stesse diramazioni primarie per la provincia di Lecce	»	170	Lire centosettanta.
	3. — Tubolature di cemento in condotta libera.			
37	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
38	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
39	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
40	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
41	del diametro interno di centimetri venticinque	»	11,60	Lire undici e cent. sessanta.
42	del diametro interno di centimetri trenta	»	12,00	Lire dodici.
43	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	13,00	Lire tredici.
44	del diametro interno di centimetri quaranta	»	13,50	Lire tredici e cent. cinquanta.
45	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	14,40	Lire quattordici e cent. quaranta.
46	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	15,00	Lire quindici.
47	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	15,80	Lire quindici e cent ottanta.
48	del diametro interno di centimetri sessanta	»	17,20	Lire diciassette e cent. venti.
49	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	18,20	Lire diciotto e cent. venti.
50	del diametro interno di centimetri settanta	»	19,40	Lire diciannove e cent. quaranta.
51	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	21,00	Lire ventuno.
52	del diametro interno di centimetri ottanta	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta.
53	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	21,80	Lire ventuno e cent. ottanta.
54	del diametro interno di centimetri novanta	»	22,30	Lire ventidue e cent. trenta.

Nota. — Nei prezzi riportati ai precedenti numeri 1 a 36 pei canali praticabili in muratura si intendono compresi e compensati tutte le espropriazioni ed i lavori di terra, di muratura e diversi, nonchè le provviste, i magisteri, i mezzi d'opera e gli accessorî occorrenti per dare completo il canale stesso, col riempimento soprastante e i drenaggi adiacenti, coi relativi scoli per tenerne asciutta la sede, con i pozzetti di accesso e di scarico, e soltanto verranno valutati a parte i ponti e le briglie in muratura per la sola parte di sostegno al canale negli avvallamenti di terreno, i lavori di consolidamento e di difesa nei terreni adiacenti, la via di servizio e le case cantoniere con le linee telefoniche Per l'applicazione dei detti prezzi si fa notare che saranno considerate come gallerie le tratte di canale di lunghezza non inferiore a metri cinquanta, in cui il profilo medio del terreno soprastante alla parte muraria dello stesso canale abbia un'altezza non inferiore a metri cinque.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
55	del diametro interno di centimetri novantacinque	m. lineari	23,00	Lire ventitre.
56	del diametro interno di metro uno	»	24,50	Lire ventiquattro e cent. cinquanta.
57	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	25,00	Lire venticinque.
58	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	25,40	Lire venticinque e cent. quaranta.
59	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici	»	26,00	Lire ventisei.
60	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	26,50	Lire ventisei e cent. cinquanta.
	4. — Tubolature di cemento in condotta forzata, soggette a pressione non superiore ad una atmosfera.			
61	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
62	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
63	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
64	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
65	del diametro interno di centimetri venticinque	»	12,00	Lire dodici.
66	del diametro interno di centimetri trenta	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
67	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	13,70	Lire tredici e cent. settanta.
68	del diametro interno di centimetri quaranta	»	14,60	Lire quattordici e cent. sessanta.
69	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	15,50	Lire quindici e cent. cinquanta.
70	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	16,70	Lire sedici e cent. settanta.
71	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	17,70	Lire diciassette e cent. settanta.
72	del diametro interno di centimetri sessanta	»	19,00	Lire diciannove.
73	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	20,00	Lire venti.
74	del diametro interno di centimetri settanta	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta.
75	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	22,60	Lire ventidue e cent. sessanta.
76	del diametro interno di centimetri ottanta	»	23,20	Lire ventitre e centesimi venti.
77	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	24,80	Lire ventiquattro e cent. ottanta.
78	del diametro interno di centimetri novanta	»	25,80	Lire venticinque e cent. ottanta.
79	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	26,40	Lire ventisei e cent. quaranta.
80	del diametro interno di metro uno	»	27,20	Lire ventisette e cent. venti.
81	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	29,40	Lire ventinove e cent. quaranta.
82	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	30,20	Lire trenta e cent. venti.
83	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici	»	31,10	Lire trentuno e cent. dieci.
84	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	32,00	Lire trentadue.
	5. — Tubolature di cemento in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra un'atmosfera e un'atmosfera e mezza.			
85	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
86	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
87	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
88	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.

Nota. — I prezzi per le tubolature in cemento in condotta libera, riportati ai precedenti numeri 37 a 60, saranno applicati anche alle stesse tubolature in condotta forzata, soggette a pressione non superiore a mezza atmosfera, nonchè ai canali in muratura non praticabili, a parità di superficie della sezione interna.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in cifre	tutte lettere
89	del diametro interno di centimetri venticinque	m. lineari	12,00	Lire dodici.
90	del diametro interno di centimetri trenta	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
91	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	14,80	Lire quattordici e cent. ottanta.
92	del diametro interno di centimetri quaranta	»	15,70	Lire quindici e cent. settanta.
93	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	17,20	Lire diciassette e cent venti.
94	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	18,60	Lire diciotto e cent. sessanta.
95	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	20,00	Lire venti.
96	del diametro interno di centimetri sessanta	»	21,30	Lire ventuno e cent. trenta.
97	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	22,00	Lire ventidue.
98	del diametro interno di centimetri settanta	»	23,70	Lire ventitre e cent. settanta.
99	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	24,80	Lire ventiquattro e cent. ottanta.
100	del diametro interno di centimetri ottanta	»	25,60	Lire venticinque e cent. sessanta.
101	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	28,00	Lire ventotto.
102	del diametro interno di centimetri novanta	»	28,70	Lire ventotto e cent. settanta.
103	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	30,00	Lire trenta.
104	del diametro interno di metro uno	»	31,60	Lire trentuno e cent. sessanta.
105	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	33,00	Lire trentatre.
106	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	35,60	Lire trentacinque e cent. sessanta.
107	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici	»	36,40	Lire trentasei e cent. quaranta.
108	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	39,50	Lire trentanove e cent. cinquanta.
	6. — Tubolature di cemento in condotta forzata soggette a pressione compresa fra un'atmosfera e mezza e due atmosfere.			
109	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
110	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta
111	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
112	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
113	del diametro interno di centimetri venticinque	»	13,00	Lire tredici
114	del diametro interno di centimetri trenta	»	14,00	Lire quattordici.
115	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	16,00	Lire sedici.
116	del diametro interno di centimetri quaranta	»	16,80	Lire sedici e cent. ottanta.
117	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	19,20	Lire diciannove e cent. venti.
118	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	20,20	Lire venti e cent. venti.
119	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta
120	del diametro interno di centimetri sessanta	»	22,60	Lire ventidue e cent. sessanta.
121	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	24,00	Lire ventiquattro.
122	del diametro interno di centimetri settanta	»	25,00	Lire venticinque.
123	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	27,00	Lire ventisette.
124	del diametro interno di centimetri ottanta	»	29,80	Lire ventinove e cent. ottanta
125	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	31,00	Lire trentuno.
126	del diametro interno di centimetri novanta	»	32,80	Lire trentadue e cent. ottanta
127	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	33,70	Lire trentatre e cent. settanta.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in cifre	tutte lettere
128	del diametro interno di metro uno	m. lineari	36,20	Lire trentasei e cent. venti.
129	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	37,50	Lire trentasette e cent. cinquanta.
130	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	40,00	Lire quaranta.
131	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici.	»	41,50	Lire quarantuno e cent. cinquanta
132	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	45,00	Lire quarantacinque.
	7. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressioni non superiori a sei atmosfere.			
133	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti.
134	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,20	Lire nove e cent. venti.
135	del diametro interno di centimetri otto	»	11,00	Lire undici.
136	del diametro interno di centimetri dieci.	»	12,50	Lire dodici e cent. cinquanta.
137	del diametro interno di centimetri quindici	»	16,00	Lire sedici.
138	del diametro interno di centimetri venti	»	20,00	Lire venti.
139	del diametro interno di centimetri venticinque	»	24,40	Lire ventiquattro e cent. quaranta.
140	del diametro interno di centimetri trenta	»	29,00	Lire ventinove.
141	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	34,00	Lire trentaquattro.
142	del diametro interno di centimetri quaranta.	»	39,00	Lire trentanove.
143	del diametro interno di centimetri quarantacinque.	»	45,00	Lire quarantacinque.
144	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	53,00	Lire cinquantatre.
145	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	59,00	Lire cinquantanove.
146	del diametro interno di centimetri sessanta.	»	67,00	Lire sessantasette.
147	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	74,00	Lire settantaquattro.
148	del diametro interno di centimetri settanta	»	82,00	Lire ottantadue.
149	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	90,00	Lire novanta.
150	del diametro interno di centimetri ottanta	»	99,00	Lire novantanove.
151	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	109,00	Lire centonove.
152	del diametro interno di centimetri novanta	»	117,00	Lire centodiciassette.
153	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	123,00	Lire centoventitre.
154	del diametro interno di metro uno	»	133,00	Lire centotrentatre.
	8. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra sei e otto atmosfere.			
155	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti.
156	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,20	Lire nove e cent. venti.
157	del diametro interno di centimetri otto	»	11,30	Lire undici e cent. trenta.
158	del diametro interno di centimetri dieci	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
159	del diametro interno di centimetri quindici	»	16,70	Lire sedici e cent. settanta.
160	del diametro interno di centimetri venti	»	21,30	Lire ventuno e cent. trenta.
161	del diametro interno di centimetri venticinque	»	26,00	Lire ventisei.
162	del diametro interno di centimetri trenta	»	31,00	Lire trentuno.
163	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	36,00	Lire trentasei.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura e presso in	
			cifre	tutto lettere
164	del diametro interno di centimetri quaranta	m. lineari	44,00	Lire quarantaquattro.
165	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	49,00	Lire quarantanove.
166	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	56,00	Lire cinquantasei.
167	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	66,00	Lire sessantasei.
168	del diametro interno di centimetri sessanta	»	75,00	Lire settantacinque.
169	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	83,00	Lire ottantatre.
170	del diametro interno di centimetri settanta	»	92,00	Lire novantadue.
171	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	102,00	Lire centodue.
172	del diametro interno di centimetri ottanta	»	113,00	Lire centotredici.
173	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	121,00	Lire centoventuno.
174	del diametro interno di centimetri novanta	»	134,00	Lire centotrentaquattro.
175	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	142,00	Lire centoquarantadue.
176	del diametro interno di metro uno	»	152,00	Lire centocinquantadue.
	9. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra otto e dieci atmosfere.			
177	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti
178	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,50	Lire nove e cent. cinquanta.
179	del diametro interno di centimetri otto	»	11,50	Lire undici e cent. cinquanta.
180	del diametro interno di centimetri dieci	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
181	del diametro interno di centimetri quindici	»	17,20	Lire diciassette cent. venti
182	del diametro interno di centimetri venti	»	22,30	Lire ventidue e cent trenta.
183	del diametro interno di centimetri venticinque	»	27,00	Lire ventisette.
184	del diametro interno di centimetri trenta.	»	33,00	Lire trentatre.
185	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	39,00	Lire trentanove.
186	del diametro interno di centimetri quaranta	»	47,00	Lire quarantasette.
187	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	55,00	Lire cinquantacinque.
188	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	63,00	Lire sessantatre.
189	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	72,00	Lire settantadue
190	del diametro interno di centimetri sessanta.	»	83,00	Lire ottantatre.
191	del diametro interno di centimetri sessantacinque.	»	92,00	Lire novantadue.
192	del diametro interno di centimetri settanta.	»	105,00	Lire centocinque.
193	del diametro interno di centimetri settantacinque.	»	115,00	Lire centoquindici.
194	del diametro interno di centimetri ottanta	»	126,00	Lire centoventisei.
195	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	138,00	Lire centotrentotto.
196	del diametro interno di centimetri novanta.	»	150,00	Lire centocinquanta.
197	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	161,00	Lire centosessantuno
198	del diametro interno di metro uno.	»	175,00	Lire centosettantacinque.
	10. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra dieci e dodici atmosfere.			
199	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in cifre	PREZZO dell'unità di misura espresso in tutte lettere
200	del diametro interno di centimetri cinque	m. lineari	9,50	Lire nove e cent. cinquanta.
201	del diametro interno di centimetri otto	»	11,50	Lire undici e cent. cinquanta.
202	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,30	Lire tredici e cent. trenta.
203	del diametro interno di centimetri quindici	»	17,80	Lire diciassette e cent. ottanta.
204	del diametro interno di centimetri venti	»	23,10	Lire ventitre e cent. dieci.
205	del diametro interno di centimetri venticinque	»	29,00	Lire ventinove.
206	del diametro interno di centimetri trenta	»	35,00	Lire trentacinque.
207	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	42,00	Lire quarantadue.
208	del diametro interno di centimetri quaranta	»	51,00	Lire cinquantuno.
209	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	59,00	Lire cinquantanove.
210	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	69,00	Lire sessantanove.
211	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	80,00	Lire ottanta.
212	del diametro interno di centimetri sessanta	»	91,00	Lire novantuno.
213	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	103,00	Lire centotre.
214	del diametro interno di centimetri settanta	»	116,00	Lire centosedici.
215	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	129,00	Lire centoventinove.
216	del diametro interno di centimetri ottanta	»	143,00	Lire centoquarantatre.
217	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	147,00	Lire centoquarantasette.
218	del diametro interno di centimetri novanta	»	171,00	Lire centosettantuno.
219	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	175,00	Lire centosettantacinque.
220	del diametro interno di metro uno	»	195,00	Lire centonovantacinque.
	11. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra dodici e quattordici atmosfere.			
221	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti.
222	del diametro interno di centimetri cinque.	»	9,50	Lire nove e cent. cinquanta.
223	del diametro interno di centimetri otto	»	11,80	Lire undici e cent. ottanta.
224	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,80	Lire tredici e cent. ottanta.
225	del diametro interno di centimetri quindici	»	18,20	Lire diciotto e cent. venti.
226	del diametro interno di centimetri venti	»	23,90	Lire ventitre e cent. novanta.
227	del diametro interno di centimetri venticinque	»	30,00	Lire trenta.
228	del diametro interno di centimetri trenta	»	37,00	Lire trentasette.
229	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	44,00	Lire quarantaquattro.
230	del diametro interno di centimetri quaranta	»	54,00	Lire cinquantaquattro.
231	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	63,00	Lire sessantatre.
232	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	75,00	Lire settantacinque.
233	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	85,00	Lire ottantacinque.
234	del diametro interno di centimetri sessanta	»	100,00	Lire cento.
235	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	113,00	Lire centotredici.
236	del diametro interno di centimetri settanta	»	126,00	Lire centoventisei.
237	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	142,00	Lire centoquarantadue.
238	del diametro interno di centimetri ottanta	»	156,00	Lire centocinquantasei.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in cifre	PREZZO dell'unità di misura espresso in tutte lettere
239	del diametro interno di centimetri ottantacinque	m. lineari	170,00	Lire centosettanta.
240	del diametro interno di centimetri novanta	»	187,00	Lire centottantasette.
241	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	193,00	Lire centonovantatre.
242	del diametro interno di metro uno	»	220,00	Lire duecentoventi.
	12. — Tubolature metalliche in condotta forzata soggette a pressione compresa fra quattordici e sedici atmosfere.			
243	del diametro interno di centimetri tre	»	8,40	Lire otto e cent. quaranta
244	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,70	Lire nove e cent. settanta.
245	del diametro interno di centimetri otto	»	11,80	Lire undici e cent ottanta
246	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,80	Lire tredici e cent. ottanta.
247	del diametro interno di centimetri quindici	»	19,00	Lire diciannove
248	del diametro interno di centimetri venti	»	24,15	Lire ventiquattro e cent. quindici.
249	del diametro interno di centimetri venticinque	»	32,00	Lire trentadue.
250	del diametro interno di centimetri trenta	»	43.00	Lire quarantatre.
251	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	49,00	Lire quarantanove
252	del diametro interno di centimetri quaranta	»	59,00	Lire cinquantanove.
253	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	69,00	Lire sessantanove
254	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	80,00	Lire ottanta
255	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	93,00	Lire novantatre.
256	del diametro interno di centimetri sessanta	»	108,00	Lire centootto
257	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	122,00	Lire centoventidue
258	del diametro interno di centimetri settanta	»	138,00	Lire centotrentotto.
259	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	152,00	Lire centocinquantadue.
260	del diametro interno di centimetri ottanta	»	170,00	Lire centosettanta.
261	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	188,00	Lire centottantotto.
262	del diametro interno di centimetri novanta	»	205,00	Lire duecentocinque.
263	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	212,00	Lire duecentododici.
264	del diametro interno di metro uno	»	243,00	Lire duecentoquarantatre.

Nota. — Nei prezzi delle tubolature di cemento, o metalliche di cui ai numeri 37 a 264 sono compresi tutte le espropriazioni ed i lavori ed accessorî, le provviste, i magisteri e i mezzi d'opera occorrenti sia per la costruzione che pel funzionamento e la manutenzione delle medesime, fatta eccezione soltanto dei ponti e delle briglie in muratura ricadenti negli avvallamenti di terreno per sostegno delle dette tubolature, i lavori di consolidamento e di difesa, le vie di servizio e le case cantoniere con le linee telefoniche.

Per l'applicazione dei detti prezzi, i diversi tronchi di tubolature in condotta forzata, che abbiano eguale diametro interno, saranno distinti in tratti a seconda delle diverse pressioni idrostatiche, alle quali vanno soggetti, e cioè per le tubolature in cemento tale distinzione sarà fatta di mezza in mezza atmosfera sino a due e per quelle metalliche di due in due atmosfere, a cominciare da sei sino a sedici.

Per le tubolature di diametro interno medio fra quelli indicati nel presente elenco i prezzi si desumeranno mediante semplice proporzione geometrica.

Per le tubolature metalliche i detti prezzi resteranno in ogni caso invariati, qualunque sia il materiale, di cui fossero costituite, e i relativi spessori ed accessorî, quand'anche fossero costruite in cemento armato, dovendosi tenere conto soltanto del diametro interno, senza considerazione alla materiale struttura, modalità di costruzione ed accessorî e alle difficoltà di esecuzione dovunque le stesse tubolature venissero costruite sia all'interno che all' esterno degli abitati.

N. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
	13. — Serbatoi in muratura nelle diramazioni della provincia di Foggia.	metro cubo di capacità di acqua		
15	di capacità non superiore e metri cubi cento	»	40,00	Lire quaranta.
16	di capacità non superiore a metri cubi centocinquanta.	»	39,00	Lire trentanove.
267	di capacità non superiore a metri cubi duecento	»	37,00	Lire trentasette.
268	di capacità non superiore a metri cubi trecento.	»	35,00	Lire trentacinque.
269	di capacità non superiore a metri cubi cinquecento	»	32,00	Lire trentadue.
270	di capacità non superiore a metri cubi ottocento	»	30,00	Lire trenta.
271	di capacità non superiore a metri cubi mille	»	29,00	Lire ventinove.
272	di capacità non superiore a metri cubi mille e cinquecento . . .	»	27,00	Lire ventisette.
273	di capacità non superiore a metri cubi duemila.	»	26,00	Lire ventisei.
274	di capacità non superiore a metri cubi duemilacinquecento . . .	»	23,00	Lire ventitre.
275	di capacità non superiore a metri cubi tremila	»	22,00	Lire ventidue.
276	di capacità non superiore a metri cubi cinquemila	»	20,00	Lire venti.
277	di capacità non superiore a metri cubi diecimila	»	18,00	Lire diciotto.
278	di capacità superiore a metri cubi diecimila	»	16,00	Lire sedici.
	14. — Serbatoi in muratura nelle diramazioni delle provincie di Bari e Lecce			
279	di capacità non superiore a metri cubi cento	»	40,00	Lire quaranta.
280	di capacità non superiore a metri cubi centocinquanta.	»	38,00	Lire trentotto
281	di capacità non superiore a metri cubi duecento	»	36,00	Lire trentasei.
282	di capacità non superiore a metri cubi trecento.	»	28,00	Lire ventotto.
283	di capacità non superiore a metri cubi cinquecento	»	24,00	Lire ventiquattro.
284	di capacità non superiore a metri cubi ottocento	»	22,00	Lire ventidue.
285	di capacità non superiore a metri cubi mille	»	20,00	Lire venti.
286	di capacità non superiore a metri cubi mille e cinquecento . . .	»	19,00	Lire diciannove.
287	di capacità non superiore a metri cubi duemila.	»	18,00	Lire diciotto.
288	di capacità non superiore a metri cubi duemila e cinquecento . .	»	17,00	Lire diciassette.
289	di capacità non superiore a metri cubi tremila	»	16,50	Lire sedici e cent. cinquanta.
290	di capacità non superiore a metri cubi cinquemila.	»	16,00	Lire sedici.
291	di capacità non superiore a metri cubi diecimila	»	15,00	Lire quindici.
292	di capacità superiore a metri cubi diecimila	»	13,00	Lire tredici.

Nota. — **Nei prezzi di sopra riportati da N. 265 a 292 pei serbatoi in muratura s'intendono compresi e considerati tutte le espropriazioni e tutti i lavori, di terra, di muratura, le tubazioni, i meccanismi ed i lavori diversi, nonchè le provviste, i magisteri, i mezzi d'opera e gli accessori occorrenti per darli compiuti, coi riempimenti soprastanti gli scarichi e gli sfioratori. — I prezzi medesimi vanno applicati per metro cubo di capacità utile, tenendo conto cioè dell'acqua che può esservi contenuta sino al livello degli sfioratori.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
TEDESCO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con R. decreto del 31 ottobre 1904:

Bettioli comm. Luigi — Garroni march. comm. avv. Camillo, prefetti, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 12,000).

Buraggi conte comm. avv. Giovanni — Cataldi comm. Carlo — Maggiotti comm. dott. Francesco — Gandin comm. Pietro, prefetti, promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 10,000).

Con R. decreto del 7 novembre 1904:

Paladini cav. dott. Enoch, in servizio al Ministero, consigliere di 1ª, nominato consigliere delegato di 2ª classe (L. 6000).

Con R. decreto del 31 ottobre 1904:

Palazzini dott. Giovanni — Moro dott. Adolfo — Amerio dott. Cesare — Flaùti dott. Francesco Paolo — Villanis cav. dott. Riccardo — Pighini dott. Francesco, segretari, nominati consiglieri di 4ª classe (L. 3500).

Con decreto Ministeriale del 1º novembre 1904:

Zinna rag. Salvatore, vice ragioniere di 2ª classe, promosso per anzianità e merito alla 1ª classe (L 2500).

Donati rag. Ugolino, id. id., id. id. per merito id. id.

Leo rag. Ottorino — Canestri rag. Tullio, vice ragionieri di 3ª, promossi per anzianità alla 2ª classe (L. 2000).

Libutti rag. Salvatore, id. id., id. id. per anzianità e merito id. id.

Rogari rag. Luigi, id. id., id. id. per merito id. id.

Matacotta rag. Alfredo — Addis rag. Antonio — Damiani rag. Attilio, id. id., id. id. per anzianità e merito id. id.

Scalzo rag. Raffaele, id. id., id. id. per merito id. id.

Gambicorti rag. Giuseppe — Mischi rag. Massimo, id. id., id. id. per anzianità id. id.

Colombini rag. Luigi, id. id., id. id. per anzianità id. id.

Fabroni rag. Alcide, id. id., id. id. per merito id. id.

Castelli rag. Gaetano, id. id., id. id. per anzianità e merito id. id.

Monti rag. Achille, id. id., id. id. per anzianità id. id.

Marlin Carlo, ufficiale d'ordine di 2ª, promosso per merito alla 1ª classe (L. 2500).

Tschon Guido — Sandri Achille, ufficiali d'ordine di 3ª, promossi per merito alla 2ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 31 ottobre 1904:

Vento rag. Giovanni, vice ragioniere di 3ª classe, già dispensato dal servizio perchè richiamato sotto le armi, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 4 novembre 1904:

Ciancarelli dott. Giuseppe, sottosegretario, dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi.

Con R. decreto del 31 ottobre 1904:

Visconti Massimino nob. dott. Umberto, segretario di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 31 ottobre 1904:

Borgia Vermiglioli dott. Pietro — Leone Salvatore — Alessandri Valentino — Salvati Tito — Guarducci Giovanni — Tateo Paolo — Mazzoni Raffaele — Crispo Pietro — Livoti Salvatore — De Giorgio Francesco — Rosano Adolfo — Di Vito Domenico — Menichini Riccardo — Di Guglielmo Michele — Introna Salvatore — Schiavo Lena Antonio — Diaz Francesco — Cappellani Not. Ercole — Capitolo Giovambattista — Pedace Federico — Bonadonna rag. Francesco — Augugliaro Baldassarre — Lanza dott. Luigi — De Bartolo dott. Girolamo — Jaselli Giuseppe — Luceri Arturo — Sinatra Filippo — Gianani Giovanni, alunni delegati, nominati delegati di 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 7 novembre 1904:

De Palma Giov. Battista, delegato di 3ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.

Con decreto Prefettizio del 30 ottobre 1904:

Ghidini Ottonelli dott. Andrea Silvio, vice commissario di 2ª classe in aspettativa, censurato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto Ministeriale del 15 settembre 1904:

Casini Enrico, vice cancelliere della pretura di Frascati, è tramutato alla pretura di Terracina.

Vivoli Silvio, vice cancelliere della pretura di Terracina, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Bruni Gaetano, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, è nominato vice cancelliere della pretura di Frascati con l'attuale stipendio di L. 1500.

Manfredi Serafino, vice cancelliere della pretura urbana di Livorno, è richiamato al precedente posto di vice cancelliere della pretura di Cascina.

Lencioni Alberto, vice cancelliere della pretura di Cascina, è tramutato alla pretura urbana di Livorno.

Con decreto Ministeriale del 17 settembre 1904:

Capaccio Federico, vice cancelliere della pretura di Castellabate, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Salerno, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Rocco Francesco, vice cancelliere della pretura di Genzano di Potenza, è tramutato alla pretura di Caivano.

Condoluci Carlo, cancelliere della pretura di Cropani, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Caracciolo Domenico, vice cancelliere della pretura di Sant'Angelo, di Brolo, applicato al tribunale civile e penale di Messina, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni a decorrere dall'8 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 19 settembre 1904,

Palumbo Nicola, vice cancelliere della pretura di Trinitapoli è tramutato alla pretura di Oria.

Bartolucci Filiberto, alunno di 2ª classe nel tribunale civile e penale di Roma, in aspettativa fino al 15 novembre 1904, è, richiamato in servizio dal 16 settembre 1904 nello stesso tribunale civile e penale di Roma.

Perroni Salvatore, alunno di 1ª classe nella pretura di Francavilla di Sicilia, in aspettativa fino al 15 settembre 1904, è, richiamato in servizio dal 16 settembre 1904 ed è tramutato alla pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da Curzio Emilio, dal posto di alunno di 3ª classe nella R. procura presso il tribunale civile e penale di Salerno.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 14 settembre 1904:

È concessa al notaro Serra Emilio una proroga sino a tutto il 19 aprile 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Aramengo.

Con decreto Ministeriale del 15 settembre 1904,

Corgnati Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Sagliano Micca, distretto notarile di Biella.

Dogliotti Magno Adolfo, candidato notaro, è nominato notaro colla

residenza nel Comune di Isola d'Asti, distretto notarile di Asti.

Ivaldi Eugenio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti.

Solaro Enrico, notaro residente nel Comune di Castell'Alfero, distretto notarile di Asti.

Pavia Carlo Alberto, notaro residente nel comune di Chivasso, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Castigliole d'Asti, distretto notarile d'Asti.

Abbate Francesco, notaro residente nel comune di Soccavo, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Patella Nicola, notaro residente nel comune di Ailano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Alife, stesso distretto.

Taparelli Silvio, notaro nel comune di Finale nell'Emilia, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Novi di Modena, stesso distretto.

Zagnoli Corrado, notaro nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Finale nell'Emilia, stesso distretto.

Lucrezio Gaetano, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Scorrano, distretto notarile di Lecce, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Palma Marino Angelo, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Alliste, distretto notarile di Lecce, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto Ministeriale del 15 settembre 1904:

È concessa al notaro Pentinaca Tommaso, una proroga sino a tutto il 29 marzo 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Roma.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 5 settembre 1904:

Faraone Salvatore, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Macerata, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 29 agosto 1904,
registrato alla Corte dei conti il 13 settembre successivo:

Giaccardi cav. Luigi, reggente segretario capo di 2ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, è nominato segretario capo di 2ª classe nell'economato medesimo, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Con decreto Ministeriale del 19 settembre 1904:

È revocato il precedente decreto del 27 maggio 1904, col quale il sig. Palombini Teodorico, vice segretario di 2ª classe nell'Economato dei benefizi vacanti di Bologna veniva sospeso dallo stipendio e dalle funzioni, e conseguentemente richiamato in servizio nel posto stesso.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 19 settembre 1904:

Sono accettate le dimissioni del sig. Nicola Gatti dalla carica di subeconomo dei benefizi vacanti di Boiano.

Cappon Tommaso, è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Chioggia.

Culto.

Con R. decreto del 25 luglio 1904,
registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1904:

Mordini dott. Camillo, consigliere di prefettura in Ancona, è nominato, per un anno, membro del Consiglio di amministrazione del pio istituto dalla Santa Casa di Loreto.

Con R. decreto dell'11 settembre 1904:

Sono stati autorizzati:

la fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro in Brescia ad accettare due legati, consistenti, il primo in un quadro ad olio, ed il secondo nella somma di L. 2000, disposti dal fu Luigi Carera;

il parroco di San Michele Arcangelo in Cavaglià ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 100, disposto dal fu monsignor Giuseppe Vella;

il parroco dei Santi Domenico e Felice in Giovinazzo ad accettare il legato di L. 1000, disposto dal fu Antimo De Donato:

la fabbriceria parrocchiale di Villastanza ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 10, disposto dal fu Francesco Perotta;

il parroco di Santa Maria Maggiore in Pieve di Cento ad accettare l'eredità lasciata dal fu Evaristo Covoni;

il parroco di San Gennaro di Palma ad accettare il legato di L. 425, nette di tassa, disposto dal fu Luciano Pesce;

l'Amministrazione della Cappella coadiutorale dei SS. Grato ed Antonio alla Rivoira in Boves ad accettare il legato consistente nella metà di un campo e nella somma di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Cavallo, nonchè il legato dell'altra metà di detto campo, disposto dalla fu Agnese Martini, vedova Cavallo;

il parroco di San Donato in Tavigliono ad accettare il legato di alcuni arredi sacri e di una grotta con cantina e canale, disposto dal fu sacerdote Luigi Balestieri;

il parroco della chiesa di *Ave Gratia Plena* in Barra ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 1050, disposto dal fu sacerdote Lorenzo Vitale;

la fabbriceria parrocchiale di San Giorgio Martire in Cuggiono ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno offerta dal sacerdote Domenico Carnago;

il parroco di Fosseto (San Salvatore in Monferrato) ad accettare i legati, disposti dalla fu cotessa Giuseppina Veglio di Castelletto, vedova di S. Agabio;

È stato dichiarato irricevibile il ricorso del comune di Predappio contro la decisione del 29 agosto 1902 della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, che ingiunse al detto comune di far compilare una perizia dei lavori per la ricostruzione della chiesa e della casa canonica della parrocchia di Riggiano e di provvedere alla spesa relativa.

Con Sovrana determinazione dell'11 settembre 1904:

È stato autorizzata la concessione del R. *Placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Galante sacerdote Gennaro Aspreno ad un canonicato nella Metropolitana di Napoli;

Calvanese sacerdote Salvatore ad un canonicato nella Metropolitana suddetta;

Fanelli sacerdote Giovanni ad un canonicato nella cattedrale di Taranto.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 966,339 e N. 966,340 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, rispettivamente per L. 540 e per L. 85, al nome di Scarpa Eleonora, Eugenio, *Vittorio*, Giulio, Aurelia ed Ettore fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Olivieri Filippina di Francesco, vedova del detto Scarpa Vincenzo, domiciliata a Venezia, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè

dovevano invece intestarsi a Scarpa Eleonora, Eugenio, *Vittore*, Giulio, Aurelia ed Ettore fu Vincenzo, minori ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 dicembre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 9 dicembre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 7, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

7 dicembre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,17 36	103,17 36	103,43 44
4 % *netto*	104,97	102,97	103,23 08
3 $^{1}/_{2}$ % *netto*	103,01 33	101,26 33	101,49 16
3 % *lordo*	73,87 50	72,67 50	73,42 69

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 7 dicembre 1904

Presidenza del Presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica il seguente telegramma di S. A. R. il Duca di Aosta:

« I voti così gentilmente ed affettuosamente indirizzatimi da cotesto Alto Consesso doppiamente mi commuovono in questo doloroso momento della mia vita, e riconoscente ringrazio.

« *Emanuele Filiberto di Savoia* ».

Comunica poi un telegramma che reca ulteriori notizie della salute di S. A. R. la duchessa di Aosta e che è così redatto:

« Bollettino di stamane: notte più tranquilla, temperatura 37.8, pulsazioni 84, respirazione 34, sudori profusi, funzione renale scarsa, con albuminuria intensa.

« Il primo aiutante di campo
« *Colonnello Reali* ».

Soggiunge, a nome del Senato, parole di augurio per l'Augusta inferma (Benissimo).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per le seguenti Commissioni:

a) di sorveglianza al debito pubblico:

Senatori votanti 115
Maggioranza 58

Eletti i senatori:

Sani . . . . . . con voti 71
Astengo . . . . . » 73
Lanzara . . . . . » 63

b) di vigilanza al fondo per l'emigrazione;

Senatori votanti 113
Maggioranza 57

Eletti i senatori:

Odescalchi . . . . con voti 76
Adamoli . . . . . » 74
Candiani . . . . . » 57

c) per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti 120
Maggioranza 61

Eletti i senatori:

Vacchelli . . . . con voti 78
Colombo . . . . . » 75
Faina . . . . . . » 70

Ballottaggio fra i senatori Blaserna e Rossi Luigi.

d) di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti. 105
Maggioranza 54

Eletti i senatori:

Todaro . . . . . con voti 57
Cerruti Carlo . . . » 57

Congedo.

Si accorda un congedo di 15 giorni al senatore Borromeo per motivi di salute.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un commissario nella Commissione permanente di finanze;

b) di due commissari nella Commissione per le petizioni;

c) di due commissari nella Commissione di contabilità interna;

d) di due commissari nella Commissione pei trattati internazionali;

e) di un commissario nella Commissione pei decreti registrati con riserva;

e per la votazione per la nomina di un questore nell'ufficio di presidenza.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Avverte che funzioneranno da scrutatori nelle singole votazioni di ballottaggio gli stessi senatori che già vennero designati nella tornata di ieri.

Procede poi al sorteggio dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede per la votazione per la nomina di un questore nell'ufficio di presidenza.

Essi sono i signori senatori: Taverna, Municchi e Vacchelli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari procedono al suggellamento delle urne).

Seguito dello svolgimento della interpellanza del senatore Pelloux Luigi al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui disordini di settembre.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al ministro guardasigilli.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Chiamato ieri in causa dal senatore Municchi, deve dichiarare che i rappresentanti del pubblico ministero hanno fatto il loro dovere anche nelle dolorose circostanze di settembre.

Egli non merita censura, poichè richiamò l'attenzione dei procuratori generali affinchè la legge avesse il suo impero, e fece giungere una parola perchè, ove istruttorie si erano aperte, si agisse con la necessaria energia.

È vero che non fece richiami, che suonassero imposizioni, perchè i rapporti tra il guardasigilli e il pubblico ministero non possono essere quelli correnti tra un dipendente e il proprio capo.

Scagiona i rappresentanti del pubblico ministero di non avere promosso istruzioni per il reato di sciopero generale.

Osserva che lo sciopero generale per se stesso non è contemplato come figura di reato nel Codice penale, mentre sono contemplati, come reati, le violenze, che possono nascere durante lo sciopero generale, e che debbono essere perseguite con tutto il rigore della legge.

Quindi egli non poteva domandare al pubblico ministero che iniziasse istruttorie contro il reato di sciopero generale, che, ripeto, non è contemplato nel nostro Codice penale, come reato di per se stesso.

Dimostra che l'autorità giudiziaria ha fatto il proprio dovere, aprendo molte istruttorie, che furono chiuse con condanne abbastanza severe. Intende parlare dei reati minori che sono stati cagionati dallo sciopero generale, poichè pei maggiori, come per esempio pei reati di omicidio, pendono i consueti procedimenti.

Non può che lodare i procuratori del Re, i quali diedero prova di singolare energia, intervenendo sul luogo dei disordini e compiendo le istruttorie con la massima celerità.

Il senatore Municchi ha accennato ad un procuratore generale il quale si doleva di non avere ricevuto denuncie.

L'oratore a sua volta si duole che questo procuratore generale non abbia iniziato istruttorie, cómpito che era di sua pertinenza.

Conclude, compiacendosi che la magistratura, anche in questa occasione, come sempre, abbia compiuto il suo dovere.

GUARNIERI, per una questione d'ordine. Prega il Senato di voler chiudere tosto questa discussione, poichè si è già inteso ieri dire dal presidente del Consiglio all'Italia ed all'Europa che egli si è lasciato cogliere dalla sommossa in pieno disarmo e che egli è restato al potere....

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Questo non è assolutamente vero, e protesto contro queste parole.

GUARNIERI. Oggi poi abbiamo inteso dal guardasigilli che lo sciopero universale senza riserva, non è un reato....

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ha detto questo.

GUARNIERI. Dopo la enunciazione di queste teorie così fatali, prega il Senato di voler chiudere subito questa discussione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il ministro guardasigilli ha detto che, quando ci sono scioperi in servizi pubblici, essi costituiscono reati, chè sono reati tutti i fatti previsti come tali dal Codice penale e che nessun Governo può creare reati che non siano contemplati dal Codice stesso.

Quanto alla forza pubblica ha detto ieri che lo stato di fatto era quello che tutto il Senato conosceva. Crede forse il senatore Guarneri che un Governo possa improvvisare quella forza pubblica che non esiste nè in virtù di leggi nè in virtù di bilanci?

Questa è la verità.

GUARNERI. Quando si tratta di scioperi anticipatamente annunziati il Governo ha il dovere di prevedere e prevenire. Non è dalla bocca del guardasigilli che deve dichiararsi un reato, è dall'organo legale, cioè dalla magistratura.

Voci: Ma questa non è una questione di ordine.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Desidera chiarire il suo pensiero, che anche prima gli pareva avesse esposto chiaramente.

Ha detto che tutti i fatti che si connettono allo sciopero, e sono preveduti dal Codice penale, sono reati; anzi diventano anche più gravi perchè avvengono durante lo sciopero.

Quindi ha sostenuto che lo sciopero che tende ad impedire che si compiano i pubblici servizi, è un reato per se stesso e che oltre i funzionari, i quali hanno il dovere di adempiere ai servizi pubblici, possano essere coinvolti nell'accusa anche coloro che sono estranei ai servizi pubblici e ciò diceva anche il senatore Municchi, che cioè le terze persone le quali eccitano all'abbandono dei servizi pubblici, per questo solo fatto sono complici del reato.

Ciò è lontano da quanto gli si è attribuito e non risponde affatto alle sue convinzioni

MUNICCHI. Le parole del guardasigilli lo hanno dolorosamente colpito. Ha appartenuto per venti anni alla magistratura, e non ha mai pensato di attaccare tutti i rappresentanti del pubblico ministero.

Ha chiesto solo il perchè nessuno dei venti procuratori generali abbia promossa l'azione penale per questi scioperi. E si è rivolto al guardasigilli, perchè crede che il male stia nell'errore dell'indirizzo politico. (Bene).

Il guardasigilli è sempre un uomo politico, ma deve pur far giungere ai procuratori generali la sua parola nei bisogni del momento.

Cita l'art. 229 della legge sull'ordinamento giudiziario per dimostrare che il pubblico ministero è posto sotto la direzione del ministro della giustizia, che è il supremo cancelliere della Corona e che nei momenti gravi deve impartire le sue istruzioni ai procuratori generali e dirigerne l'azione.

In tutti i reati concorrono due elementi: il dolo e il danno; ma per certi reati la cognizione del danno deve risiedere molto in alto, al Governo cui spetta specialmente di promuovere le azioni penali.

Fa per ciò risalire al guardasigilli la responsabilità del mancata azione dei rappresententi del pubblico ministero nei recenti scioperi.

Dimostra poi come lo sciopere generale politico, quando interessa i servizi pubblici, sia un reato; perciò quando si proclama lo sciopero generale, chi lo intima ne deve essere responsabile, anche quando non appartenga ai pubblici servizi.

Quindi nello sciopero generale ultimo l'azione penale doveva essere promossa specie contro gli istigatori, ma ciò non si è fatto. Si sono condannati sì gli scioperanti che sono scesi in piazza, ma i mandatari sono rimasti a piede libero (vive approvazioni), e nessuno ha chiesto loro ragione del reato commesso.

Parla dello sciopero generale di Milano e ricorda come nacque e come cessò; e più specialmentente si duole del modo come ebbe termine; fu la parola d'ordine inviata dalla Camera del lavoro che

lo fece cessare, non il Governo. Ciò dimostra la esistenza di una forte e possente organizzazione.

Lo sciopero incominciò con una discussione che finì con la proclamazione dello sciopero generale in parecchie città maggiori dell'Italia.

Legge in proposito un bollettino della Camera del lavoro di Milano ove è riassunta la discussione ivi avvenuta alla vigilia dei disordini.

Ricorda anche che la Camera del lavoro eveva la sua Commissione esecutiva, e nota che dei suoi componenti neppure uno è stato processato.

Eppure essi per cinque giorni hanno avuto la dittatura di Milano, ma il P. M. non si è curato affatto di promuove l'azione. E dopo ciò il ministro dice che non spetta a lui dirigere il P. M.! Ma se non l'esercita in queste circostanze la sua azione direttiva' a che serve un ministro guardasigilli? (Benissimo).

Conclude dicendo:

Questa discussione che è stata grave e solenne finirà senza una mozione; non ve ne è bisogno.

Il Senato ha udito l'interpellante ed i senatori che hanno fatta adesione all'interpellanza.

Le approvazioni alle dichiarazioni degli oratori dicono qual sia il pensiero del Senato o d'un gran numero di senatori. Del resto nella vita umana, ed in quella sociale, il passato deve essere sempre il maestro per l'avvenire.

Attendiamo che il passato, l'esperienza fatta, valgano d'insegnamento pel Ministero attuale. (Vivissime e generali approvazioni).

PEDOTTI, ministro della guerra. Nella discussione si è troppo parlato dell'esercito perchè egli non senta l'obbligo di dire qualche parola, specialmente per rinfrancare gli animi dal fosco quadro ieri fatto da qualche oratore.

Contro l'esercito si muove all'attacco dai partiti sovversivi, perchè, scossa la sua compagine, molto più facilmente si raggiungerebbe lo scopo criminoso che essi perseguono. Ora egli può assicurare che la disciplina nell'esercito è salda e che lo spirito suo è eccellente.

Ciò è confermato anche dai rapporti dei comandanti di Corpo d'armata, che in questi giorni, per ragioni di ufficio, sono in Roma riuniti.

Vi furono, è vero, dolorosi incidenti, dei quali egli si preoccupò mandando ai comandanti dei Corpi d'armata un telegramma circolare per richiamare la loro attenzione su quei fatti; ma essi in verità erano assai più miti di quel che la stampa abbia riferito· Ad ogni modo cessarono subito, e restarono assai limitati.

Malgrado queste manifestazioni, crede di poter ripetere che la disciplina è salda, ed egli farà tutto il possibile perchè tale si mantenga, pronto a lasciare il suo posto qualora dovesse venirgli meno la coscienza di saperla mantenere.

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Potrebbe anche tacere, ma deve rispondere ai quesiti precisi postigli dai senatori Pisa e Municchi.

Al senatore Municchi richiama le disposizioni dell'art. 176 del Codice penale, che dimostrano come il reato di sciopero esista tutte le volte che vi sono minaccie o violenze, e gli articoli 181 e 207 i quali si riferiscono agli scioperi nei servizi pubblici, che indubbiamente sono reati.

MUNICCHI. E l'art. 205?

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Questo articolo verte sopra un tema assolutamente diverso; cioè l'inadempimento di obblighi e le frodi nelle pubbliche forniture.

Dichiara che quando si trattasse di impiegati dello Stato, quaunque fosse il loro numero e la loro posizione, i quali scioperassero, indipendentemente da ciò che potrebbe fare l'autorità giudiziaria, il Governo li destituirebbe immediatamente. (Bene)

Accenna al fatto di alcuni impiegati della dogana di Genova, per il quale il Governo prese immediatamente i suoi provvedimenti, ma fortunatamente non si trattava di sciopero.

Quanto alla questione dei ferrovieri, respinge la censura di aver ricevuto le loro memorie, perchè crede che il Governo possa discutere cogli interessati, quando la discussione rimane nei limiti della legalità, come fu il caso dei ferrovieri, i quali non profferirono mai alcuna parola di minaccia.

Ricorda che il Ministero Zanardelli dichiarò lo sciopero dei pubblici servizi come un reato: e questa teoria è anche la sua.

È convinto che il personale ferroviario sia troppo amante del paese e conosca troppo i propri interessi, perchè possa pensare ad uno sciopero e mettere Governo e Parlamento in condizione di respingere qualunque iniziativa diretta a migliorarne le sorti.

Il senatore Vitelleschi ha parlato dell'Inghilterra; colà gli scioperi cominciarono 80 anni fa; e noi invece oggi soltanto ci troviamo in un periodo di trasformazione che dobbiamo cercare di attraversare senza scosse.

Il quarto stato cerca di avere il suo posto e impedirne il movimento fatale è impossibile. La condizione dell'operaio deve essere migliorata, quando migliorino anche le condizioni dell'industria; ma ciò non avverrà fra noi senza incidenti, finchè non sia più matura l'educazione politica in Italia.

Risponde a due consigli che ieri gli vennero dati dai senatori Guarneri e Vitelleschi. Al senatore Guarneri che avrebbe voluto che egli avesse lasciato il Governo dopo lo sciopero generale, ricorda che questa appunto era la intimazione che gli faceva la Camera del lavoro di Milano. Egli non avrebbe mai creduto che i desideri dell'on. Guarneri si trovassero d'accordo con siffatta intimazione. (Si ride).

Al senatore Vitelleschi che diceva non doversi da alcun ministro prolungare per via di transazioni la propria permanenza al Governo, dice che questa è perfettamente la sua pratica, e tutti sanno quanto egli rifugga dal potere che, specialmente in tempi come questi, è assai gravoso.

A chi crede che dopo le elezioni generali egli possa cambiare orientamento, risponde che non lo farà, convinto che la politica seguita finora sia la buona.

Quando avesse diversa convinzione abbandonerebbe il potere.

Oggi vi rimane coll'indirizzo finora seguito, avendo la coscienza sicura che esso risponde al maggior vantaggio del paese e delle istituzioni; lo lascierebbe quando un voto del Parlamento additasse una politica diversa dalla sua. Nè esiterebbe un momento, perchè al suo posto egli resta per un sentimento altissimo del dovere e non già per soddisfazioni di sorta. (Approvazioni).

PELLOUX LUIGI. Una brevissima dichiarazione gli incombe di fare al Senato, per togliere ogni dubbio sul senso della sna quasi soddisfazione per le risposte avute.

Deve farla perchè si è da taluno creduto di darle un significato troppo vasto.

È abbastanza soddisfatto di quanto il Governo ha già promesso per l'avvenire, ma non è soddisfatto delle spiegazioni che ha dato sul passato.

E ciò può dire, perchè già ha dichiarato di credere che sia il caso di lasciare in pace il Ministero.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, dichiara esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle votazioni di ballottaggio e della votazione per la nomina di un senatore questore.

Commissari nella Commissione per i trattati internazionali, sono eletti i senatori Villari e Fè d'Ostiani.

Commissari nella Commissione per la contabilità interna, sono eletti i senatori Borgatta e Cefaly.

Commissario nella Commissione di finanze, è eletto il senatore Cannizzaro.

Per la nomina del senatore questore proclama il ballottaggio

fra il senatore Sonnino, che ha avuto voti 45 ed il senatore Serena, che ne ha avuti 41, su 90 votanti.

Svolgimento della interpellanza del senatore Vidari ai ministri della marina e di grazia e giustizia, per sapere quale sia l'ambito delle riforme che si vogliono introdurre nel Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Vidari di svolgere la sua interpellanza.

VIDARI. Ricorda i varî tentativi fatti per migliorare alcune disposizioni del Codice per la marina mercantile, e la nomina di un' apposita Commissione che deve occuparsi specialmente delle modificazioni di istituti che hanno carattere di appartenenza piu specialmente al diritto pubblico marittimo.

Dissente poi dal divisamento manifestato di estendere la riforma del Codice per la marina mercantile ad altre sue parti e ne dice le ragioni.

Non fa proposte; si terrà pago se potrà far accogliere dai ministri una sua raccomandazione, ed è che la revisione del Codice per la marina mercantile non abbia per effetto di sopprimere il libro II del Codice di commercio.

MIRABELLO, ministro della marina. Dichiara, anche a nome del ministro di grazia e giustizia, che la Commissione incaricata della riforma del Codice per la marina mercantile sta compiendo il proprio lavoro.

Crede non opportuno che il Governo s'inframmetta nei lavori di questa Commissione.

È convinto che essa compirà studi che costituiranno un'opera pregevole per le riforme desiderate dalla marina mercantile.

Termina dichiarando che prende atto delle raccomandazioni del senatore Vidari, e si riserva di tenerne conto, quando dovrà esaminare le conclusioni della Commissione.

VIDARI. Si dichiara soddisfatto della risposta datagli dal ministro della marina e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Villari al ministro della pubblica istruzione sul decreto che ad anno scolastico già cominciato dovrebbe sostanzialmente mutare il programma degli studî nei licei del Regno.

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Villari di svolgere la sua interpellanza.

VILLARI. Fu spinto a questa interpellanza da alcuni colleghi della scuola, nell'interesse dell'insegnamento e dello stesso ministro della pubblica istruzione.

Si tratta di un decreto che dovrebbe mutare l'ordine dell'insegnamento nei licei, durante l'anno scolastico in corso, toccando la tanto vessata questione degli studî classici.

I giovani avrebbero facoltà di scegliere tra il greco e la matematica, e siccome si suppone che la maggior parte abbandonerebbe il greco, lo si vorrebbe sostituire con l'insegnamento dell'arte e della civiltà greca.

Trova inopportuno trattare la questione dell'insegnamento secondario classico, e si limita ad esaminare gli effetti che produrrà la scelta, che viene lasciata agli alunni, tra il greco e la matematica.

Osserva, come già ebbe a fare in simile occasione all'onorevole Boselli, che lo studio del greco trovò opposizione in Italia quando con la legge Casati s'istituirono i licei classici, e si dovette alla perseveranza di insigni scienziati e letterati se il sistema del liceo classico fu tra noi accettato.

Poichè questo sistema è costato tanta fatica, se il ministro crede di doverlo distruggere, è bene che il paese sappia quali risultati esso abbia portati nell'insegnamento pubblico.

Crede quindi opportuno che si faccia qualche inchiesta, e qualche discussione su questo importante soggetto, prima di addivenire ad una radicale riforma.

Dichiara che spera poco dal nuovo corso sulla civiltà greca, anche perchè a noi mancano gl'insegnanti necessari per tutti i nostri licei.

Viene poi al modo di applicare il decreto in questione, e dimostra le difficoltà pratiche, le quali ostacoleranno la sua applicazione, e lo scompiglio che verrà all'insegnamento, col cambiamento di orario ad anno cominciato.

Non intende criticare l'opera del ministro, ma lo prega di rimandare questa riforma all'anno venturo, dato che essa si debba attuare.

Nota che tale rinvio offre molti vantaggi, e nessun inconveniente, come dimostra.

Attende una soddisfacente risposta dal ministro. (Bene).

BLASERNA. Appoggia la proposta del senatore Villari e prega il ministro di soprassedere all'esecuzione del decreto reale, che si sta discutendo.

Gli argomenti del senatore Villari sono anche i suoi; aggiunge solo che il rendere facoltativi gli studi del greco e della matematica è cosa pericolosa. Se si dà facoltà agli studenti di abbandonare lo studio della matematica nel liceo, varrà quanto autorizzarli ad abbandonare anche lo studio della fisica, che alla matematica strettamente si connette.

Se il ministro accetta di prorogare l'esecuzione del decreto, si troverà modo di ovviare anche all'inconveniente da lui rilevato per lo studio della fisica.

Il toccare nelle scuole secondarie i programmi di insegnamenti è questione molto grave e che deve essere profondamente studiata, se non si vuole che gli studi classici abbiano a soffrirne.

Ricorda quel che avvenne in Germania alcuni anni or sono, ove la riforma si ridusse ad un semplice alleggerimento dei programmi e venne introdotta solo dopo tre semestri dalla sua promulgazione.

Si augura che il ministro vorrà accettare la preghiera dell'on. Villari a cui egli si associa.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. È stata fatta una questione di forma e una questione di sostanza. Sono troppo evidenti tali questioni, perchè occorra ritornarvi su. Se si volessero esaminare, alcune delle più gravi obbiezioni non sarebbero state fatte dal senatore Villari qualora questi avesse avuto sotto gli occhi il provvedimento da lui combattuto.

Se, per non turbare la scuola, non si dovessero modificare i programmi, quando questi non si creda rispondano alle esigenze di quella, è un principio assoluto che non si potrebbe accettare.

Ricorda che la maggior parte dei programmi sono stati dai suoi predecessori modificati nel corso dell'anno scolastico, mentre egli li pubblica ora, con un anno di anticipazione, perchè non avranno il pieno vigore che nel principio del futuro anno scolastico.

Nel corso di quest'anno potranno essere prese in esame le osservazioni che saranno fatte ai programmi stessi.

Sulla riforma della scuola secondaria, questione di grave importanza, anche politica, può assicurare il senatore Villari che nessuna riforma è stata così maturata.

Ricorda i precedenti parlamentari e gli studi su tale questione da un quarto di secolo.

Era tempo, dopo un decennio da quanto fu dichiarata matura nel Senato stesso, che si provvedesse.

Egli crede all'utilità del classicismo e che una scuola classica non possa esistere senza l'insegnamento del greco.

La questione sta nel metodo. Resti la cultura classica, una scuola veramente classica. Può dirsi che in Italia esista ora una scuola di tale tipo?

In sostanza, la riforma da lui progettata, tende a moltiplicare i tipi di cultura secondaria in modo che rispondano alle esigenze moderne. E a questo tende con riforme parziali, con saggi.

Il greco non diventa, secondo la sua riforma, facoltativo, ma è obbligatorio per gli studiosi che sceglieranno il ramo di cultura a cui è annesso.

Il greco, con l'aumento dei programmi, delle ore e specialmente

con la composizione di una classe di disposti ad apprenderlo, sarà quindi meglio studiato e coltivato.

Assume senza esitazione, la responsabilità della sua riforma, che gli sembra rispondere ai bisogni della scuola moderna (Approvazioni).

VILLARI. Non può dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del ministro, perchè questi si è esteso a trattare la questione della scuola secondaria, mentre l'oratore non ha creduto di toccarla, e si è limitato solamente a chiedere che il ministro, nel suo stesso interesse, voglia rimandare l'applicazione del suo decreto all'anno venturo.

Se il ministro farà delle dichiarazioni in questo senso egli si dirà soddisfatto.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Chiarisce il suo pensiero e dice che nel colloquio avuto col senatore Villari esternò il desiderio di dilazionare la discussione di questa interpellanza, ad altra epoca.

Ripete poi che i provvedimenti ora non si applicano; ha dato solo, come consiglio ai professori, di procurare, potendo, di fare un corso di arte e civiltà greca anche in questo anno, corso che non avrà certo l'importanza di un insegnamento universitario; ma sarà soltanto un complemento dell'attuale insegnamento della lingua greca.

Non ha mai detto che il senatore Villari fosse in contraddizione con precedenti sue dichiarazioni; affermò solo che nel 1904 il senatore Villari qui in Senato disse al Gianturco che la riforma era matura.

Del resto confida che a provvedimento applicato il senatore Villari vorrà modificare le sue prevenzioni di oggi.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

La seduta levasi alle ore 18.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 8 dicembre 1904

Presidenza del Presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Proposta del senatore Di Sambuy in ordine alla votazione delle Commissioni.

DI SAMBUY. Ricordando i precedenti, propone che le nomine della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia e della Commissione d'accusa, portate dall'ordine del giorno, siano deferite al presidente, il che servirebbe anche a far guadagnare tempo.

MELODIA e PISA. Aderiscono a tale proposta.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Di Sambuy.

(È approvata).

Ringrazia il Senato della fiducia che ha in lui, e si riserva di far conoscere in altra seduta la composizione delle due Commissioni.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Vischi « domanda di interpellare il ministro delle finanze circa le urgenti necessità di alleviare, con i promessi provvedimenti, la crisi enologica, specialmente nelle Puglie ».

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Dichiara che darà comunicazione di questa interpellanza al suo collega delle finanze.

Comunicazioni relative alla salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta.

PRESIDENTE. Comunica il seguente telegramma testè pervenutogli:

« Stamani non pubblicato bollettino sulla salute S. A. R. duchessa Aosta, però da notizie avute condizioni salute sono migliori.

« Prefetto *Gasperini* ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle seguenti votazioni di ballottaggio:

Di due commissari nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti 90
Maggioranza 46

Eletti i senatori:

Scialoja . . . . . con voti 53
Di Marzo. . . . » 46

di un commissario nella Commissione pei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti 90
Maggioranza 46

Eletto il senatore:

Sacchetti . . . . con voti 50

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE Ordina l'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un Questore nell'Ufficio di presidenza;

b) di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

e per la votazione per la nomina dei Commissari:

a) al Consiglio superiore del lavoro (tre);

b) al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (tre);

c) alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);

d) di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto (tre).

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

La votazione rimane aperta.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procede al sorteggio dei nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori delle votazioni per il ballottaggio per la vigilanza sulla circolazione e sugl'Istituti di emissione.

Risultarono scrutatori della prima votazione i senatori: D'Ayala-Valva, Di San Giuseppe, Caravaggio.

Scrutatori della seconda i senatori Colonna Fabrizio, Melodia, Carta-Mameli.

Procede poi al sorteggio dei nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori per la nomina dei seguenti commissari:

a) del Consiglio superiore del lavoro: Borgatta, Fabrizi, Quarta;

b) del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica: Mirri, Dini e Pagano;

c) della Cassa dei depositi e prestiti: Cannizzaro, Guarneri e Mosso;

d) di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto: Scialoja, Vacchelli, Municchi.

Svolgimento della interpellanza del senatore Vidari al ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'abuso delle anticipate ferie universitarie e degli esami fuori delle sessioni ordinarie.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Vidari.

VIDARI. Svolge la sua interpellanza e dichiara di non volersi erigere a giudice dei consigli accademici per il modo con cui essi fanno rispettare i regolamenti universitari. Rammenta le gazzarre dei passati giorni degli studenti secondari, e se ne duole; ma ciò è effetto dell'ambiente in cui gli studenti vivono, e nei quali si parla sempre di diritti e poco di doveri. (Bene).

Entrando a discorrere del tema della sua interpellanza, accenna al gran numero di ferie ed alle poche lezioni alle quali assistono i giovani, un po' per colpa propria, ed un po' anche per colpa degli insegnanti. Da ciò due danni, un danno didattico per gli

studenti, ed uno economico per le famiglie. Parla degli inconvenienti che dallo stato di cose attuale deriva specialmente in alcune Università.

Sta in fatto che ai Politecnici le lezioni si fanno, ma alle Università se ne fanno poche. I regolamenti e le leggi esistono, ma chi li osserva?

Vi sono è vero varî rimedi, come l'appello ad ogni lezione e la firma; ma il primo importa troppo tempo a danno dell'insegnamento, il secondo giova poco, poichè nessun professore rifiuta la firma agli studenti.

Se l'Università giace in un centro minore, e vicino ad essa è un grande centro, i professori non risiedono ove è l'Università, e di qui una specie di assenteismo che distrugge quasi del tutto l'ambiente universitario, necessarissimo per il buon andamento degli studi.

Di più vi è il vieto pregiudizio che le lezioni di indole teoretica, hanno poca importanza, e i giovani assistono più volentieri alle lezioni pratiche, anzichè a quelle teoriche.

Le lezioni si fanno ogni giorno più rade con grave danno dei nostri insegnamenti.

Passa a trattare della questione degli esami e ricorda le disposizioni della legge Casati e del regolamento 13 aprile 1902.

Questo regolamento permette, è vero, degli esami suppletivi, ma sotto certe condizioni.

L'altro regolamento del maggio 1903 stabilisce che gli esami debbano aver luogo sempre alla fine dell'anno scolastico. Oggi invece si concedono delle sessioni di esami straordinari ad ogni momento, ed a queste larghezze egli si dichiara assolutamente contrario, poichè sono perniciosissime alla serietà degli studi.

Raccomanda al ministro di porre un freno agli inconvenienti da lui accennati, e se è vero che un paese tanto vale quanto sa, è necessario che gli studi siano dati e seguiti in un ambiente calmo e sereno.

Si augura che l'attuale condizione di cose abbia a cessare, e che si trovi finalmente un freno salutare nelle leggi e nei regolamenti scolastici. (Benissimo).

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Comincia col rilevare che il fenomeno della diserzione scolastica nelle Università costituisce una pessima consuetudine.

Giova quindi esaminare quali rimedi debbano e possano opporsi a tal male.

Nè crede che il richiamare i Rettori all'osservanza delle disposizioni regolamentari sarebbe un vero e radicale rimedio; il quale solo può sperarsi da una profonda riforma, non solo dei regolamenti universitarî, ma dello stesso organismo universitario.

Non consente col senatore Vidari nel credere che il maggior rigore dei professori possa far cessare l'infrequenza degli studenti alle lezioni

Tutto il disordine dipende dall'organizzazione delle nostre Università, e se le cose vanno meglio nei Politecnici, si è perchè essi costituiscono un tipo di scuola rispondente esattamente allo scopo per il quale furono creati.

Pensa che a rimuovere i mali dell'Università occorra ben definirne il carattere.

L'Università, a suo modo di vedere, deve essere una sorgente di scienza, alla quale ognuno posse attingere quella quantità di sapere, di cui ha bisogno ai suoi fini scientifici, o professionali.

L'organismo universitario attuale non raggiunge nè gli scopi dell'alta cultura scientifica, nè quelli professionali.

Osserva che la legge Casati non esclude che gli esami possano aver luogo, mentre è aperto il corso delle lezioni,

Non è quindi contro la legge Casati, nè contro i regolamenti che l'hanno applicata, che deve addebitarsi il fatto che gli esami si prolungano mentre si danno le lezioni.

Invita il senatore Vidari a considerare che l'applicazione delle leggi trova limiti nella resistenza che oppongono gli stati di fatto, e che non sempre, per tutte le Facoltà delle quali alcune possono avere più migliaia di studenti, è possibile non consentire un prolungamento della sessione autunnale di esami, che del resto la legge, entro certi confini, ammette.

Dichiara che vagheggia, e spera aver modo di presentare la questione al Parlamento, quanto prima, il sistema delle sessioni fisse; sistema non nuovo in Italia, che ha tradizioni in alcune Università, come per esempio in quella di Napoli, che, sotto il Governo dei Borboni, aveva appunto codesto sistema di esami.

Conclude dichiarando che, in attesa che il Parlamento voglia accogliere un progetto di legge in questo senso, egli cura e curerà sempre che la legge vigente sia, come deve essere, applicata.

VIDARI. Non discute le opinioni del ministro sull'ordinamento degli studî universitari e sul sistema degli esami. Osserva però che il periodo normale degli esami, secondo la legge Casati, è all'apertura ed al termine delle lezioni, senza escludere che, per eccezione, gli esami, si possano dare anche durante le lezioni.

Il ministro ha citato l'Università di Napoli, ma se qui il numero eccessivo di studenti può giustificare qualche provvedimento eccezionale, non è da dimenticare che vi sono molte altre Università dove non è così grande il numero degli studenti, e dove pure hanno luogo incidenti spiacevoli.

L'oratore confida che il ministro terrà ferma l'esecuzione della legge, giovando così al mantenimento della disciplina degli Istituti superiori del Regno.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza,

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE. Legge una lettera del prefetto di Palazzo con cui partecipa che S. M. il Re sarà lieto di ricevere la presidenza del Senato ed i senatori che le si vorranno unire, sabato 10 corrente, alle 10.30.

Rinvio di interpellanza.

PRESIDENTE. Avverte che l'interpellanza del senatore Odescalchi al ministro degli affari esteri sui suoi intendimenti per aumentare i rapporti economici tra l'Italia e gli Stati-Uniti dell'America del Nord, iscritta all'ordine del giorno di oggi, deve essere rinviata ad altra tornata, per una lieve indisposizione del ministro degli affari esteri.

Annunzio e ritiro di interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzia la seguente domanda di interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione:

« Il sottoscritto domanda al signor ministro della pubblica istruzione come intenda provvedere al titolo di direttore didattico a coloro che prima dell'entrata in vigore della nuova legge per la scuola e pur i maestri elementari, ne hanno tenuto l'ufficio dando prova sicura della loro capacità intellettuale e morale, ed essendo muniti di sufficiente cultura, conformemente all'ordine del giorno votato dal Senato l'11 giugno 1904 ».

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Accetta l'interpellanza, ma dichiara che il disegno di legge cui allude il senatore Scialoja è in via di preparazione e sarà tra breve presentato al Parlamento.

SCIALOJA. È soddisfatto di questa dichiarazione del ministro e ritira la sua interpellanza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(Le urne vengono consegnate ai senatori scrutatori).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda di ripristinare nei regolamenti universitari l'osservanza alle vigenti leggi sulla pubblica istruzione.

MARAGLIANO. Enuncia il proposito suo nel presentare l'interpellanza diretta all'onorevole ministro della pubblica istruzione acciò nei regolamenti universitari sia ripristinata l'osservanza alle vigenti leggi sulla pubblica istruzione.

Egli, considerando che i due regolamenti universitari che in

questi ultimi anni si sono succeduti, segnano tutti, e tutti consacrano gravi e sostanziali violazioni delle leggi vigenti della pubblica istruzione, dice di avere presentato questa interpellanza, perchè, essendo imminente la pubblicazione di un nuovo regolamento universitario, si abbia una buona volta sanzionato il rispetto e l'ossequio alla legge.

Deplora che i Corpi consultivi del Ministero si atteggino spesso a Corpi legislativi, e dimandino e consiglino violazioni di legge che sotto il loro schermo sono poi accettate dai ministri.

Rinunciando ad enumerare tutte le violazioni fatte, si ferma su quelle che crede più importanti.

E si ferma ad esaminare ciò che nella lettera e nello spirito stabilisce la legge Casati per gli esami, e dimostra che, a poco a poco, le disposizioni regolamentari ne hanno violate le disposizioni, ne hanno falsato completamente lo spirito.

Insiste sulla opportunità di ritornare alla legge perchè le violazioni, oltre all'essere incostituzionali, l'hanno peggiorata.

Si occupa successivamente di una più grande violazione fatta alla legge: l'introduzione di straforo dei liberi docenti nel Corpo accademico.

Ne dimostra l'illegalità sia in ordine alla legge Casati, ed alla legge universitaria napoletana, sia in ordine all'ultima legge del 12 giugno 1894.

Eccita il ministro a provvedere, perchè questa infrazione di legge non si ripeta più, sotto alcuna forma, nei nuovi regolamenti.

Raccomanda poscia che non si cominci a denaturare la legge del 12 giugno 1894 nel regolamento prossimo e che disposizioni transitorie, respinte dal Senato, vi entrino per legalizzare vecchi abusi e vecchie violazioni di legge.

Si augura che l'on. ministro sia sordo a qualsiasi eccitamento a violare la legge, quando anche gli venga da Corpi eminenti e per quanto possano qualche volta essere giustificate da ragioni scientifiche.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Assicura il senatore Maragliano che intende che il ministro dev'essere sempre responsabile verso il Parlamento dei suoi atti e non dev'essere coperto dai Corpi consultivi, per quanto altissimi. Però il ministro non deve anticipare la sua opinione su questioni sulle quali ha provocato il parere dei Corpi consultivi.

Dichiara perciò che tratterà dei punti che ha toccato il senatore Maragliano, in quanto si riferiscono ai limiti del regolamento di fronte alle legge, prescindendo dalla questione di merito.

Ricorda che l'art. 4 della legge Matteucci, derogando alla legge Casati, dette autorità al potere esecutivo di fare ciò che, come egli ritiene, sarebbe di competenza del potere legislativo, qual'è la materia degli esami. Ciò quanto alla questione giuridica, alla legalità del provvedimento.

Un nuovo ordinamento della libera docenza sarebbe di vantaggio a questa. Non gli sembra che il regolamento del ministro Nasi del 1903 abbia violato la legge Casati.

Sparita la questione della legalità, rimane quella di merito sollevata dal senatore Maragliano, sulla quale ha già detto di non potere oggi discutere.

Quanto ai professori straordinari nominati prima della vigente legge, ricorda aver già dichiarato che essi conserveranno la posizione che avevano prima della pubblicazione di essa.

Si augura che il senatore Maragliano vorrà tenersi soddisfatto della sua risposta.

MARAGLIANO. Ringrazia il ministro della cortesia con la quale ha valutato le osservazioni sottopostegli dall'oratore.

Quanto alla legge Matteucci che stabilisce la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti [illegible] e che i regolamenti odierni sono contrari ad essa.

Per ciò che spetta alla libera docenza, non può consentire in tutte le considerazioni svolte dal ministro.

Confida che il ministro, esaminando la questione, giungerà a disposizioni le quali armonizzeranno con le idee da lui esposte, che sono condivise da tutto il corpo dei professori.

Conclude che in sostanza è soddisfatto delle dichiarazioni del ministro.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione di ballottaggio:

1º per la nomina di un Questore nell'Ufficio di Presidenza:
Eletto il senatore Serena con voti 53;

2º di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:
Eletto il senatore Blaserna con voti 45.

Proclama poi il risultato della votazione per la nomina:

a) di tre commissari al Consiglio superiore del lavoro:
Eletti i senatori:

De Angeli	con voti	71
Cerruti Carlo . . .	»	68
Pisa	»	64

b) al Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica:

Eletto il senatore Astengo con voti 57.

Ballottaggio fra i senatori;
Municchi, Balestra, Caravaggio e Caetani di Sermoneta.

c) alla Cassa dei depositi e prestiti:
Eletti i senatori:

Vacchelli	con voti	79
Levi	»	74
Mezzanotte	»	73

d) di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto;
Eletti i senatori:

Baccelli Giovanni .	con voti	66
Vitelleschi	»	61
Tajani	»	55

La seduta levasi alle ore 17.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 dicembre 1904

Presidenza del Presidente MARCORA.

La seduta è aperta alle 14.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

LOERO dichiara che la sua interpellanza sulla difesa delle Alpi orientali non ha nessun carattere di opposizione, nè al ministro della guerra, nè al Ministero. E ringrazia l'onorevole ministro dei lavori pubblici di aver accettato l'altra parte della interpellanza medesima.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE comunica i bollettini della salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta, dai quali risulta che le condizioni dell'Augusta inferma rimangono le stesse. Oggi vi sarà un consulto.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE annunzia che nella votazione di ieri risultarono eletti:

Per la Commissione sui decreti registrati con riserva gli onorevoli: Malvezzi, con voti 155, Florena 151, Roselli 118, Sili 147, Chiappero 141, De Bellis 123, Bracci 66, De Giorgio 65 e Bastogi 59.

Per la Giunta delle petizioni gli onorevoli: D'Alife con voti 175, Libertini P. 161, Cuzzi 152, Giaccone 143, Bertetti 147, Furnari 146, Mezzanotte 141, Solinas 140, Spada 139, Giuliani 139, Tinozzi 138, Leone 134, Morpurgo 75, Brandolin 61, Toaldi 59, Weil-Weiss 58 e Curreno 41. Ebbero poi voti gli onorevoli: Rizzone 30, Gattoni 10; fra i quali si farà ballottaggio.

Per la Commissione sulla biblioteca gli onorevoli: Dal Verm con voti 142, Fradeletto 139 e Socci 84.

Giuramenti.

BARRACCO e PANIÈ giurano.

Interrogazioni.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Badaloni, il quale chiede « quali risultati abbia dato l'applicazione della legge per la prevenzione e cura della pellagra ».

L'esperienza della legge è troppo breve per poterne dare un giudizio attendibile; deve quindi limitarsi ad esporre i provvedimenti adottati dal Ministero, sperando che tra breve saranno costituite tutte le Commissioni pellagrologiche provinciali e comunali.

BADALONI, ringrazia il sotto segretario di Stato delle informazioni date e de propositi annunziati, raccomandandogli la maggiore energia non solo nell'applicazione dei provvedimenti governativi ma nel vigilare all'applicazione di quelli spettanti ai comuni; perchè questi non sono troppo solleciti nell'attuazione della legge.

DEL BALZO, sotto segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'interrogazione del deputato Santini diretta a « conoscere il pensiero del ministro sulla opportunità e la giustizia di estendere ai lavoratori del mare i beneficî della legge per gli infortuni sul lavoro e per l'assicurazione degli operai di stabilimenti privati e per chiedergli se intenda fare obbligo alle società di navigazione, sovvenzionate dallo Stato, il provvedere di un'equa pensione il proprio personale ».

Accenna alle opposizioni sollevate allorquando discutendosi la legge sugli infortunî si voleva estenderla anche ai lavoratori del mare. Ma però con la legge dell'11 giugno scorso si presero provvedimenti speciali dei quali può godere la grandissima maggioranza di essi.

Il Ministero applicherà con la maggiore oculatezza quella legge. Assicura poi l'on. Santini che non mancherà di studiare con cura gli altri punti da lui accennati.

SANTINI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sotto segretario di Stato. Raccomanda specialmente gli operai della marina mercantile, benemeriti quanto gli operai della marina da guerra.

POZZI, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Santini, che interroga « per chiedergli a quali misure intenda procedere per ulteriormente ovviare al deplorevole servizio ferroviario nel Lazio » accenna a quel che si è già fatto, e non è poco, per migliorare tale servizio.

Rimangono altri provvedimenti da prendere, lo riconosce, ma essi implicano gravi questioni la cui soluzione merita il più attento studio.

In ogni modo l'onorevole Santini può essere sicuro che il Governo, conscio degli inconvenienti che si verificano nel servizio ferroviario del Lazio, provvederà di mano in mano ad eliminarli.

SANTINI nota che il materiale ferroviario del Lazio è vecchio ed antigienico.

In Inghilterra il materiale mobile si rinnova non dopo 40 anni come da noi, ma dopo soli 25 anni.

Deplora i ritardi e i disastri frequenti su linee di così breve percorso. Confida che il Governo, in attesa di radicali provvedimenti, vorrà richiamare intanto le Società all'adempimento dei loro doveri.

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, risponde al deputato Cottafavi che interroga « per apprendere quanto siavi di vero nelle notizie diffuse da qualche giornale circa a provvedimenti che si escogiterebbero dal Ministero stesso a danno del personale postale e telegrafico ».

Risponde in pari tempo ad altra analoga interrogazione dell'onorevole Turati.

Coteste interrogazioni riguardano il regolamento provvisorio approvato con decreto Reale che si riferisce alla massima delle promozioni per merito.

Però per le applicazioni dei passati organici fu seguito il criterio dell'anzianità; ma persistendo in questo sistema si sarebbero danneggiati gli elementi migliori dell'amministrazione.

Di qui gli studî del ministro Stelluti-Scala per addivenire a disposizioni che senza abolire il criterio dell' anzianità, provvedessero alle promozioni nell'interesse del personale postale e telegrafico e del servizio.

COTTAFAVI si dichiara in parte soddisfatto per ciò che nega che si faccia a danno del personale, non soddisfatto per la sospensione delle promozioni.

Vuole che le leggi di riforma e miglioramento si applichino lealmente ed il personale allora dovrà osservare la disciplina mancando motivo giusto di lamenti. (Bene).

TURATI dichiara di non essere soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, dalla quale risulta che il potere esecutivo intende effettivamente di annullare una legge votata dalla Camera. (Denegazioni del sottosegretario di Stato). Infatti si sono già sospese le promozioni di merito e ora si vogliono sospendere le promozioni di classe che la legge vuole si facciano per anzianità, entro tre mesi dalle vacanze di posti.

Il Governo ha diritto di mantenere salda la disciplina negli impiegati, ma ha il dovere di mantenere tutte le sue promesse. Perciò si riserva di risollevare la questione.

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, risponde che l'onorevole Turati si è fatto eco di agitazioni che dovranno cessare (Bene) che si fondano sopra impressioni non sopra fatti e che non hanno alcuna base.

Il Governo conosce tutti i suoi doveri: l'organico postale e telegrafico è interamente applicato; si sono solamente sospese, dopo le promozioni di merito che, dall'aprile in poi, non si fanno più, e che rappresentano una giustizia che si deve rendere alla parte migliore del personale.

Il Governo non si lascierà vincere la mano da nessuna pressione (Vivissime approvazioni) e non permetterà ad alcuno di mancare al proprio dovere. (Vivissime approvazioni).

TURATI per fatto personale ripete che le promozioni, per merito o di classe, si debbono fare secondo la legge. (Rumori — Bene!),

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici *interim* delle poste e dei telegrafi, dichiara che intende rafforzare nel personale postale e telegrafico la più severa disciplina (Bene) così come il Governo inspirerà sempre i suoi atti alla più severa giustizia. (Vive approvazioni — Applausi).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha proclamato il ballottaggio fra Mazzella e Strigari pel collegio di Pozzuoli e fra Callaini e Meoni pel collegio di Colle Val d'Elsa.

Annunzia quindi che sono convalidate le elezioni degli onorevoli:

Scellingo Mariano — Bizzozero Carlo — Papadopoli Angolo — Rochira Francesco — Pellerano Silvio — Canevari Alfredo — Cocco-Ortu Francesco — Monti — Basetti Gian Lorenzo — Rocco Marco fu Giovanni — Santini Felice — Cesaroni Ferdinando — Pistoja Francesco — Visocchi Achille — Albasini Ermanno — Malvezzi Nerio — Zari Fermo — Molmenti Pompeo — Pinna Giuseppe — Raineri Giovanni — Sacchi Ettore — Gianturco Emanuele — Mira Francesco — Rummo Gaetano — Vallone Antonio — Manfredi Giuseppe — Ginori-Conti Piero — Sesia Giuseppe.

Votazione per la Giunta generale del bilancio e per la elezione di ballottaggi per un membro della Giunta delle petizioni:

PRESIDENTE sorteggia la Commissione di scrutinio per la Giunta del bilancio che risulta composta degli onorevoli: Avellone, Costa-Zenoglio, Celli, Ciappi, Petroni, Beronini, Marcello, Gallina, Giardina, Calissano, Spirito Beniamino, Squitti.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Aguglia — Albacini — Albertini — Alessio — Aprile — Arlotta — Arnaboldi — Aroldi — Artom — Astengo Auteri-Berretta — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Barracco — Basetti — Bastogi — Battaglieri — Bergamasco — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bissolati — Bizzozero — Bonacossa — Bonardi — Borghese — Boselli — Bottacchi — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Buccelli.

Calissano — Calleri — Camagna — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Canetta — Canovari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Capruzzi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carmine — Casciani — Cascino — Cassuto — Castellino — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Ceriana Mayneri — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Compans — Conte — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Croce — Curreno — Cuzzi.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — D'Aronco — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — De Giorgio — Del Balzo — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Rudinì Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Donati.

Fabri — Facta — Falcioni — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fazi Francesco — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferri Giacomo — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gaetani Di Laurenzana — Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gattorno — Giaccone — Giardino — Ginori-Conti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Gorio — Graffagni — Grippo — Gualtieri — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Leone — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lonardo — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Maiorana Angelo — Maiorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Manfredi — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Maresca — Marghieri — Marsengo-Bastia — Masi — Masselli — Massimini — Materi — Matteucci — Mazza — Mazziotti — Medici — Mel — Mendaia — Meritani — Mezzanotte — Miniscalchi-Erizzo — Mira — Mirabelli — Molmenti — Montagna — Montemartini — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.

Negri De Salvi — Noè.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Pandolfini — Paniè — Pansini — Papadopoli — Pasqualino Vassallo — Pastore — Pavia — Perera — Personè — Pianese — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Pipitone — Pistoja — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Quistini.

Raggio — Raineri — Rasponi — Rastelli — Rava — Ravaschieri — Reggio — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rigola — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocco — Romano Giuseppe — Rondani — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Luigi — Rota — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scano — Scaramella-Manetti — Schanzer — Sesia — Sili — Sinibaldi — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Spagnoletti — Spingardi — Spirito Beniamino — Staglianò — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Turati — Turco.

Umani.

Valentino — Valeri — Valle — Vallone — Vecchini — Ventura — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino — Zari — Zella-Milillo — Zerboglio.

Sono in congedo:

Gattoni.

Poggi.

Rebaudengo.

Interrogazioni.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se sia umano di vedere nella provincia romana i cittadini di San Felice Circeo trattati peggio che i coatti, giacchè essi sono divisi da Terracina da un ponte galleggiante costruito su barche e di proprietà della Bonifica Pontina che all'avemaria è tirato da una parte, isolando così completamente quegli abitanti e paralizzando il commercio e l'industria e mettendoli nell'impossibilità di provvedere agli urgenti bisogni che potrebbe di notte avere quel comune.

« De Felice Giuffrida ».

« Interrogo l'onorevole ministro della istruzione pubblica per sapere se e quando intenda ripresentare il disegno di legge per la erezione del monumento nazionale a Dante in Roma.

« Mel ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se sia vero che egli intenda presentare un disegno di legge per esonerare il pubblico ministero presso la Cassazione dal presentare conclusioni nelle cause civili.

« Manna ».

« Chiedo di interrogare i ministri degli esteri e di agricoltura sulle ragioni per cui non sono stati presentati al Parlamento i trattati di commercio già conchiusi.

« Riccio ».

PRESIDENTE, annunzia che l'onorevole Martini ha presentato una proposta di legge.

Annunzia altresì che l'onorevole De Giorgio si è dimesso da membro della Commissione pei decreti registrati con riserva.

La seduta termina alle 16.

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì 8 dicembre 1904.

Presidenza del Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.

LUCIFERO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli Boselli e Pugliese.

(Sono conceduti).

PRESIDENTE comunica alla Camera un telegramma del primo aiutante di S. A. R. duca d'Aosta col quale si dà notizia del risultato del consulto tenuto per S. A. R. la duchessa Elena d'Aosta. Le condizioni dell'Augusta inferma appariscono più sollevate.

Comunica quindi un telegramma dei congiunti dell'onorevole Afan de Rivera che ringraziano la Camera per la commemorazione fattasene

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione di ieri.

Nella votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario della Giunta delle petizioni risultò eletto l'onorevole Rizzone con voti 172. L'onorevole Gattoni ebbe voti 99. Vi furono 34 schede bianche.

Nella votazione per la Giunta generale del bilancio riuscirono eletti gli onorevoli Fasce con voti 225, Rudinì 199, De Marinis 197, Fani 188, Massimini 185, Pais-Serra 181, Giovanelli 181, Cortese 177, Rizzetti 174, Vendramini 172, Filì-Astolfone 171, Suardi, 170, Fabri 170, Tecchio 169, Cao-Pinna 164, Aguglia 160, Casciani 157, Aprile 157, Credaro 147, Cottafavi 146, Saporito 131, Santini 131, Manna 131, Arlotta 121, Falletti 120, Boselli 119, Carmine 119, Prinetti 113, Chimienti 107, Guicciardini 105, Ferrero 96 Bertolini 92, Montagna 87, Salandra 85, Pansini 83 e P. De Luca 82.

Giuramento.

PINNA giura.

Interrogazioni.

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario delle poste e dei telegrafi, risponde al deputato Monti-Guarnieri che interroga « per conoscere se intenda provvedere alla sistemazione dei volontari-laureati di recente nomina ».

Assicura che i distinti giovani che vinsero il concorso troveranno il loro collocamento con preferenza e faranno una brillante carriera.

MONTI-GUARNIERI raccomanda che nel nuovo regolamento i laureati vengano nominati vice-segretari prima degli aspiranti volontari del 1903 e non obbligati a seguire corsi estranei ai loro studî.

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, osserva che alla prima domanda dell'interrogante ostano le condizioni del concorso, e che anche i laureati in legge debbano possedere le cognizioni necessarie all'esercizio delle attribuzioni che verranno loro deferite.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde al deputato Alessio che interroga « per conoscere le cause del ritardo di un'applicazione completa del ruolo organico degli impiegati delle biblioteche pubbliche governative ».

Assicura che già si è provveduto per il personale di prima categoria, e che al più presto si provvederà per quelli della seconda; ma che del ritardo non deriverà nessun danno nella carriera.

ALESSIO raccomanda che i vantaggi del nuovo organico non vengano estesi agli avventizi, e che si cerchi di dare la maggior estensione al principio dell'anzianità.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'interrogazione del deputato Sinibaldi « sul rifiuto opposto dalla segreteria del tribunale di Spoleto alle domande di restituzione di depositi giudiziali che si affermano sottratti per circa 70,000 lire da chi reggeva quell'ufficio, e sulla pretesa che i privati sopportino *pro rata* il danno derivante dalla sottrazione ed imputabile non solo all'impiegato infedele, ma altresì a tutti coloro che avranno il dovere di sorvegliarlo ».

Rileva la gravità della questione osservando che la giurisprudenza è proclive a ritenere lo stato irresponsabile delle sottrazioni commesse dai cancellieri.

Il Governo non può che esercitare la maggiore vigilanza per evitare i fatti che si sono verificati a Spoleto. La ripartizione *pro rata* del danno fu solamente consigliata, ma non imposta agli interessati.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, si associa alle dichiarazioni del suo collega del Ministero di grazia e giustizia.

SINIBALDI avrebbe desiderato dichiarazioni più chiare ed esplicite, poichè il fatto cui ha dato luogo la sua interrogazione è chiaro e semplice. Il reato del cancelliere è evidente.

Dunque lo Stato ha la responsabilità della restituzione dei depositi sottratti da un suo funzionario che li aveva ricevuti per obbligo del suo ufficio.

La sua interrogazione ha un fine altamente politico e morale, e perciò il Ministero doveva dare ad essa una risposta esplicita e rassicurante.

Deplora che i cittadini per avere quanto è loro diritto di pretendere, debbano essere costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria.

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi risponde all'on. Turati che interroga per sapere quando intenda convocare la Commissione già nominata con decreto 26 ottobre ultimo scorso per la riforma del regolamento organico.

La Commissione sarà convocata quanto prima. Se prima d'ora non fu convocata, ciò si deve alla malattia dell'on. ministro e ad altra causa giustificata.

Il Ministero ha il desiderio che il regolamento sia attuato il più sollecitamente possibile.

TURATI rileva l'importanza del nuovo regolamento che si connette ai vitali interessi di tutti gl'impiegati, confida che il Ministero vi darà sollecita esecuzione.

Rilevando poi alcune parole ieri pronunciate dall'on. sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi, rivendica ai rappresentanti della Nazione il diritto d'iniziativa e di sindacato.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Falconi che interroga per sapere « se in esecuzione dell'art. 2 dei capitolati annessi alle convenzioni stipulate il 28 novembre 1901 ed approvate con legge 30 dicembre successivo, fra l'amministrazione dello Stato e la provincia di Milano, città di Torino e Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle linee d'accesso al Sempione, dette linee verranno aperte al pubblico esercizio entro il 31 dicembre 1904 ».

Sono tre i tronchi cui si riferisce l'interrogazione.

Il tronco Arona-Domodossola sarà compiuto quanto prima.

Il tronco Santhià-Borgomanero della Santhià-Borgomanero-Arona sarà presto completamente compiuto.

Sono persino pronti i provvedimenti necessari per l'esercizio.

Il tronco Domodossola-Iselle sarà pronto prima del maggio venturo e quindi assai prima dell'inaugurazione della galleria.

FALCIONI, anche a nome dei colleghi Cuzzi e Curioni si dichiara soddisfatto. Confida che la Arona-Domodossola sarà posta in esercizio com'è stabilito dalla Convenzione prima del 31 dicembre 1904. Prende atto poi delle altre assicurazioni relative alle altre linee che tanto interessano non solamente la valle Ossolana, ma anche le provincie di Novara, Torino e Milano.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica che sono state convalidate le elezioni degli onorevoli:

Quistini G. — Vitale T. — Petroni Gian-Domenico — Tarqni P. — Battelli A. — Romano G. — Borghese S. — Chimienti P. — Tedesco F. — Torlonia L. — Parisi F. — Gucci-Boschi G. — Marcello G. — D'Arondo R. — D'Alife D. — Rondani B. — Salvia T. — Pozzato I. — Reggio G.

Esposizione finanziaria.

LUZZATTI, ministro del tesoro. (Segni di attenzione) accenna all'attuale condizione del Governo e del Parlamento italiano, costretti a risolvere, senza indugi, i maggiori problemi dell'economia e della finanza: il problema ferroviario nei suoi varî aspetti, la riforma dei dazi sui consumi locali, i trattati di commercio, i servizi marittimi all'interno ed all'estero.

Il conto consuntivo dell'esercizio 1903-904 si è chiuso con una eccedenza delle entrate sulle spese effettive di lire 58,729,000 la quale ha fatto fronte alla costruzione di strade ferrate per lire 12,028,000 e al disavanzo del movimento di capitali per lire

12,886,100, lasciando l'avanzo finale di lire 33 815,000 a beneficio del Tesoro.

L'esercizio 1902-903 aveva dato un avanzo di 69 milioni, ma giova considerare che ad esso hanno contribuito 34 milioni, che rappresentano una entrata eccezionale per dazio sul grano e 12 milioni attribuiti al 1902-903 dal metodo antico di tassare la fabbricazione degli zuccheri, quantunque appartenessero al 1903-904, nel quale lo zucchero effettivamente si è consumato.

Quindi tolti dal 1902-903 i 12 milioni che si appropriò per lo zucchero, il consuntivo 1903-904 avrebbe dovuto registrare un avanzo di 46 milioni, il che prova che l'esercizio ultimo ha palesato più salutari energie del suo antecessore. E infatti, mentre l'incremento delle entrate effettive, escluso il provento del grano e dello zucchero, fu di 25 milioni dal 1901-902 al 1902-903, si fece manifesto nella somma di 48 milioni nel 1903-904 rimpetto al bilancio precedente.

Ma anche l'incremento della spesa è stato maggiore: cresciuta di 28 milioni nel 1902-903, essa si è elevata nel 1903-904 di altri 36 milioni, dei quali, però, 14 rappresentano l'ulteriore perdita per gli sgravî dei farinacei e dell'imposta fondiaria e per la riduzione delle tariffe ferroviarie, e 3 milioni costituiscono la spesa transitoria per l'acquisto della Villa Borghese.

Riguardo alla gestione della spesa l'onorevole ministro nota che il bilancio si è chiuso con 5,509,000 lire di eccedenze, delle quali sono stati immuni i Ministeri del tesoro e delle finanze, contro 8,273,000 lire di economie e quindi con un risparmio di 2,764,000 lire di fronte alle previsioni, mentre nel decennio precedente l'eccedenza complessiva degli impegni sulle economie era salita ad oltre 77 milioni.

Ma oltre ad una stima sempre più precisa delle spese, occorre rinforzare i riscontri e migliorare intrinsecamente gli ordini della nostra contabilità. A tale uopo l'onorevole ministro ripresenterà, con alcune modificazioni, il disegno di legge per accrescere i poteri di vigilanza della Corte dei conti e del tesoro, e proporrà opportuni provvedimenti intesi a meglio determinare gli impegni ed accertare i residui passivi di bilancio. Occorre una chiarezza sempre più fulgida nei conti dello Stato!

Nell'esercizio 1904-905 cominciano a operare i provvedimenti a favore dei maestri della Basilicata, di Napoli, di Roma e di varî organici, segnatamente di quello delle poste e dei telegrafi.

Nell'esposizione finanziaria dello scorso anno si prevedeva un avanzo di sette milioni, che la Giunta generale del bilancio riduceva a un milione e mezzo (Commenti), soggiungendo però che per la cauta stima delle entrate si sarebbe potuto elevare anche a somma maggiore.

Infatti, senza sforzare o diminuire artificialmente la stima delle entrate, si può ora prevedere un avanzo fra 10 e 15 milioni, pur non trascurando alcun onere, fra i quali 11 milioni per il richiamo della classe 1880 e per l'anticipazione sotto le armi della classe 1884, 5 milioni per la riduzione delle tariffe ferroviarie e gli aumenti di ogni specie recati dai servizi postali e telegrafici, che da lire 82,903,102, spesa accertata nel 1903-904, passano in assestamento a lire 88,758,321.

Anche per il bilancio 1905-906, ripetendo con giusta cautela, l'entrata registrata nell'esercizio corrente e calcolando tutte le spese, senza prevedere il richiamo della classe, che è a confidare non occorra, si giunge alla previsione di un avanzo di oltre 10 milioni. Su questo esercizio però peseranno le maggiori spese per la pubblica sicurezza, indispensabili in un paese libero, dove l'azione dello Stato intesa a vigilare è necessariamente più costosa della prevenzione propria dei reggimenti assoluti; urge pareggiare la libertà coll'ordine. (Commenti).

A queste spese si provvederà con un provento di cinque milioni attinto, gradatamente, alla fabbricazione degli zuccheri, della quale si restringeranno i benefizi della protezione senza possibilità di pesare sui consumatori e coi disegni sulle borse, sugli automobili, ecc. ecc., tenuti in sospeso finora perchè non indispensabili alla elasticità del bilancio.

Le notevoli diminuzioni sulla spesa della Cina, una parte del naturale incremento delle entrate e alcuni beneficî tratti da conversioni di debiti minori, serviranno anche a preparare il miglioramento degli assegni ai professori delle scuole secondarie nella parte non fornita da riforme organiche, e a far fronte a qualche altro onere che ancora non si annunzia all'orizzonte, ma non manca mai in un paese dove l'impeto di nuovi bisogni non è superato che da quello di domande anche più irrefrenabili È lecito quindi confidare che la cauta stima delle entrate lasci intatto almeno l'avanzo di dieci milioni.

E qui l'onorevole ministro richiama tutta l'attenzione della Camera sulla decadenza degli avanzi, da 69 a 34, da 34 a 15, da 15 a 10, volti segnatamente, più che a sollievo dei contribuenti o a sgravio del debito del Tesoro, a nuove e maggiori spese, non tutte indispensabili.

Bisognerà che Governo e Parlamento si propongano ben chiara una meta da raggiungere. Vogliamo noi persistere, poichè siamo tutti egualmente colpevoli, negli aumenti degli organici, delle spese inutili, ornamentali, a favore esclusivo di alcune classi della società, ovvero tesoreggiare gli avanzi per dedicarli a qualche grande riforma intesa ad alleviare le tasse sui consumi, che, in un giro di tempo non lungo, risarcirebbero il provento perduto?

Certo è che, in questo continuo sdoppiamento della nostra coscienza finanziaria, per effetto del quale quando si discutono i bilanci dell'entrata, non vi è limite ai desideri più accesi di riforme e quando si esaminano quelli della spesa non vi è freno alle più smodate pretese, ognuno di noi volendo mutarsi in benefattore del prossimo a spese dei contribuenti, sempre più vivo ci minaccia il pericolo di decadenza degli avanzi e di non saper trarre dall'altezza in cui siamo giunti tutti i benefici giustamente attesi dal popolo italiano. (Bene!).

Vi è un'intima parentela fra il bilancio forte e il credito pubblico alto con l'aggio dell'oro estinto; se gli avanzi troppo decadessero, si peggiorerebbe immediatamente anche questo rapporto necessario.

La Cassa, straordinariamente dotata, ha compiuto i servizi del Tesoro senza chiedere anticipazioni alle Banche di emissione e con una dote di Buoni di circa 160 milioni, ridotti fino a 156 e mezzo nello scorso novembre, somma a cui, risalendo ai ventiquattro ultimi anni, non si è scesi mai.

Il conto del Tesoro, che registrava un *deficit* reale di 398,453,081 alla fine dell'esercizio 1899-900, è ora migliorato di 154 milioni e non è soltanto migliorato per quantità, ma anche nella qualità, perchè si esclusero dai residui attivi 26 milioni trasferiti nel conto patrimoniale.

Così la circolazione fiduciaria delle nostre Banche sempre più si migliora; il biglietto a corso legale, senza il cambio in valuta metallica, si mantiene al livello dell'oro e si avvicina alla sua funzione di mezzo di sconto degli effetti veramente commerciali.

Fra Banche e Tesoro le riserve metalliche quasi tutte in oro o in tratte e conti correnti in oro sull'estero, da 958 milioni, quali erano l'anno scorso, sono salite ora a un miliardo e settantatre milioni.

E quale premio della nostra saggezza nella finanza e nella circolazione quale espressione splendida della fiducia risolta, il credito d'Italia salito ad altezze non mai conosciute, il nostro biglietto di Stato e di Banca preferito all'oro e godente di un premio sui biglietti delle grandi Banche forestiere, grazie alle favorevoli vicende del cambio, vantaggioso all'Italia per lunghi periodi di tempo, l'*affidavit* sospeso, la cedola della rendita che dall'estero ci ritorna a pagare debiti in oro. (Bene).

Trattati di commercio.

A riguardo dei trattati di commercio, l'onorevole ministro accenna alle difficoltà che questa volta, più che in passato, si ebbero ad incontrare dall'Italia e dagli altri Stati per la loro conclusione.

Tratteggia a larghe linee la situazione attuale della politica

doganale negli Stati europei, rilevando la tendenza di ognuno a generalizzare la propria produzione, opponendo artifici doganali alla concorrenza dei prodotti che altre regioni più felicemente dotate possono trarre con maggior convenienza dal suolo o dalla mano dell'uomo. (Commenti).

E dove il clima impedisce di aumentare la produzione si vuole coi dazî ottenere almeno l'effetto di esacerbare i prezzi; dove non alligna un prodotto si respingono dal mercato interno i succedanei; alla facilità delle comunicazioni e al basso prezzo dei trasporti si oppone, con stridente contraddizione, la elevatezza dei dazî.

Dalle preoccupazioni per la concorrenza americana nell'agricoltura si passò alla concorrenza agraria fra Stati europei.

La Francia prima, e poi Germania, Austria-Ungheria e Svizzera, lasciatesi invadere dalla corrente di protezionismo agrario, tutto escogitarono nelle loro nuove tariffe per opporre artifici alle ricchezze naturali del nostro paese.

In una situazione di cose così nuova e grave, l'Italia si trovò a negoziare con questi Stati, mentre concorrevano a spuntare le sue armi i *trusts* favoriti all'estero dalle stesse tariffe di protezione, e la minor forza dei partiti industriali contro le pretese degli agrari.

Esaminando sommariamente i risultati dei negoziati definitivi, constata che sopra una totale esportazione di 525 milioni di lire verificatasi nel 1903 verso i tre Stati, sono tutelati dai nuovi accordi 485 milioni.

Escluse le materie seriche per 212 milioni, dei quali 120 sono ammessi allo *statu-quo* e 44 migliorano notevolmente di fronte al peggioramento insignificante di una lira il quintale su circa 48 milioni di sete, rimangono altri prodotti agrari e industriali per 273 milioni, dei quali 159 restano allo *statu-quo*, e 46 sono notevolmente migliorati, mentre lievi aumenti si hanno per 59 milioni, e per 9 milioni le concessioni sono ancora legate al risultato di negoziati di altri Stati.

D'altro lato acquista maggior libertà la tariffa italiana, anche in alcuni punti importanti: vino, alcool, olî, fecole, lieviti, ecc.

Sopra un' importazione totale da tutte le provenienze di 1862 milioni, i nuovi trattati toccano prodotti importati nel 1903 per 690 milioni, dei quali 575 sono lasciati allo *statu-quo* e 57 presentano un miglioramento per noi, mentre su un valore di 58 milioni sono accordate maggiori agevolezze, non compromettenti per il lavoro nazionale. (Bravo. - Commenti).

A qualche sacrificio più duro il Governo chiederà la facoltà di riparare con coraggiosi provvedimenti e, specialmente a vantaggio della industria comasca delle sete, propone un istituto sperimentale, sussidiato da un particolare Museo, dal quale i nostri valentissimi tessitori possano trarre la luce e la ispirazione che i fabbricanti lionesi, tedeschi e svizzeri già godono da molti anni.

Accenna a una federazione di paesi tessitori di seta a conformità di dazi e per ottenere insieme dazi più miti nei paesi neutrali. Questa federazione è desiderata da Como, e il Governo italiano con buone speranze cerca di promuoverla. (Benissimo - Bravo).

Ove occorreva e poteva giovare, a tutela delle esportazioni agrarie, non si esitò a concedere, o perfino a offrire, notevoli mitigazioni dei dazi industriali.

Così furono salvate le principali esportazioni verso la Svizzera, e se le offerte coraggiose e spontanee non valsero a salvare il vino in Austria-Ungheria e a moderare ancor più le prime pretese germaniche su alcuni prodotti agrari, ciò dipende dagli impegni inviolabili, o violabili solo entro certi limiti, già assunti dai Governi.

È verità che tutti i trattati di commercio di questa triste fase doganale rappresentano una concessione al protezionismo agrario; ma le rappresaglie avrebbero peggiorato la condizione delle cose e l'Italia, riuscendo la prima a concludere i trattati, ha contribuito a salvarne il principio in Europa.

E contando sui risultati dei trattati conclusi fra gli altri Stati, si può dire che, compensate con nuovi favori alcune poche esportazioni rimaste in sofferenza, la fisionomia dei traffici nostri con la Germania, la Svizzera e l' Austria-Ungheria non sarà alterata.

La denuncia delle antiche convenzioni da parte dell'Austria-Ungheria e della Svizzera e la pertinacia degli agrari tedeschi nei loro propositi, non lasciava sperare i risultati ottenuti, o i critici ne avranno fra breve le prove. (Commenti).

Se si potesse concretare il disegno, che sempre più si avvicina a felice soluzione, di un accordo con la Russia, con la quale i negoziati ufficiali cominciano ora, a vantaggio degli olî, degli agrumi, delle sete, contro concessioni sui petroli e sui grani duri, si dovrebbe sempre più riconoscere che anche da questo minaccioso affare dei trattati l'Italia è riuscita con relativa fortuna.

La riacquistata fiducia nelle sorti del nostro traffico internazionale, dopo scampati i pericoli ai quali eravamo esposti, ci permette ormai di volgere con conforto il pensiero alle difficoltà superate. (Approvazioni — Commenti).

Passando poi al problema ferroviario, (Segni di viva attenzione) il ministro annunzia che questo formerà presto argomento di alte discussioni, in base ai progetti che saranno presentati alla Camera, ma che ora dove occuparsi esclusivamente del lato finanziario di esso. Quanto al problema per sè, si limita a dichiarare che il Governo accetta tutte le proposte di modificazioni fatte dalla Commissione parlamentare, di cui fu relatore l'onorevole Rubini, che esaminò il disegno di legge per l'esercizio ferroviario di Stato, meno ciò che si riferisce all'adozione di un titolo, ammortizzabile in cinquant'anni, da emettersi per procurare i capitali necessari per il riassetto delle linee e per la provvista del nuovo materiale rotabile dipendente dall'aumento del traffico. Il ministro dichiara che tanto per queste spese, le quali possono aggirarsi intorno ai 420 milioni nel decennio decorribile dal 1° luglio 1905 (escluse le linee Meridionali, delle quali non si suppone ancora il riscatto, tuttavia sotto esame), quanto ai capitali da procurare per le liquidazioni ferroviarie del passato, per i rimborsi dovuti alle Società, i quali ascendono a circa mezzo miliardo di lire, e delle quali quella Commissione non si occupa, il Governo intende provvedere senza emissioni di sorta.

Se si potranno stabilire accordi con le Società, in base alle trattative in corso, la sistemazione del debito ferroviario, dipendente dalla liquidazione del regime in vigore, sarà più facile e la più parte dei debiti potrà convertirsi in annualità in confronto alle stesse Società creditrici; ma se anche ciò non sarà, il mezzo miliardo potrà integralmente pagarsi senza ricorrere al credito pubblico. (Vivissime approvazioni — L'onorevole ministro si riposa alcuni minuti).

Presentemente il debito fuori bilancio verso le Società ascende a lire 457,000,000, delle quali 265 per il materiale rotabile e gli approvigionamenti ceduti nel 1885, 150 per il nuovo materiale mobile, acquistato dalle Società in virtù della legge 25 febbraio 1900, 25 per il disavanzo delle Casse patrimoniali, corrispondente a somme in più sborsate dalle Società, e lire 1,100,000 per il materiale adibito dalla Società per la rete Sicula alla navigazione dello stretto di Messina. Si aggiungono altri 16 milioni per il pagamento, ormai a scadenza, degli impianti elettrici fatti sulle linee Varesine e Valtellinesi, rispettivamente dalle Società Mediterranea e Adriatica.

Questi debiti fuori bilancio, fruttiferi per milioni 416.1, gravano, pure fuori bilancio, e indirettamente, sull'erario dello Stato per lire 16,650,000, comprese 150 mila lire che si pagano annualmente all'Adriatica per approvvigionamenti rinvenuti in meno nelle consegne fatte nel 1885. L'importo di questi interessi, è prelevato dai prodotti lordi dopo o prima del riparto con lo Stato per cui a questo viene versata una quota tanto minore sulla parte degli incassi ferroviarî, che gli competerebbero.

Scadute le Convenzioni vigenti, col 1° luglio 1905 questo do-

bito complessivo subisce alcune variazioni in più e in meno, e ne segue un aumento assoluto di lire 25,250,000, per modo che il debito totale si eleva a lire 482,350,000. Il principale coefficiente di diminuzione è dato dal valore del materiale mobile da rimborsare, che si riduce, approssimativamente, e salvo l'esame profondo che se ne sta facendo al Ministero dei Lavori Pubblici, di 35 milioni a causa del deprezzamento: e la principale cagione dell' aumento è dato da riscatto delle linee di accesso al Sempione, per il quale dovranno pagarsi 48 milioni, con devoluzione allo Stato degli utili industriali corrispondenti.

Siccome quanto meno si paghi per il deprezzamento del materiale mobile, tanto più si dovrà spendere per la dotazione delle linee di proprietà dello Stato, il ministro conclude che il fabbisogno totale, cui occorre far fronte per le liquidazioni ferroviarie, deve, prudentemente, essere rilevato e ritenuto nella somma tonda di mezzo miliardo di lire.

Sulla maggiore parte di questa somma, per il pagamento della quale è accordata dalle Convenzioni la mora fino al 1° luglio 1906, dovrebbe, a partire dal 1° luglio 1905, pagarsi l'interesse del 5 per cento netto.

Da ciò l'urgenza di pagare, all'infuori degli accordi non improbabili, procurando le somme necessarie a interessi meno gravosi

Il ricorrere a emissioni per sì grave somma è il primo provvedimento che si presenta alla mente.

Ogni emissione è però da evitare, nell'interesse della grande conversione.

Occorre mantenere integre le favorevoli condizioni del mercato dei nostri valori, che le perduranti difficoltà internazionali non poterono menomare, ma alle quali si nuocerebbe ricorrendo al credito pubblico, e per somme così cospicue.

Dovremo risolvere in seguito, ma soltanto dopo la conversione, se sia il caso di provvedere alle spese ferroviarie a mezzo del consolidato o adottando un titolo redibile, che valga anche per altri scopi, ovvero speciale per le spese stesse.

Non è questo il momento da ciò Occorrono provvedimenti transitori, i quali siano vantaggiosi per sè stessi, e possono poi trovare la loro soluzione, non meno vantaggiosa, quando, operata la conversione, sarà meno improvvido riprendere le emissioni.

Riconosce, col relatore Rubini, che non sarebbe possibile gravare sul bilancio ferroviario di Stato tutte le spese per gli aumenti patrimoniali. Ma lo strumento più acconcio per fare questi debiti dovrà essere studiato e determinato più opportunamente in seguito.

Espone poi le proposte intese a pagare il mezzo miliardo per le liquidazioni ferroviarie.

Il conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti venne, negli ultimi mesi, mantenuto a un livello elevato, non pure in vista della conversione del prestito di Roma, ma anche e più per le difficoltà dell'impiego di somme cospicue in consolidati. Per i bisogni eventuali (ai bisogni ordinari provvede il conto corrente infruttifero) il conto corrente fruttifero può essere limitato a 7 milioni di lire. Attualmente sale ad oltre 77 milioni. Per l'impiego dei 70 milioni esuberanti mancano le offerte e i prezzi sono troppo alti. Si promuoverebbero maggiori rialzi, si fomenterebbero gli arbitraggi, dannosi all'andamento dei cambi, e la Cassa farebbe degli impieghi di troppo scarso rendimento, con ripercussione sull'interesse del risparmio postale. Le disponibilità della Cassa crescono, nondimeno, di continuo, e per le attività proprie, e per quelle delle molte e ricche gestioni speciali che vi sono annesse e che essa amministra.

Oggimai, presenta un attivo (comprendendo anche i titoli a custodia e a cauzione) che si eleva a due miliardi e mezzo, e le sue attività effettive mobilizzabili non sono inferiori a un miliardo e mezzo.

Senza venir meno a tutti gli altri scopi, ai quali deve provvedere per legge, e continuando a fare i prestiti ordinari, e, soltanto persistendo a tenere sospesi gli investimenti in titoli di Stato, la Cassa dei depositi, al 1° luglio 1905, avrà in conto corrente con lo Stato almeno 147 milioni.

Ciò è dimostrato da un prospetto che il ministro allega alla sua esposizione.

Lasciati sul conto corrente i 7 milioni necessari per i bisogni eventuali, rimarranno disponibili 140 milioni, che la Cassa mutuerà allo Stato al 3,75 netto per i primi 5 anni, con una quota di ammortamento di 25 centesimi per cento lire e al 3,50 per il periodo successivo, con 50 centesimi di ammortamento per cento lire mutuate.

Saranno consegnati, in rappresentanza del mutuo, alla Cassa tanti certificati del valore di un milione di lire, con la rispettiva tabella d'ammortamento.

Lo Stato potrà rimborsare in ogni tempo le somme dovute sui certificati.

I 151 milioni derivanti dagli avanzi netti di bilancio degli ultimi quattro esercizi furono, in parte, applicati a diminuzione del debito fluttuante, diminuzione notevole, tanto che la circolazione dei buoni del Tesoro, come ha già indicato, è ridotta a 160 milioni, mentre il Tesoro non ha debito alcuno per anticipazioni bancarie, e in parte a spese, forse non tutte necessarie, nè giustificate.

Meglio era applicare cotesti avanzi a diminuzione dei debiti ferroviari, e anzi il ministro osserva che se si fosse tenuto conto delle spese per le provviste del nuovo materiale rotabile, essi non avrebbero potuto accertarsi nelle somme che furono esposte Ora occorre mettere le cose a posto ed applicare tali avanzi, in quanto ancora sia possibile, al rimborso dei debiti ferroviari.

Al 1° di luglio 1905 il Tesoro potrà disporne per una somma non certo inferiore a 60 milioni, che si aggiungono ai primi 140 milioni dati dalla Cassa dei depositi e prestiti, 60 milioni che, come dati dallo stato della Tesoreria per sè stessa, non graveranno affatto sull'erario per interessi.

Così si avranno disponibili, al 1° giugno 1905, 200 milioni. Si aggiungono 25 milioni che il ministro ricava dall'avanzo, al 31 dicembre 1903, delle rendite consolidate assegnate alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio di alcuni debiti redimibili, in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 399, avanzo che è determinato dai notevoli aumenti del prezzo dei consolidati nel decennio decorso, e che è accertato anche calcolando al solo valore nominale le rendite che rimarranno a disposizione della Cassa per il servizio di quei debiti, fino ad estinzione.

Gli altri 75 milioni, fino a completare i primi 300 milioni, saranno raccolti allargando la circolazione dei buoni del tesoro ora così eccezionalmente ristretti, e valendosi anche, all'occorrenza, di poca parte delle anticipazioni bancarie, e ciò non come mezzo permanente, ma per dar tempo agli avanzi di bilancio, e, in particolare, a quelli dei due ultimi esercizi, di esercitare i loro lenti ma sicuri effetti sulle condizioni di cassa.

Altri 200 milioni sono assicurati all'interesse netto di 3,75 per cento per alcuni anni, e contro certificati di debito consimili a quelli da rilasciarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, dei quali 100 somministrati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e 100 degli istituti di emissione, nel limite di 75 per la Banca d'Italia, di 20 per il Banco di Napoli e di 5 per il Banco di Sicilia.

Queste due operazioni non cagioneranno alcuno spostamento nel mercato, perchè per 85 milioni sui 100 da darsi dalla Cassa lombarda lo Stato si sostituirà semplicemente alle Società ferroviarie, esse stesse debitrici verso la Cassa, e perchè le Banche di emissione si vincolano a surrogare i nuovi certificati ai titoli che già posseggano, per conto proprio, o per conto di istituti loro annessi, e, a preferenza, a quelli già vincolati a cauzione. In ogni caso, è severamente esclusa ogni maggiore emissione di biglietti ed ogni aumento di impieghi diretti, oltre i limiti consentiti dalla legge bancaria.

I certificati proposti costituiranno un ottimo impiego e per la Cassa doi depositi governativa, e per la Cassa lombarda, e per le Banche di emissione, venendo loro assicurato il rendimento netto di 3.75 por parecchi anni, però non oltre un quinquennio, e sopra somme cospicue. Dopo i cinque anni sarà libero lo Stato di rimborsare anche le somme dovute sui certificati rilasciati alla Cassa lombarda e agli istituti di emissione.

Gl'interessi da pagarsi su tutte queste somme sono computati dal ministro nella somma di lire 14,650,000, con una diminuzione di almeno due milioni di lire in confronto alla spesa attuale per interessi di 16,650,000, mentre non in questa, ma nella prima sono compresi i capitali dovuti per gli impianti elettrici delle linee Varesine e Valtellinesi (16 milioni) e per il riscatto delle linee di accesso al Sempione (48 milioni), che così arricchiscono il patrimonio ferroviario. senza maggiore spesa d'interessi complessivi.

Il ministro osserva però che il miglioramento non si arresta a questi due milioni, perchè la cessazione delle Convenzioni verrà a procurare alcune entrate speciali, le quali torneranno, sostanzialmente, ad ulteriore riduzione della spesa per interessi dipendenti dalla nuova situazione, determinata in lire 14,650,000. Infatti, è da tener conto di di lire 350,000, per utili netti preveduti per le nuove linee che passeranno in proprietà dello Stato, e per le quali non si pagheranno altrimenti sovvenzioni, dell'annualità di 2 milioni che la Società delle Meridionali dovrà pagare a tutto il 1966, in rimborso del materiale rotabile e dei lavori provveduti a carico dello Stato dopo il 1885, in corrispondenza alle linee di sua proprietà, che essa dovrà riprendere con la rispettiva dotazione, e, inoltre, di almeno un milione di lire che si riparmierà sulla quota di prodotti lordi ferroviari che ora si prelevano per gl'interessi del capitale impiegato col nuovo materiale mobile, gravato di un interesse netto più elevato e di una quota di deprezzamento certo esuberante, rilasciata a favore delle Società.

E così fra risparmio effettivo di interessi e nuove entrate effettive, il miglioramento dell'azienda ferroviaria dello Stato si eleva, in virtù delle modalità di liquidazione proposte, alla notevole somma di lire 5,350,000. Si presumano pure soli 5 milioni in cifra tonda.

Ma questo beneficio potrà, dopo i primi 5 anni, crescere per la riduzione dell'interesse a 3.50 in confronto alla Cassa dei depositi e prestiti, e per altri temperamenti analoghi in confronto agli altri mutuanti. Quanto meno, operata la maggiore conversione, tutti questi provvedimenti, di carattere temporaneo, potranno cessare, non esclusi, se occorresse, i mutui contratti con la Cassa governativa, e si potrà assicurare al Tesoro, per altre vie, stabilmente i beneficî dipendenti dalla costante discesa dell'interesse dei capitali.

Il risparmio in conto interessi che viene sino dalle prime ad assicurarsi al Tesoro, aggiunto alle entrate speciali ora indicate, è tale che basterebbe per ammortizzare, a tutto il 1966, quattro quinti del mezzo miliardo di debito.

Il ministro conclude affermando che, nei riguardi della finanza e del credito pubblico, le conseguenze dirette delle liquidazioni ferroviarie, fatte in base alle convenzioni del 1884 e dei patti successivi, e quindi all'infuori di ogni accordo con le Società, operate con le modalità esposte, sono pienamente rassicuranti. Il bilancio no avrà un sostanziale vantaggio annuo di alcuni milioni, e il mercato dei valori, contro la comune previsione, ne rimarrà assolutamente indisturbato. (Bene - Commenti).

Accenna che nessuna preoccupazione di bilancio potrebbe sorgere nemmeno nel caso di non riuscita delle trattative colle Società perchè, qualunque sia la soluzione che possano avere, nei riguardi dello Stato, la questione più importante della responsabilità dei disavanzi delle casse pensioni del personale, le sopratasse introdotte nel 1897 basteranno a coprire tutti gli impegni eventuali dello Stato.

D'altra parte, se accordi potessero stabilirsi, come il Governo non ne ha perduta ancora la fiducia, se ne avrebbero vantaggi non trascurabili: convertita la maggior parte dei debiti in annualità in confronto alle stesse Società, i vantaggi in conto interessi e le nuove entrate accennate permarrebbero, alcune di esse potendo essere regolate in base all'interesse del 3.50 sino dal principio; occorrerebbero meno mezzi speciali di Tesoreria e si potrebbe rinunziare ai 200 milioni da darsi dalla Cassa lombarda e dagli Istituti di emissione, così lo sforzo per la raccolta dei capitali sarebbe senza comparazione minore. A un tempo si avrebbe il vantaggio della sistemazione di tutte le controversie pendenti con le Società.

Quanto al fabbisogno ferroviario per l'avvenire, il ministro afferma che s'impone per esso la stessa astensione delle emissioni, che si impone per le liquidazioni ferroviarie del passato. Osserva che questo fabbisogno, relativamente al riassetto delle linee, è preveduto dall'onorevole Rubini, nella sua relazione, in 327 milioni, comprese le linee Meridionali. Essendo però queste da escludere nel conto, in sino a che non siano riscattate, le somme occorrenti per il riassetto delle linee di proprietà dello Stato, in ragione del prodotto medio rispettivo, si riduce a 270 milioni, che possono convenientemente distribuirsi in un decennio. Sono dunque da erogare, in media, 27 milioni per anno.

Aggiunti altri 15 milioni l'anno, in dipendenza dell'aumento del traffico, sono da procurare in complesso 42 milioni annualmente. La stessa Commissione, di cui fu relatore l'onorevole Rubini, ammette però che a 12 milioni si possa far fronte sulle spese di esercizio, e, cioè, senza ricorrere al credito. Soltanto 30 milioni sarebbero dunque, secondo le proposte della Commissione stessa, da procurare mediante emissioni, che il ministro esclude. Questo nuovo fabbisogno, che ascende, nel decennio, a 420 milioni, sarà fronteggiato, secondo le proposte del ministro, per 12 milioni l'anno in media, dalla stessa gestione ferroviaria di Stato, e per 30 milioni l'anno in media da altre somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, nella stessa forma e nelle stesse ragioni già indicate. Così la Cassa continuerà ad avere il beneficio di sicuri investimenti al 3.75 per cento per cinque anni.

Il ministro allega alla esposizione una particolareggiata dimostrazione delle disponibilità della Cassa nel quinquennio, decorribile dal 1° luglio 1905, a prescindere dai primi 140 milioni che essa somministrerebbe al Tesoro dello Stato a quella data. Ne risulta che esse oscilleranno fra 120 e 150 milioni annui, provveduto a tutti gli altri suoi servizi e ai prestiti ordinari, e soltanto persistendo ad astenersi da investimenti in titoli. Dedotti i 30 milioni, si scorge che rimarrebbe ancora un largo margine annuale e per questi e per altri bisogni ai quali la Cassa dovesse, eventualmente, provvedere.

È pure da tener conto che, in base alle proposte di legge che saranno presentate, la Cassa potrà cedere parte dei nuovi certificati alle varie e importanti gestioni che le sono annesse, per i nuovi impieghi da farsi nel loro interesse, procurandosi in tal modo, se ciò tornasse opportuno, altri mezzi per i prestiti ordinari e per i maggiori rimborsi che in qualche contingenza venissero chiesti.

E con questo importante insieme di provvedimenti, semplici ed efficaci, conclude l'onorevole ministro, che il Governo si propone di risolvere il poderoso problema finanziario, connesso con la graduale introduzione nel nostro paese del regime ferroviario di Stato. È con le proposte enunciate che si procurano, senza alcuna emissione di titoli ordinari e che possano pesare sul mercato, e salva sistemazione finale a suo tempo, 500 milioni per la liquidazione del passato, e oltre 400 per i bisogni ferroviari avvenire.

Per tal modo si conservano illese le felici condizioni presenti del mercato dei valori, dichiarazione che il ministro estende anche alla eventualità del riscatto delle strade ferrate meridionali, questione ancora in esame. Con ciò non si recherebbe pregiudizio alcuno a quell'alto fine che, in rapporto al nostro credito pubblico, devesi sempre tenere fisso nel pensiero: fine che, altrimenti potrebbe essere compromesso ed allontanato.

Questo atto virile dell'Italia, che provvede al più gran còmpito della sua vita economiva facendo da sè, senza ricorrere a emissioni, mentre altri paesi vi si appigliano anche pei bisogni ordinari, rappresenterà una delle maggiori manifestazioni della vitale energia della nostra finanza. La quale è in grado nei limiti di sessanta milioni di spesa straordinaria assegnata al Ministero dei Lavori Pubblici, di compiere gli impegni per le ferrovie complementari.

L'onorevole ministro annunzia quindi alcuni provvedimenti intesi ad alleviare oneri ed interessi non più compatibili colle presenti fortune del nostro credito pubblico.

Fra le altre operazioni, proporrà di estinguere colla Francia, la quale acconsente, un antico debito di 5 milioni, fruttante l'interesse del 5 per cento netto.

Così dicasi di canoni del demanio che per somme notevoli, complicata eredità del passato, gravano sul bilancio e possono oggi riscattarsi con vantaggio del Tesoro.

L'esperienza fatta colla conversione del 4 e mezzo in 3 e mezzo e con quella dei prestiti di Roma, le cui nuove obbligazioni a saggio ridotto valgono più delle antiche, affida che il Tesoro italiano, senza sforzo, è ormai capace di condurre felicemente siffatte imprese.

Esercitiamoci, disse il ministro, in queste minori operazioni all'interno, e pur così utili, insino a che ci arrida il giorno in cui, cessata questa immane guerra, che, come ogni cosa cattiva, finirà anch'essa, si possa por mano alla operazione maggiore attesa dal popolo e meritata dal credito italiano.

Riforme economiche.

Un razionale programma di Governo non può restringersi, nei limiti di un bilancio forte, a un tesoro che pensi soltanto che a sè medesimo.

Il tesoro che è un banchiere del bilancio in disavanzo, quando il pareggio sia consolidato deve mutarsi in un potente strumento dell'economia nazionale!

È quindi intendimento del Governo di presentare, con la sollecitudine consentita dal normale svolgimento dei lavori legislativi una serie di provvedimenti economici con carattere di prudente integrazione delle energie individuali.

Si affretterà innanzi tutto il beneficio alle provincie della media Italia, che ne hanno chiesta l'applicazione con insistenza, di quei provvedimenti per la conversione dei debiti degli enti locali, che tanta buona prova han fatto nel Mezzogiorno.

Oltre 500 enti amministrativi del Napoletano sono vicini a raggiungere la mèta delle conversioni salutari e dei riscatti veramente alleviatori dei loro debiti. Tutti i comuni delle due provincie più travagliate, Cosenza e Potenza, furono argomento delle cure particolari del Tesoro e potranno entro quest'anno concretare le loro operazioni.

La provincia di Catanzaro, sopra un debito di due milioni e mezzo, otterrà uno sgravio annuo di 30,000 lire, che si potrebbero elevare a 46,000 lire se il nuovo mutuo si ammortizzasse in 50 anni; e il comune di Spinazzola, sopra un debito di 700,000 lire, ridotto per transazione a 400,000 lire, avrà anche esso una sgravio annuo di 30,000 lire.

L'onorevole ministro annunzia un disegno di legge, il quale con speciale riguardo alle provincie del Mezzogiorno, e più particolarmente alla Sicilia, aiuti la creazione di un istituto di credito fondiario speciale per le terre, inteso ad affrancare tutti i canoni, censi, livelli e altre forme somiglianti di doppio dominio. Siffatte proposte potranno giovare a gran parte della proprietà terriera, con efficacia non minore di quella che si avrebbe con un vero e diretto sgravio del tributo fondiario.

È possibile, senza interessare in alcun modo la pubblica finanza, creare un istituto che, a mezzo delle cartelle sostenute dal proprio credito, acquisti dai direttori i canoni, corrispondendone in tale forma il valore capitale, e li riscuote poi, coi privilegi fiscali, dagli enfiteuti, i quali col semplice pagamento delle annualità normali, dopo un certo periodo di tempo vedrebbero quasi automaticamente, e senza sacrifizio, affrancate le loro terre. (Benissimo — Bravo).

L'istituto potrebbe anche essere volto ad offrire i mezzi per trasformare, con radicali migliorie, le terre meno diligentemente coltivate, e, collegato coll'altro sullo sgravio del debito ipotecario, dare alla proprietà fondiaria più affaticata i giusti e invocati sollievi. (Benissimo).

Intanto la Banca d'Italia e Banco di Sicilia apprestano conforti notevoli d'interessi e di more indulgenti ai mutuatari del Mezzodì. La Banca d'Italia che ha felicemente provveduto alla conversione delle sue cartelle fondiarie 4 1[2 in altre a 4 per cento, intende ora procedere nelle conversioni dal 4 in 3 trequarti e possibilmente in 3 1[2: e a tal fine il ministro presenterà opportune proposte occorrenti ad agevolarlo. I minori interessi andranno a benefizio dei mutuatari.

E a fortificare le guarentigie per la liquidazione del credito fondiario in rapporto col Banco di Napoli verrà presentato apposito disegno di legge, nel quale si accoglieranno talune provvide proposte dell'egregio direttore generale Miraglia, intese ad allieviare efficacemente le sorti dei mutuatari più bisognosi. In attesa di ciò l'istituto andrà a rilento e, ove sia possibile senza suo danno, sospenderà anche le procedure giudiziarie, al fine di evitare vendite disastrose e di non togliere ai debitori la facoltà di valersi dei provvedimenti benevoli in preparazione. (Vive approvazioni).

L'onorevole ministro, mentre rileva che la necessità di una grande riforma tributaria (Attenzione) è universalmente sentita, e pur non rifuggendo da nessuna ardita e razionale iniziativa, non crede possibile proporre subito la revisione di tutta intera la vasta tela del nostro regime tributario; è d'avviso che occorra limitarsi alla parte più urgente e più praticamente attuabile, al dazio di consumo. (Commenti).

La stessa scadenza dei canoni daziari al 31 dicembre 1905 impone l'indeclinabile necessità di provvedere con ogni sollecitudine, continuando così il movimento della nostra legislazione, che, da un decennio a questa parte, è indirizzato a una graduale riforma del tributo medesimo.

La riforma dovrebbe attuarsi in un periodo di pochi anni e con una serie di provvedimenti intesi, con opportuna prudenza, ad abbattere tutte le cinte daziarie, ad affrancare i generi di consumo popolare e le materie prime delle arti e delle industrie.

Si comincerebbe con fare obbligatoriamente cadere, al più tardi al 1° gennaio 1903, le barriere degli 87 comuni di 4ª classe ancora chiusi, e un anno dopo quelle dei 98 della terza, a tutti concedendo lo Stato un opportuno concorso finanziario e mettendo a loro disposizione nuovi mezzi di risarcimento. Per gli altri 52 comuni delle due prime classi (38 di seconda e 14 di prima), lo abbattimento delle barriere non sarebbe obbligatorio, se non dopo cinque o sei anni: ma si lascierebbe ad essi la facoltà di affrettarlo, quando lo chiedessero, come ne aveva mostrato l'intendimento il Municipio di Milano, sempre il Governo offrendo gli stesi concorsi e aiuti compensatori.

Si ridurrebbero inoltre i dazi e le tariffe con criteri più razionali.

Poichè dei 50 milioni di canoni consolidati, 20 già si spendono in concorsi per i farinacei e la soppressione delle barriere, si impiegherebbero i 30 che ancora rimangono allo Stato, nel portare a compimento gradatamente l'abolizione delle cinte e a ricondurre le tariffe all'antica semplicità.

La rinunzia dello Stato ai canoni farà cessare il sistema delle sovvenzioni e dei sussidî governativi; l'abbattimento delle cinte farà cedere ogni inciampo al libero espandersi dei traffici, e nuovi sbocchi, i più importanti, verranno aperti ai prodotti dell'agricoltura.

Il vino particolarmente si troverà in condizioni più favorevoli, poichè la soppressione graduale delle cinte, mentre diminuirà notevolmente la quantità tassabile, assicurerà al vino più facile as-

sorbimento nei grossi centri di consumo e toglierà l'impulso alle falsificazioni.

Da ultimo, il dazio conservato su pochi generi, con tariffe moderate e mezzi semplici di riscossione, non costituirà più, come ora, un grave ostacolo a più vaste revisioni tributarie.

Questa ardita riforma, congiunta coi provvedimenti, che, in armonia alle trattative commerciali con la Russia, il Governo intende proporre per il petrolio e per il grano duro, risponde a un unico e organico concetto riformatore.

Esso suppone però che gli avanzi dei bilanci si conservino per sì alti intenti e non si volgano a spese anche le più simpatiche, ma meno proficue delle riforme tributarie benefiche per tutti i contribuenti. Il solo modo di fermare il turbine delle spese è quello di ipotecare gli avanzi per riforme bene determinate. Anche nella finanza, come nella vita intellettuale dei popoli, soltanto un fine ideale salva dai piccoli e dai grandi errori.

Assai più vaste novità si dovrebbero proporre se si potesse dar ascolto alle richieste del paese, ma nelle presenti condizioni d'Italia, non è possibile levare il volo a riforme tributarie di carattere universale, se non si risolvono dapprima le gravissime questioni del regime dei cambi internazionali e quelle di tesoro, che sono imposte dalla scadenza delle convenzioni ferroviarie, se non si garantisce contro ogni violenza e ogni insidia quella che potrebbe chiamarsi l'energia statica del bilancio. E quando questo preliminare, ma essenzialissimo intento sia raggiunto, rimane sempre l'impossibilità di mutar subito e contemporaneamente non già tutto, ma neanche la maggior parte delle imposte fondamentali, sulle quali il nostro regime tributario è fondato. E ciò per evidenti ragioni: per la difficoltà estrema che vi ha sempre nel toccare istituti, i quali, per la stessa consuetudine delle sofferenze, son diventati meno aspri, e per la difficoltà ancor maggiore di trovarne nuovi, politicamente e finanziariamente più soddisfacenti. Valga, a esempio, la tanto discussa imposta generale sul reddito, suscettibile di così diverse forme di applicazione, ma così difficile a determinarsi, non tanto nella sua incidenza, quanto nelle sue riflessioni, specialmente in rapporto a varie altre forme di imposte, le quali dovrebbe sostituire.

L'onorevole ministro ritiene più saggio consiglio affrontare la grande riforma tributaria, che l'Italia aspetta, gradatamente, per una serie di provvedimenti, la cui successione sia lo svolgimento logico di un unico, originario, costante concetto riformatore.

E infatti l'abbattimento delle cinte, l'abolizione di molte voci del dazio di consumo, il rimaneggiamento di altre, la riduzione di alcuni fra i dazi doganali, che pesano sui consumi popolari, il regolamento dei traffici internazionali, le tariffe dei trasporti per terra e per mare, congegnate ai fini di una potente politica di esportazione, correttrice dei più alti dazi forestieri, appaiano, fin dal primo momento, quali determinatori, o per lo meno iniziatori di non minori cose.

Dopo avere accennato alla necessità di fornire i comuni di nuove e più poderose facoltà finanziarie, per metterli in grado di attuare la divisata revisione del dazio, l'on. ministro così conclude:

« A ben guardarla, la prudenza da cui sono animate le nostre proposte non è scevra di ponderato ardire, e nutro fede che il Parlamento, rendendosi conto non soltanto di ciò che si deve, ma anche di quello che si può fare, vorrà approvarle, iniziando una nuova era di riforme nella economia nazionale. I soli disegni di novità pratiche sono quelli che si possono contenere e svolgere nella cerchia di un solido pareggio; disavanzo e riforme sono termini contraddittori, e la storia di tutti paesi dimostra che soltanto dal pareggio costante, assoluto, sicuro, non macchiato o indebolito da qualsiasi specie di debiti palesi o dissimulati, può o deve escire la rigenerazione finanziaria. (Benissimo).

« Ma non devesi mai dimenticare che il paese nostro, afflitto in questo ultimo decennio da tristi casi, si è risollevato nella stima propria e in quella del mondo, segnalatamente per la prosperità del suo credito e dalla sua finanza. I Governi e Parlamenti d'Italia hanno contratto l'obbligo solenne di trasmettere inviolato ai loro successori questo patrimonio della nostra fortuna nazionale ». (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'onorevole ministro).

Giuramento.

GRASSI-VOCES giura.

Presentazione di disegni di legge

GIOLITTI, presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge per concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione da tenersi in Milano in occasione dell'apertura del Sempione.

LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta tre disegni di legge:

Proroga a tutto dicembre 1905 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendî.

Proroga della legge sul corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti nel bilancio delle poste 1904-905.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, *interim* delle poste-telegrafi, presenta i seguenti disegni di legge:

Impianto di una nuova comunicazione telefonica Roma-Torino e Roma-Napoli.

Spese straordinarie per opere pubbliche.

Opzione.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Tedesco il quale eletto ad Ortona ed a Mirabella Eclano dichiara di optare per il primo collegio. Dichiara quindi vacante il collegio di Mirabella Eclano.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE annunzia che il Prefetto di Palazzo comunica che S. M. il Re riceverà la Presidenza della Camera ed i deputati che si vorranno aggregare ad essa sabato 10 alle ore 11 antimeridiane.

Comunica quindi un telegramma dal quale risulta che le condizioni di salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta continuano ad essere confortanti.

Interrogazioni.

CERIANA-MAYNERI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se crede di venire in aiuto della industria vinicola, riducendo la tassa sulla fabbricazione dell'alcool.

« De Bellis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione se intenda di ripresentare sollecitamente il disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti.

« Bissolati ».

La seduta termina alle ore 16,45.

DIARIO ESTERO

In occasione della discussione al Senato di Francia sulla Convenzione anglo-francese, il ministro degli esteri, sig. Delcassé, pronunziò un discorso in cui giustifica i varî punti della Convenzione stessa. Egli comincia dalle questioni riguardanti Terranova, e dichiara che la Francia, in cambio della cessione del diritto di pesca del merluzzo, ha ottenuto importanti compensi, specialmente nell'Africa occidentale.

Il Ministro enumera i vantaggi ottenuti e soggiunge che i risultati raggiunti mediante le varie Convenzioni concluse coll'Inghilterra devono essere considerati in rapporto alla politica generale. Era venuta l'ora, mantenendo e consolidando l'alleanza colla Russia, di fare i nostri interessi anche in altre parti e di agire vegliando a che nessuna rottura di equilibrio intervenisse per parte nostra in Europa e nel mondo.

Il beneficio che potevamo trarre dall'immenso dominio coloniale che possediamo era collegato all'*entente* colle altre potenze mondiali, al primo posto delle quali si trova l'Inghilterra. Essa si trova in contatto con noi su tutti i punti del globo.

Bisognava appianare le difficoltà che potessero insorgere fra essa e noi. Al Marocco la Francia doveva avere la preponderanza per scongiurare i timori per la sicurezza dell'Algeria.

Abbiamo ottenuto questa preponderanza, ed è nostro interesse che il Marocco conservi la sua autonomia e la sua integrità collo sviluppo dell'autorità del Sultano.

Ma – aggiunge Delcassé – l'Inghilterra, cedendoci il posto nel Marocco, ci diveniva impossibile non riconoscere il fatto compiuto in Egitto.

Delcassé espone quindi l'accordo relativo all'Egitto, ove gl'interessi del commercio francese sono completamente tutelati.

La stessa uguaglianza commerciale è, d'altra parte, riconosciuta dalla Francia al Marocco.

Ma non bisognava intendersi soltanto con l'Inghilterra circa il Mediterraneo: bisognava procedere d'accordo anche coll'Italia, e l'abbiamo fatto.

Un accordo è intervenuto pure colla Spagna, in conformità alla Convenzione franco-inglese. La Spagna ha molti interessi nel Marocco e vi ha pure diritti ben definiti risultanti da trattati.

Noi dovevamo, per assicurare il successo della nostra politica nel Marocco, mostrarci giusti e benevoli verso i nostri vicini.

Il Sultano ha sott'occhio i risultati di una politica estera, seguita da sei anni con perseveranza.

L'Indocina è accresciuta e fortificata; il Marocco si apre all'azione rigeneratrice della Francia; la Spagna, nostra vicina ed amica, si rende conto che nulla ha da guadagnare osteggiando la nostra impresa africana; l'Italia ha constatato che in nessuna parte meglio che in Francia si vedrà con simpatia la sua prosperità; l'Inghilterra non vede più nella Francia che un artefice provato, e difficilmente sostituibile, di concordia e di pace.

La Spagna ci riconosce il diritto di dare al Sultano del Marocco l'assistenza militare, economica e finanziaria di cui potrà avere bisogno.

Il Gabinetto di Madrid s'impegna pure a non ledere l'integrità territoriale del Marocco. Tutto ciò è contenuto nella dichiarazione franco-spagnuola, che, quantunque breve, comprende molti punti importanti.

Che questo documento – conclude Delcassé – non basti per calmare le inquietudini che alcuni membri del Parlamento hanno potuto concepire per l'azione futura della Spagna al Marocco non posso crederlo, perchè l'opinione universale proclama l'aumento del prestigio e del credito del nostro paese.

Bisogna tuttavia guardarsi dal credere che si possa fare a meno di un esercito forte e di una marina potente ed impedire soprattutto che il mondo immagini che noi lo crediamo, e mi appello su questo punto al patriottismo vigilante ed illuminato del Senato.

La Convenzione anglo-francese viene ratificata con voti 215 contro 37.

***

Tutti i giornali inglesi si occupano della campagna intrapresa dai giornali russi per l'abrogazione della clausola del trattato di Parigi che vieta ai legni da guerra il passaggio dello stretto dei Dardanelli. I giornali inglesi si pronunciano quasi unanimi contro qualsiasi modificazione di quel trattato.

Il *Morning Post* e lo *Standard* adoperano un linguaggio violento. Essi dichiarano che la campagna della stampa russa è il risultato della remissività di cui ha dato prova l'Inghilterra a proposito dell'incidente nel Mare del Nord.

Se l'Inghilterra avesse mostrato i denti, dice lo *Standard*, non avremmo mai udito delle domande di modificazione del trattato di Parigi.

Il *Morning Post* dichiara che, se l'Inghilterra cedesse ai voti della Russia in questa questione, essa rinunzierebbe alla sua posizione di grande Potenza e potrebbe benissimo licenziare la sua flotta e il suo esercito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto l'altro ieri, in privata udienza, S. E. l'Ambasciatore degli Stati-Uniti d'America, sig. Meyer, che gli ha presentato un autografo di felicitazioni del Presidente Roosevelt per la nascita di S. A. R. il Principe di Piemonte.

S. A. R. la Duchessa di Genova Madre è partita oggi, alle 14, per l'Alta Italia.

Alla stazione venne accompagnata e salutata da S. M. la Regina Margherita, e da S. M. il Re.

S. A. R. il Duca d'Oporto è partito per Torino iermattina, alle 8, ossequiato alla stazione dal generale Di Majo per incarico di S. M. il Re.

S. A. R. il Principe Napoleone, sabato scorso, si è recato al Pantheon a deporre corone sulle tombe regali.

Iermattina S. A. R., ossequiato alla stazione dal generale Di Majo, aiutante di campo di S. M. il Re, partiva alle 9.20 per Torino.

Il bollettino dello stato di salute di S. A. R. la Duchessa Elena d'Aosta, trasmessoci dall'*Agenzia Stefani* e pubblicato ieri a Torino, reca:

« (Ore 14). — Temperatura 37,8. Affanno e tosse non intervengono che nei movimenti e in grado più leggero.

« Le alterazioni renali persistono stazionarie ».

« Firmato: Dott. *Pescarolo* ».

Il bollettino di stamane è il seguente:

« (Ore 7.30) — Temperatura 37.5. Pulsazioni 80. Respiro 32. Dall'esame toracico si constata quasi completo l'assorbimento del liquido pleurico a sinistra; poco progredito invece a destra. Le alterazioni renali sono ancora stazionarie ».

Firmato: « Dott. *Pescarolo* ».

Stante le condizioni migliorate dell'Augusta inferma, il bollettino si pubblica solo una volta al giorno.

S. A. la Contessa di Parigi è giunta stamane, alle ore 8.30, a Torino.

Erano a riceverla S. M. la Regina Amelia di Portogallo e le LL. AA. i Duchi di Guisa.

Il congresso degli ordini dei sanitari. — Stamane, in Roma, nell'aula magna alla Sapienza, si è inaugurato il Congresso annuale dei rappresentanti degli ordini dei sanitari e Associazioni congeneri.

Il discorso inaugurale venne pronunziato, fra vivi applausi, dal senatore prof. Durante. Quindi si precedette all'elezione dell'ufficio di presidenza, e alle pratiche all'ordine del giorno.

Nel pomeriggio il Congresso tenne pure seduta.

Esposizione artistica. — Ieri, alle ore 10, con l'intervento di parecchie personalità dell'arte e della colonia straniera fu aperta nei locali della Società artistica cooperativa la 4ª esposizione dei bozzetti artistici per il Natale. Ma più che a bozzetti i visitatori si trovarono dinanzi a quadretti finissimi - ad acquarello, ad olio, a tempera, a pastello - e a statuine, in terra cotta, in gesso, in bronzo; quadretti e statuine di un valore molto maggiore di quello segnato sulla cornice, perchè dovuti alla mano di chi all'arte ha dato, già da tempo, saggi rimarchevoli per colorito, per plastica e per composizione.

Sarebbe troppo lungo fare dei nomi: le opere esposte sono circa 200, e nessun artista ne ha esposte più di 2, al massimo 3.

Una prova del favore che ha incontrato la geniale iniziativa si ha nel fatto, che poche ore dopo la sua inaugurazione parecchie opere erano vendute, e non certo le migliori.

Anche i prezzi sono modestissimi: dalle 25 alle 100 lire.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* armerà a Venezia nel mese entrante per un giro di circumnavigazione, visitando dapprima l'America del nord e del sud, i porti del Pacifico, l'Australia, l'Estremo Oriente, l'Oceano Indiano, il Mar Rosso e quindi ritornerà in Italia. Il viaggio durerà due anni e mezzo circa.

A bordo prenderà imbarco S. A. R. il Principe di Udine.

La R. nave *Volturno* è giunta a Brava e la *Lombardia* a Zanzibar.

Marina mercantile. — Da Montevideo è partito il 6 corr. per Genova il *P. De Satrustegui*, della Transatlantica barcellonese; e per Buenos Ayres il *Savoia*, della Veloce. Da Rio Janeiro è partito per Genova il *Duca di Galliera*, della stessa Società, e da New York per la stessa destinazione il *Königin Louise*, del N. Ll.

È giunto a Madras ed ha proseguito per altri porti orientali l'*Alberto Treves*, della Società Veneziana. Da Ponce è partito per Genova il *Venezuela*, della Veloce. È giunto a Massaua il *Daniele Manin*, della Società Veneziana. Stamane i piroscafi *Prinzessin Irene*, del N. L. e *Città di Torino*, della Veloce, sono partiti direttamente per New-York il primo da Genova ed il secondo da Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 7. — La notizia, secondo la quale la Russia avrebbe intenzione di inviare una nuova squadra navale nell'Oceano Pacifico, è priva di fondamento.

TANGERI, 7. — L'incrociatore *Dnieper*, della flotta ausiliaria russa, due contro-torpediniere ed il trasporto *Ocean* sono partiti diretti ad Algeri.

TOKIO, 7. — I giapponesi hanno occupato ieri la collina di Akasaka.

L'incrociatore russo *Bajan* si è incagliato.

VIENNA, 7. — *Camera dei signori*. — Si discute una mozione d'urgenza presentata dal principe di Schoenburg per ottenere la nomina di una Commissione che studi le modificazioni da apportarsi al regolamento del Parlamento.

Il principe di Schoenburg, svolgendo la sua mozione, dice che, attesochè tutta la vita parlamentare è compromessa per la tirannia dell'ostruzionismo, e la Camera dei deputati non prende alcuna iniziativa per porvi rimedio, è dovere della Camera dei signori di prendere tale iniziativa per ristabilire il regolare funzionamento della vita parlamentare e dei meccanismi dello Stato.

L'oratore ricorda il grave compito che il Parlamento deve adempiere perchè l'esistenza dello Stato non debba essere compromessa, ed invita i signori a mantenere alte le tradizioni della Camera dei signori, ad inspirarsi ai ricordi del passato e a non rendersi complici della continuazione del disordine parlamentare.

La Camera approva la mozione presentata dal principe di Schoenburg.

TOKIO, 7. — È confermata la notizia che gli incrociatori russi *Retvisan* e *Poltawa* che si trovano nelle acque di Port Arthur siano stati messi fuori di servizio e che l'incrociatore *Bajan* sia incagliato.

Un violento cannoneggiamento diretto dai giapponesi dalla collina dei 203 metri costrinse i russi ad abbandonare ieri la collina di Akasaka, che venne occupata dai giapponesi. Questi si sono impadroniti di altre due colline.

I russi hanno chiesto un breve armistizio per procedere al seppellimento dei morti.

PARIGI, 7. — *Senato*. — Dopo un discorso del ministro degli affari esteri, Delcassé, che afferma che la politica cordiale della Francia coll'Inghilterra, colla Spagna e coll'Italia può sussistere d'accordo coll'alleanza franco-russa, viene ratificata, con 215 voti contro 37, la Convenzione anglo-francese.

Si approva per alzata e seduta la Convenzione francese-siamese.

ROMA, 7. — La Legazione del Giappone comunica all' *Agenzia Stefani* il seguente dispaccio:

TOKIO, 7. — Il quartiere generale dell'esercito che assedia Port Artur riferisce che il nemico non si potè più mantenere sulla collina di Akasaka poichè il nostro fuoco indiretto dalla collina dei 203 metri l'obbligò a sgombrarla completamente.

Noi l'occupammo ieri. Occupammo pure ieri altre due colline presso Itzi-chan.

Abbiamo concesso ai russi una tregua di cinque ore, propostaci ieri da un parlamentare nemico, per raccogliere i cadaveri.

PIETROBURGO, 7. — Il generale Sakharoff telegrafa che una gran guardia russa ha dovuto abbandonare ieri, con qualche perdita di uomini e di cavalli, un villaggio situato al sud del passo di La-tchen-gu-ling, sulla strada fra Tsin-zi-tzyn ed Ui-tzyjutzy, che era cannoneggiato da tre parti dall' artiglieria giapponee.

I giapponesi ripiegarono quindi senza essere disturbati verso Da-pindu-chan.

La notte dal 6 al 7 trascorse tranquilla.

PIETROBURGO, 7. — Il generale Kuropatkine telegrafa che un distaccamento giapponese che attaccava durante la notte dal 5 al 6 corr. i villaggi di Lin-chin-pu e Ku-tchia-nine, è stato respinto. Le perdite dei russi sono insignificanti.

Il generale Kuropatkine informa che un distaccamento di cacciatori volontari dell'ala destra russa ha sorpreso una gran guardia giapponese e l'ha messa in fuga con un attacco alla baionetta, senza subire perdite.

BELGRADO, 8. — Gruic ha rinunciato al mandato di costituire il nuovo Gabinetto.

WASHINGTON, 7. — Il segretario del Tesoro, Shaw, ha presentato al Congresso la relazione annuale sul bilancio dello Stato.

Nell'anno fiscale terminato col 30 giugno scorso le entrate furono di 684,214,373 dollari e le spese di 725,984,945 dollari, con un disavanzo di 41,770,572 dollari. Si ebbe una diminuzione di 10,406,743 dollari nelle entrate in confronto dell'esercizio 1903 ed un aumento nelle spese di 85,661,495 dollari.

Le previsioni delle entrate pel 1905-906 sono di 725,590,515 dollari e quelle delle spese di 703,260,367 dollari.

I fondi disponibili al 30 giugno scorso erano di 172,051,568 dollari.

Le dogane hanno segnato una diminuzione di 23,205,017 dollari, in confronto del 1903, ma le entrate interne aumentarono di 209,395 dollari.

Le spese crebbero di 58 milioni di dollari pel Canale di Panama e pel prestito di 4,600,000 di dollari alla Compagnia dell'Esposizione di Saint-Louis, che sarà poi rimborsato.

La relazione fa rilevare che cinquantamila dollari furono destinati a far fronte alle spese occorrenti per la riunione interparlamentare e termina raccomandando l'approvazione di una riforma della legge pei *draw-backs* e di applicare il *draw-back* ai fusti, alle scatole ed ai recipienti che contengono derrate alimentari americane.

PIETROBURGO, 7. — L'assassino del ministro Plehve si è ristabilito in salute.

PIETROBURGO, 7. — L'alto clero armeno ha domandato al Governo che vengano restituiti ai cattolici i fondi della chiesa, confiscati quando era ministro dell'interno Plehve.

Si crede che il Governo aderirà a questa domanda.

PIETROBURGO, 7. — Il corrispondente della *Bivjevija Viedomosti* telegrafa che il 6 corrente fu udito un forte bombardamento sulle posizioni avanzate, ma un attacco è improbabile.

Il porto d'Inkeu comincia a gelare. I giapponesi affrettano le operazioni di approvvigionamento, prima che sia completamente sospesa la navigazione, ciò che avverrà fra qualche giorno.

Il corrispondente del *Novoje Wremia* constata l'assenza di qualsiasi movimento sulle posizioni e prevede che l'inazione durerà ancora molto tempo.

Il *Russ* smentisce che, nell'ultimo attacco notturno contro il centro russo, i giapponesi abbiano subìto perdite enormi.

QUARTIER GENERALE DELL'ESERCITO RUSSO DELL'EST A KANDOLESAN (VIA SHENG-KING), 6 — I cannoni di grosso calibro continuano a tirare ogni giorno dalla collina di Pou-ti-low e da Lin-chin-pu, ma non vi fu alcuno scontro dopo il recente combattimento sostenuto dal generale Rennenkampf.

Parecchi ufficiali dell'esercito dell'est organizzano piccole bande di volontari che penetrano nottetempo nelle città occupate dai giapponesi e fanno saltare in aria le case in cui essi si trovano. Queste spedizioni notturne sono pericolosissime pei russi, ma producono molti danni al nemico.

Nello scontro avuto dal generale Rennenkampf i giapponesi erano molto inferiori di numero. Le perdite russe furono poco rilevanti. I cosacchi inseguirono i giapponesi, presero loro un gran numero di fucili e fecero centinaia di prigionieri. Questi erano mal vestiti e soffrivano il freddo.

Nei recenti combattimenti i giapponesi lasciarono sul campo numerosi morti senza seppellirli, come pure abbandonarono numerosi feriti, ciò che è contrario alle loro abitudini.

L'esercito russo dell'est consuma, ogni giorno, 220,000 pudi di foraggio e di alimenti.

Si crede che il fiume Hun sarà fra qualche settimana abbastanza gelato per potervi far passare i carriaggi del treno.

PIETROBURGO, 8 — È stata ordinata la mobilizzazione del secondo reggimento del Volga e dei cosacchi di Terek.

MESSICO, 8. — Il nuovo Gabinetto è stato costituito con Ignazio Mariscal agli affari esteri e Limantour alle finanze.

LA CANEA, 8. — Il Principe Giorgio, Alto Commissario delle Potenze a Creta, è qui ritornato oggi.

PARIGI, 8. — Il deputato Syveton è morto nel pomeriggio per asfissia nella sua camera, in seguito ad una fuga di gas.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — Si discute il bilancio del Ministero della giustizia.

Colin, moderato, presenta una mozione che invita il Governo a deferire al Consiglio superiore della Magistratura i magistrati accusati di spionaggio.

Il Guardasigilli, Vallé, dichiara che egli ritiene eccessivo tale provvedimento; ha però già inflitte varie punizioni ai magistrati in questione, ma d'accordo coi capi della magistratura.

Leygues stigmatizza gli atti di spionaggio che provocano nel paese discordie e disgusto; dice che è impossibile che i magistrati delatori continuino a mantenere le loro funzioni. Il paese attende dalla Camera un verdetto d'indipendenza e di lealtà.

Combes legge una lettera da lui diretta al Gran Cancelliere della Legion d'Onore, circa il giudizio richiesto al Consiglio dell'Ordine contro un sindaco accusato di spionaggio. Nella lettera egli diceva che si cerca di trascinare il Consiglio dell'Ordine nella campagna condotta contro la Repubblica dalla reazione. Combes invita il Consiglio a non accordare il giudizio richiesto.

L'oratore termina dicendo: « Voi sapete ciò che ne pensa il Governo. Spetta a voi il decidere ». (Applausi sui banchi dell'Estrema Sinistra).

Stante l'assenza di Millerand, altro interpellante, la continuazione della discussione delle interpellanze sulla circolare del Presidente del Consiglio, Combes, viene rinviato a domani.

Si riprende la discussione del bilancio della Giustizia.

La mozione Colin, che invitava il Governo a deferire i magistrati delatori al Consiglio superiore della magistratura, combattuta dal Governo, viene respinta, con 276 voti contro 274.

Il presidente del Consiglio, Combes, fa una distinzione fra le informazioni date in buona fede e gli atti di spionaggio. Lo spionaggio non esiste quando colui che dà le informazioni crede di darle ad una persona legalmente autorizzata a riceverle (Rumori). Coloro che commisero indiscrezioni per eccesso di zelo, ed uscirono dalla sfera politica, ove dovevano rimanere, furono biasimati, ma non sono delatori. Tutti i casi saranno separatamente esaminati.

Il presidente del Consiglio dice che la circolare da lui diretta ai Prefetti circa l'organizzazione dei delegati dell'amministrazione nei Comuni, non aveva altro scopo che quello di precisare le istruzioni date anteriormente da Ribot e da Leygues, allorchè essi erano Ministri. (Proteste).

Ribot propone che venga discussa domani l' interpellanza sulla circolare.

Il presidente del Consiglio stabilisce, d'accordo con Ribot, che venga invece discussa stasera.

ADEN, 8. — Lo *yacht Caterina*, che batte bandiera inglese, è entrato nel porto di Gibuti.

Si crede che faccia servizio d'informazioni per conto della Russia.

NEW-YORK, 8. — È avvenuta un'esplosione nella miniera di carbon fossile di Burnett, ove lavoravano quaranta operai.

Vi sono dieci morti.

PARIGI, 8. — Parecchi deputati, che si sono recati in casa del deputato Syveton, hanno constatato che l'apertura lasciata abitualmente libera nel camino contenente una stufa a gas, era ostruita con un esemplare del giornale *L'Intransigeant;* però la ipotesi di un suicidio sembra impossibile.

PORTO SAID, 8. — Un caso di peste bubbonica è stato constatato qui oggi.

PIETROBURGO, 8. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del generale Sakharoff allo Czar, in data d'oggi, dice:

Non ho ricevuto alcun rapporto che segnali scontri avvenuti ieri coll'esercito nemico.

TÔKIO, 8. — Un rapporto del comandante della batteria dei cannoni della marina a Port-Arthur, dice:

L'incrociatore russo *Peresviet* è affondato, il *Pobieda* è inclinato sulla poppa e l'acqua arriva fino alla passerella; il *Retvisan* è inclinato a tribordo ed è sommerso fino quasi al terzo ponte; il *Pallada* è inclinato a babordo; il *Bajan* ha il ponte di prua in fiamme.

Noi concentriamo il fuoco sul *Pallada*, sul *Bajan* e sul *Sebastopol*.

PIETROBURGO, 8. — Si dice che ieri sia stato deciso l'invio nell'Estremo Oriente di una terza squadra, la quale partirà l'8 o il 9 del prossimo gennaio.

La seconda squadra proseguirà però il suo viaggio.

PIETROBURGO, 8. — È molto commentata la notizia che afferma che l'approvvigionamento di carbone, già difficilissimo per le corazzate della squadra dell'ammiraglio Rodjestvensky, costruite per lunghe traversate, presenterà difficoltà quasi insormontabili per altre navi, munite di stive piccole e destinate a brevi crociere nel Mar Baltico.

Il pubblico crede che le navi della squadra del Mar Nero si trovino in questa condizione; perciò, oltre alle difficoltà politiche, la soluzione della questione del passaggio delle navi pei Dardanelli incontrerebbe un ostacolo insormontabile, a causa della loro costruzione.

MUKDEN, 8. — I russi continuano a bombardare le posizioni giapponesi con la loro artiglieria di grosso calibro.

I giapponesi rispondono debolmente al fuoco.

La temperatura è divenuta freddissima.

WASHINGTON, 9. — Il Giappone ha accettato di prender parte alla seconda conferenza all'Aja, purchè questa si tenga estranea all'attuale conflitto.

PIETROBURGO, 9. — Secondo voci assai vaghe che circolavano iersera, il Governo avrebbe ricevuto pessime notizie da Port Arthur.

Si aggiungeva che le granate giapponesi avevano appiccato il fuoco a varie navi della squadra russa e specialmente al *Peresviet*. Tutta la squadra ancorata nel porto si troverebbe in grande pericolo.

PIETROBURGO, 9. — Il giornale marittimo *Kotline* conferma la notizia che si sta preparando una terza squadra da inviarsi nell'Oceano Pacifico, e dice che al ministero della marina si fanno attualmente preparativi attivissimi per la costituzione di essa e per metterla in grado di compiere il lungo tragitto e di entrata in campagna.

MUKDEN, 8. — Corre voce che una parte dell'esercito territoriale giapponese sia stata chiamata sotto le armi tanto per proteggere la linea da Hiroshima a Osaka, quanto per rinforzare i distaccamenti di polizia destinati a reprimere l'insurrezione nel distretto di Ta-kau-pian, nell'isola di Formosa.

La prima e l'undicesima brigata di riserva dell'esercito di Port Arthur sarebbero state dislocate a Wun-li-pu.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 dicembre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	753 94.
Umidità relativa a mezzodì	80.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 14,9. minimo 12°,2
Pioggia in 24 ore	0,2.

8 dicembre 1904.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Spagna meridionale, minima di 732 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 13 mill. al NE; temperatura aumentata; pioggie e venti forti meridionali al N, Centro e Sardegna.

Tirreno superiore grosso.

Si è formata una profonda depressione secondaria in Val Padana con un minimo di 751; massimo a 765 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti forti o fortissimi meridionali; cielo coperto o nuvoloso con pioggie specialmente sull'Italia superiore; mare agitato o grosso.

N. B. — Alle 12,40 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cono sud.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 dicembre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	$^{1}/_{2}$ coperto	agitato	14 6	11 8
Genova	coperto	agitato	14 9	12 0
Massa Carrara . .	piovoso	agitato	14 1	9 2
Cuneo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	6 8	1 5
Torino	coperto	—	5 2	3 6
Alessandria . .	piovoso	—	4 9	4 0
Novara	nebbioso	—	8 0	4 0
Domodossola . . .	coperto	—	5 1	0 7
Pavia	piovoso	—	5 0	3 7
Milano	coperto	—	5 8	5 1
Sondrio	piovoso	—	6 0	1 0
Bergamo	piovoso	—	7 0	2 0
Brescia	piovoso	—	7 7	4 5
Cremona	—	—	—	—
Mantova	piovoso	—	6 0	4 4
Verona	piovoso	—	9 6	4 1
Belluno	piovoso	—	2 5	1 2
Udine	piovoso	—	11 5	5 3
Treviso	coperto		9 0	4 4
Venezia	coperto	agitato	10 9	5 3
Padova	nebbioso	—	6 5	5 5
Rovigo	coperto	-	9 0	3 0
Piacenza	coperto	—	5 8	3 4
Parma	piovoso		5 5	3 0
Reggio Emilia .	coperto	—	6 5	3 5
Modena	piovoso	—	6 9	2 7
Ferrara	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 7	2 4
Bologna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 1	2 8
Ravenna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 3	10 2
Forlì	$^{1}/_{2}$ coperto		6 2	5 4
Pesaro	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	15 0	7 9
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	14 8	8 8
Urbino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 3	8 0
Macerata	$^{1}/_{4}$ coperto	-	12 4	9 0
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	10 2	6 0
Camerino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	11 0	9 0
Lucca	coperto	—	12 2	6 9
Pisa	piovoso	—	12 6	10 2
Livorno	coperto	molto agitato	16 3	12 5
Firenze	piovoso		14 2	12 8
Arezzo	coperto	—	13 2	6 3
Siena	coperto	—	11 7	2 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	13 0	12 2
Teramo	sereno	—	16 0	7 0
Chieti	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 0	3 0
Aquila	$^{1}/_{2}$ coperto	—	9 6	6 0
Agnone	piovoso	-	8 3	6 0
Foggia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 9	6 0
Bari	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	17 0	6 7
Lecce	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 8	8 8
Caserta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 6	9 4
Napoli	coperto	agitato	13 0	10 6
Benevento	coperto	—	14 2	9 9
Avellino	coperto	—	11 5	9 0
Caggiano	coperto	-	10 5	5 1
Potenza	coperto	-	9 0	5 7
Cosenza	—	-	—	—
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	-	9 3	3 2
Reggio Calabria .	sereno	calmo	16 1	11 8
Trapani	sereno	calmo	17 6	12 7
Palermo	sereno	calmo	19 2	6 1
Porto Empedocle .	sereno	calmo	17 5	9 5
Caltanissetta . . .	nebbioso	—	12 5	6 2
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 4	10 7
Catania	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	12 0	10 4
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 9	8 4
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	19 5	8 5
Sassari	coperto	—	15 2	11 9

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*